Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 settembre 2004 € 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2004, n. 0263/Pres.

Legge regionale 49/1993, articolo 12, comma 2 bis - Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», che all'articolo 12, comma 2 bis, autorizza l'amministrazione regionale a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di incentivi deve essere disposta con Regolamento;

VISTA la deliberazione n. 1934 di data 22 luglio 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali»;

VISTA la deliberazione n. 2147 di data 5 agosto 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato la rettifica al «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 agosto 2004

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE:
Gianfranco Moretton

«Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali»

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti finalizzati a sostenere le famiglie in applicazione della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 12, comma 2 bis, autorizza la Regione a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori, di seguito denominati «nidi e micro-nidi aziendali», con i fondi all'uopo trasferiti ai sensi dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite l'assegnazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, interviene sulle spese di gestione allo scopo di abbattere le rette poste a carico delle famiglie e sulle spese di realizzazione, arredi ed attrezzature dei nidi e micro-nidi aziendali per aumentare l'offerta dei servizi di asilo nido sul territorio regionale.

Art. 2

(Soggetti abilitati a presentare domanda)

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi, a condizione abbiano avviato o intendano avviare in forma singola o associata un nido o un micro-nido aziendale per rispondere alle esigenze di accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia dei propri dipendenti:

- enti pubblici;
- aziende pubbliche;
- aziende private e soggetti privati che non abbiano nell'oggetto sociale l'attività di gestione di servizi per bambini fino ai tre anni;
- enti ed organismi consortili pubblici e privati che svolgono finalità di servizio alle attività produttive.

Art. 3

(Interventi ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti dei soggetti di cui all'articolo 2 che garantiscano la frequenza nei nidi e nei micro-nidi aziendali di bambini non figli di dipendenti del soggetto stesso o di più soggetti nel caso di forma associata, nella misura almeno pari al 10% ma non superiore al 40% residenti nei territori limitrofi.

2. In particolare sono ammissibili a finanziamento:

a) le spese di gestione dei servizi avviati e da avviare entro il 31 gennaio 2005, a partire dal 1° settembre 2004 o dalla successiva data conseguente all'avvio del servizio e fino al 31 dicembre 2005, anche se realizzati con i contributi ex legge 289/2002, articolo 91;

b) le spese per gli arredi e le attrezzature necessari per il funzionamento dei servizi in strutture già ultimate;

c) le spese per la realizzazione del nido o micro-nido aziendale riguardanti l'acquisto della struttura, la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera a) riguardano nidi e micro-nidi aziendali gestiti direttamente dal datore di lavoro o gestiti in forma indiretta.

4. Ai fini del presente regolamento i contributi regionali di cui al comma 2 per lo stesso servizio non sono cumulabili ad eccezione dei contributi di cui alle lettere a) e b).

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a) e dal comma 4, è esclusa la cumulabilità di contributi regionali o statali.

Art. 4

(Requisiti dei servizi)

1. Per servizio di nido e di micro-nido aziendale ai fini del presente regolamento si intende il servizio, comunque denominato, ubicato in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, che comprenda il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio, che risponda ai requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'Allegato A e ai requisiti strutturali e funzionali, rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio, di cui al Regolamento regionale 17 giugno 1988, n. 0245/Pres., (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, «Disciplina degli asili nido comunali»), Allegato A (Norme tecniche ed indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali degli asili nido-comunali).

2. Con riferimento ai rispettivi requisiti di cui al regolamento n. 0245/Pres. del 1988, Allegato A, viene stabilita una deroga per le strutture con una ricettività pari o inferiore a 25 bambini, compreso l'aumento di cui all'Allegato A, punto 1, al presente regolamento:

a) al punto A): la percentuale massima del 35% riferita alla superficie coperta si intende indicativa;

b) al punto D), paragrafo 2), quarto alinea: è tollerato uno scarto del 20% sulla superficie utile netta per ogni bambino;

c) al punto E) - illuminazione: nel rapporto da 1/5 a 1/8 della superficie dei pavimenti in mancanza di precise norme comunali.

3. Per i servizi funzionanti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti all'atto della domanda.

Art. 5

(Criteri di ripartizione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le risorse disponibili sono suddivise come segue:

a) una quota, pari al 50% dell'intero importo, da destinare all'assegnazione dei contributi per le spese derivanti dai costi di gestione dei nidi e micro-nidi aziendali.

b) una quota, pari al 50% dell'intero importo, finalizzata all'assegnazione dei contributi sulle spese di investimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

2. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota di cui al comma 1, lettera a) è trasferita all'altra quota.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, lettera a) la priorità è determinata in base alla data di apertura del servizio.

4. Ai fini dell'assegnazione della quota di cui al comma 1, lett. b), si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a) acquisto di arredi e di attrezzature necessari al funzionamento dei servizi in strutture già ultimate;

a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento inseriti in un progetto che abbia già ottenuto tutti gli atti necessari all'immediata cantierabilità dell'opera;

c) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento progettati per i quali sia già stato avviato l'iter autorizzativo per l'esecuzione dei lavori;

d) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento da progettare;

e) acquisto di immobili e riconversione in strutture destinate a nido o a micro-nido aziendale.

5. A parità di condizioni la priorità viene data secondo l'ordine di arrivo delle domande.

Art. 6

(Modalità di assegnazione dei contributi per la gestione)

1. Il contributo sulle spese di gestione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) é assegnato sulla base del numero massimo di bambini accoglibili al mese, coincidenti con la ricettività del servizio calcolata nel modo stabilito al punto 1.2 dell'Allegato A al presente regolamento.

2. Il contributo è pari ad euro 120 al mese per ogni bambino accolto rapportato ai mesi di effettiva apertura ed è diretto a ridurre il costo del servizio che grava sulla famiglia del bambino accolto.

3. Per mese di effettiva apertura si intende un periodo di tempo superiore a 15 giorni.

4. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 fino al completo utilizzo della quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 7

(Modalità di assegnazione dei contributi per gli arredi e le attrezzature)

1. Il contributo per l'acquisto di arredi e di attrezzature di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) è assegnato nella misura dell'80% della spesa ammissibile per gli enti e le aziende pubbliche e nella misura del 60% della spesa ammissibile per le aziende private, i soggetti privati, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 fino al completo utilizzo della quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 8

(Modalità di assegnazione dei contributi per la realizzazione)

1. Il contributo per le spese di realizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) è assegnato nella misura del 60% della spesa ammissibile per gli enti e le aziende pubbliche e nella misura del 40% della spesa ammissibile per le aziende private, i soggetti privati, gli enti ed gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 fino al completo utilizzo della quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 9

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per la gestione)

1. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 50% per i servizi già attivati o ad avvenuta comunicazione dell'avvio del servizio, contestualmente al decreto di concessione.

2. A seguito della presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una relazione attestante l'attività svolta, i contributi saranno liquidati in via definitiva ed eventualmente rideterminati in relazione al numero di bambini effettivamente accolti.

Art. 10

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli arredi e le attrezzature)

1. I contributi sugli acquisti di arredi e di attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa.

2. All'erogazione del contributo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per la realizzazione)

1. I contributi sono concessi, erogati e rendicontati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 12

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di contributo, redatte secondo i modelli di cui agli Allegati B, C, E, devono essere presentate alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del presente regolamento.

2. La presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

a) consegna a mano alla sede della Direzione centrale, ufficio protocollo;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pena il non accoglimento della domanda.

3. Ai fini del rispetto del termine e della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fanno fede:

a) nel caso di consegna a mano, l'apposizione da parte dell'ufficio competente della data con l'indicazione dell'ora di presentazione;

b) nel caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il timbro a data e ora apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

REQUISITI PEDAGOGICI ED ORGANIZZATIVI DEI NIDI E MICRO-NIDI AZIENDALI

1. Ricettività

1.1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del servizio è stabilita nel numero minimo di 7, massimo di 40 posti nel nido aziendale e massimo di 14 nel micro-nido aziendale.

1.2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento del servizio prevede, in relazione all'orario di frequenza e alla presenza media dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, un numero di iscrizioni non superiore al 10% dell'effettiva ricettività.

2. Utenza e ammissioni

2.1. Il nido e il micro-nido aziendale accolgono bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, figli dei lavoratori dell'azienda o di più aziende; garantiscono la frequenza di bambini non figli di dipendenti dell'azienda o di più aziende nel caso di forma associata, nella misura almeno pari al 10% ma non superiore al 40% residenti nei territori limitrofi inclusi gli stranieri e gli apolidi; i bambini che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2.2. I soggetti gestori definiscono con il regolamento i criteri di ammissione al servizio garantendo priorità all'inserimento di bambini disabili e a rischio segnalati dai servizi sociali e sanitari competenti per territorio ed i criteri per la formulazione della graduatoria.

2.3. Il nido e il micro-nido aziendale, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantiscono la piena integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 6, lett. b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 e successive modifiche e integrazioni, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, individuando forme specifiche di collaborazione con gli stessi servizi competenti.

3. Calendario ed orario

3.1. Il nido e il micro-nido aziendale hanno un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.

3.2. Funzionano con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana.

4. Orario di utilizzo del servizio

4.1. L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere inferiore alle 5 ore né superiore alle 10 ore.

4.2. Nel nido e nel micro-nido aziendale in apposito registro vengono giornalmente annotate nelle fasce orarie di utilizzo del servizio le presenze e le assenze dei bambini accolti.

5. Progetto pedagogico

5.1. Annualmente il personale del nido e del micro-nido aziendale predispone il progetto pedagogico esplicitando, in relazione all'età, al gruppo ed alle specificità dei singoli bambini, gli obiettivi educativi, nonché il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati.

6. Rapporti numerici

6.1. Il nido e il micro-nido aziendale si articolano in sezioni distinte per fasce di età dai 3 mesi ai 12 mesi e dai 13 mesi ai 36 mesi nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini, nonché con riguardo all'attività progettata. È possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, sulla base di specifici progetti pedagogici.

6.2. Il rapporto numerico per sezione prevede un educatore ogni 5 bambini iscritti nella fascia di età compresa tra i tre e i dodici mesi; un educatore ogni 7 bambini iscritti nelle fasce di età tra i tredici ed i trentasei mesi.

6.3. Nelle sezioni miste il rapporto numerico è di un educatore ogni 6 bambini iscritti tenendo conto degli orari di permanenza.

7. Personale

7.1. Nel nido e nel micro-nido aziendale operano il coordinatore-responsabile, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali.

7.2. L'attività del personale che opera nel servizio si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno nella predisposizione del progetto pedagogico, nei rapporti con le famiglie, nella verifica dell'organizzazione del lavoro.

7.3. Il coordinatore-responsabile è in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione, o in psicologia, o in scienze della formazione, anche di durata triennale, oppure di diploma di laurea in filosofia con superamento di almeno tre esami relativi a tre discipline psicologiche o pedagogiche,

ovvero di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15 e documentata esperienza di lavoro triennale negli asili nido.

7.4. Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15. Sono ritenuti validi anche il diploma di laurea in pedagogia o in psicologia o in scienze dell'educazione o in scienze della formazione, anche di durata triennale.

7.5. Il personale addetto ai servizi generali garantisce la pulizia e la cura generale degli ambienti.

7.6. In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini frequentanti, sono garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

7.7. Le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale operante nel servizio ed i relativi nominativi e profili professionali vengono giornalmente annotate in apposito registro.

7.8. Al personale dipendente il soggetto gestore applica il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento.

8. Formazione permanente

8.1. I soggetti gestori garantiscono al personale educativo una formazione permanente da attuarsi annualmente su argomenti riguardanti la prima infanzia.

9. Informazione e partecipazione delle famiglie

9.1. Per assicurare l'informazione alle famiglie sugli aspetti amministrativi e organizzativi, sul progetto pedagogico e sul programma educativo e la partecipazione delle famiglie a momenti di scambio di informazioni e di riflessione condivisa con il personale sull'andamento del percorso educativo sono previste comunicazioni e informazioni scritte e sono stabiliti incontri e colloqui prima dell'inserimento e durante la frequenza del bambino nel servizio.

9.2. Il Regolamento del nido e del micro-nido aziendale stabilisce le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie nonché per facilitare la valutazione del servizio da parte delle stesse.

10. Regolamento

10.1. Il nido e il micro-nido aziendale sono dotati di un Regolamento interno quale strumento di informazione e di trasparenza.

10.2. Il Regolamento interno, cui è data massima diffusione alle famiglie, fissa le seguenti caratteristiche relative al singolo servizio: la capacità ricettiva, i criteri di ammissione al servizio ed i criteri per la formulazione della graduatoria, la programmazione educativa ed organizzativa, le rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, le modalità previste per garantire l'informazione, la valutazione e la partecipazione delle famiglie.

11. Assicurazioni

11.1. I soggetti gestori provvedono alla copertura assicurativa del personale e degli utenti.

12. Informazione all'utenza

12.1. Ogni nido e micro-nido aziendale è dotato di un apposito Albo quale strumento di informazione e di trasparenza finalizzato alla tutela degli utenti cui va data la massima visibilità e accessibilità per la consultazione.

12.2. All'Albo è affissa la seguente documentazione: il regolamento interno, il progetto pedagogico, il programma educativo, il calendario ed orario di apertura del servizio, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel servizio, il menù approvato dalla locale Azienda sanitaria, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza.

Allegato B

Presentare una domanda per ogni servizio

MARCA DA BOLLO (se esenti indicare estremi di esenzione)

MODELLO DI DOMANDA SULLE SPESE DI GESTIONE

Il/La sottoscritto/a .... in qualità di legale rappresentante di (denominazione dell'ente, azienda, soggetto o organismo) ...., con sede in (città e provincia) .... (indirizzo) .... tel. n. ....,

❑ ente, azienda pubblico/a

❑ ente, organismo consortile pubblico

❑ azienda, soggetto privata/o

❑ ente, organismo consortile privato

(barrare la casella corrispondente)

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 2 bis della legge regionale 24 gugno 1993, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per la gestione del ❑ nido / ❑ micro nido aziendale (barrare la casella corrispondente e indicare la denominazione) .... con sede in (città e provincia) .... (indirizzo) .... tel. n. .... per un massimo di bambini accoglibili al mese di n. ....., rapportati a n. .... mesi totali di apertura effettiva del servizio fino al 31 dicembre 2005 (indicare i mesi a partire dalla data reale o presunta di apertura del servizio esclusi i periodi di chiusura).

Ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 del regolamento sui nidi aziendali dichiara che:

- la struttura ha una ricettività di n. .... posti di cui n. .... posti offerti a figli di non dipendenti, pari a ..... % sul totale;
- i posti sono/saranno offerti a .... (indicare il/i soggetti e i relativi posti, gli oneri a carico delle parti e, se con i soggetti è stata o sarà formalizzata tale offerta con atti, indicare quali);
- il servizio è aperto dal .... (indicare giorno mese e anno);
- il servizio aprirà presumibilmente dal .... (indicare giorno, mese e anno);
- il servizio è gestito da .... (indicare il soggetto gestore, se in forma indiretta allegare copia autentica della convenzione, contratto o altro documento idoneo);
- il servizio sarà gestito da .... (indicare il soggetto gestore, se in forma indiretta allegare, se già in possesso, copia autentica della convenzione, contratto o altro documento idoneo).

Dichiara altresì di essere disponibile a fornire alla Regione le informazioni ritenute necessarie alla verifica dei requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali del servizio offerto.

Distinti saluti.

Data

Firma del legale rappresentante

Allega i seguenti documenti:

- relazione con localizzazione del nido o micro-nido e azienda/e coinvolte e previsione dei costi di gestione con indicazione delle entrate, del costo mensile pro-capite e della retta applicata;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 di cui al mod. B-1;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. D-1 sui requisiti strutturali pedagogici ed organizzativi (per i servizi funzionanti);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. D-2 sui requisiti strutturali (per i servizi non ancora avviati);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. D-3 di comunicazione dell'avvenuta apertura del servizio e sulla conformità dei requisiti pedagogici ed organizzati (per i servizi non ancora avviati e da trasmettere a seguito dell'apertura del servizio all'utenza);
- rilevazione delle caratteristiche del servizio di cui al mod. D-4 (per i servizi da avviare il modello sarà trasmesso congiuntamente al mod. D-3);
- progetto pedagogico (per i servizi da avviare il progetto sarà trasmesso congiuntamente al mod. D-3);
- Regolamento interno di funzionamento (per i servizi da avviare il regolamento sarà trasmesso congiuntamente al mod. D-3).

Modello B-1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
residente a . . . . in via . . . . n. . . . .
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente . . . .
con sede legale in . . . . via . . . . n. . . . . . .
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali, di non usufruire contemporaneamente per le stesse finalità di altri finanziamenti regionali o statali.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

. . . . il . . . .

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Allegato C

Presentare una domanda per ogni servizio

MARCA DA BOLLO

(se esenti indicare estremi di esenzione)

MODELLO DI DOMANDA PER ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE

Il/La sottoscritto/a .... in qualità di legale rappresentante di (denominazione dell'ente, azienda, soggetto o organismo), ..., con sede in (città e provincia) .... (indirizzo) .... tel. n. ....,

❑ ente, azienda pubblico/a

❑ ente, organismo consortile pubblico

❑ azienda, soggetto privata/o

❑ ente, organismo consortile privato

(barrare la casella corrispondente)

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 2 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto di arredi/attrezzature per il ❑ nido / ❑ micro nido aziendale (barrare la casella corrispondente e indicare la denominazione) .... con sede in (città e provincia) .... (indirizzo) .... tel. n. ....

Ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 del Regolamento sui nidi aziendali dichiara che il servizio:

- ❑ è aperto / ❑ aprirà presumibilmente (barrare la casella corrispondente) dal .... (indicare giorno, mese e anno);
- ❑ è gestito / ❑ sarà presumibilmente gestito da .... (indicare il soggetto gestore, se in forma indiretta allegare, se già in possesso, copia autentica della convenzione, contratto o altro documento idoneo);
- ha una ricettività di n. .... posti di cui n. .... posti offerti a figli di non dipendenti, pari a .... % sul totale;
- i posti sono/saranno offerti a .... (indicare il/i soggetti e i relativi posti, gli oneri a carico delle parti, e, se con i soggetti è stata o sarà formalizzata tale offerta con atti, indicare quali).

Dichiara di essere disponibile a fornire alla Regione le informazioni ritenute necessarie alla verifica dei requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali del servizio offerto.

Distinti saluti

Data

Firma del legale rappresentante

Allega i seguenti documenti:

- elenco analitico degli arredi e delle attrezzature da acquistare con indicazione dei costi presunti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, di cui al mod. C-1;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sull'I.V.A. di cui al mod. C-2;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. D-1 relativa ai requisiti strutturali e pedagogici (solo per i servizi funzionanti e se non viene presentata la domanda di contributo sulle spese per la gestione);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. D-2 relativa ai requisiti strutturali (solo per i servizi ultimati e da avviare e se non viene presentata la domanda di contributo sulle spese per la gestione);
- relazione generale gestionale descrittiva, con l'evidenza dell'azienda/e coinvolte, contenente i mesi di apertura a regime durante l'anno solare e l'orario di apertura, il numero degli educatori, il numero del personale di appoggio, il numero di ore effettuate dal coordinatore, la descrizione dei rapporti con la rete dei servizi territoriali;
- rilevazione delle caratteristiche del servizio di cui al mod. D-4 (solo per i servizi funzionanti e se non viene presentata la domanda di contributo sulle spese per la gestione);
- progetto pedagogico (solo per i servizi funzionanti e se non viene presentata la domanda di contributo sulle spese per la gestione);
- regolamento interno di funzionamento (solo per i servizi funzionanti e se non viene presentata la domanda di contributo sulle spese per la gestione).

Modello C-1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt..,
nato/a a .... il ....,
residente a .... in via .... n. ....
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ....
con sede legale in .... via .... n. ....
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali, di non usufruire contemporaneamente per le stesse finalità di altri finanziamenti regionali o statali.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

.... il ....

IL/LA DICHIARANTE
....
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello C-2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... ....,
nato/a a .... il ....,
residente a .... in via .... n. ....
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ....
con sede legale in .... via .... n. ....
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che l'Ente ....

❑ esercita attività in regime I.V.A.

❑ non esercita attività in regime I.V.A.

❑ esercita attività in regime I.V.A. limitatamente a ....

e pertanto per gli interventi oggetto di richiesta di contributo ai sensi della legge regionale n. 49/1993, articolo 12, comma 2 bis (nidi aziendali) l'I.V.A. a debito non è detraibile e quindi rappresenta un effettivo costo.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rilascia la presente dichiarazione per le finalità di cui all'articolo 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

.... il ....

IL/LA DICHIARANTE
....
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

ALLEGATO D

Modello D-1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... ....,
nato/a a .... il ....,
residente a .... in via .... n. .....

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ....
con sede legale in .... via .... n. ....
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

con riferimento alla struttura adibita a ❑ nido / ❑ micro-nido aziendale (barrare la casella corrispondente):

- che è in possesso dei requisiti strutturali, pedagogici ed organizzativi rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'articolo 4 del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali;
- che è in possesso della autorizzazione dell'ASS competente relativa alla somministrazione dei pasti.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

.... il ....

IL/LA DICHIARANTE
....
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello D-2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... ....,
nato/a a .... il ....,
residente a .... in via .... n. ....
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ....
con sede legale in .... via .... n. ......
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che la struttura adibita a ❑ nido / ❑ micro-nido aziendale (barrare la casella corrispondente) è in possesso dei requisiti strutturali rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'articolo 4 del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla

legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

. . . . il . . . .

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello D-3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
residente a . . . . in via . . . . n. . . . .
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente . . . .
con sede legale in . . . . via . . . . n. . . . .
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- che il ❑ nido / ❑ micro-nido aziendale (barrare la casella corrispondente) è stato avviato il . . . . (indicare giorno, mese e anno);
- che è in possesso dei requisiti pedagogici ed organizzativi rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'articolo 4 del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali;
- che è in possesso dell'autorizzazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente relativa alla somministrazione dei pasti .

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

. . . . il . . . .

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello D-4

SOGGETTO:

Ente . . . .

Via . . . .

c.a.p. . . . . Comune . . . . pro. . . . .

tel. . . . . fax . . . . A.S.S. . . . . e-mail . . . .

Asilo nido ❑ capacità ricettiva n. . . . . (max 44 bambini)

Micro-nido ❑ capacità ricettiva n. . . . . (max 15 bambini)

N. posti per i figli dei dipendenti . . . .

N. posti offerti a figli di non dipendenti . . . .

Coordinatore: in comune con altri servizi per la prima infanzia ❑ si ❑ no

N. ore settimanali . . . .

N. educatori . . . .

N. personale di appoggio . . . .

Cucina interna ❑ Pasti veicolati ❑

Orario di apertura giornaliero . . . . apertura settimanale: n. giorni di apertura . . . .
dal . . . . al . . . .

N. mesi di apertura . . . . . frequenza quotidiana del bambino al nido: n. ore minime . . . . . n. ore massime . . . .

Descrizione dei rapporti con la rete dei servizi territoriali:

. . . .
. . . .
. . . .

Note e eventuali osservazioni:

. . . .
. . . .
. . . .

Allegato E

Presentare una domanda per ogni servizio

MARCA DA BOLLO (se esenti indicare estremi di esenzione)

MODELLO DI DOMANDA PER SPESE DI REALIZZAZIONE

Il/La sottoscritto/a ....
in qualità di legale rappresentante di (denominazione dell'ente, azienda, soggetto o organismo) ....
.... con sede in (città e provincia) ....
(indirizzo) .... tel. n. .... ,

❏ ente, azienda pubblico/a ❏ azienda, soggetto privata/o

❏ ente, organismo consortile pubblico ❏ ente, organismo consortile privato

(barrare la casella corrispondente)

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 2 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per le spese di realizzazione per il ❏ nido / ❏ micro-nido aziendale (barrare la casella corrispondente e indicare la denominazione) ....
con sede in (città e provincia) ....
(indirizzo) .... tel. n. ....

per (barrare la casella corrispondente):

❏ spese per costruzione, ristrutturazione, ampliamento

❏ acquisto e riconversione

A tal fine dichiara che:

a) il progetto ha ottenuto la ❏ concessione / ❏ autorizzazione in data: ....
(barrare la casella corrispondente e indicare giorno mese e anno)

ovvero

❏ sono già trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente in caso di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) (se sì, barrare la casella)

b) il progetto è stato presentato per l'ottenimento della ❏ concessione / ❏ autorizzazione in data: ....
(barrare la casella corrispondente e indicare giorno mese e anno)

ovvero

❏ la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) è stata presentata in data: ....
(indicare giorno mese e anno)

c) ❏ il progetto non è stato ancora elaborato (se sì, barrare la casella).

Dichiara inoltre che:

- avrà una ricettività di n. .... posti di cui n. .... posti offerti a figli di non dipendenti, pari a .... % sul totale;

- i posti saranno offerti a .... (indicare il/i soggetti e i relativi posti, gli oneri a carico delle parti, e, se con i soggetti è stata o sarà formalizzata tale offerta con atti, indicare quali);
- aprirà presumibilmente dal .... (indicare mese e anno);
- sarà presumibilmente gestito da .... (indicare il soggetto gestore, se in forma indiretta allegare, se già in possesso, copia autentica della convenzione, contratto o altro documento idoneo);

Dichiara altresì di essere disponibile a fornire alla Regione le informazioni ritenute necessarie alla verifica dei requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali del servizio offerto.

Distinti saluti.

Data

Firma del legale rappresentante

Allega i seguenti documenti:

- relazione tecnico-illustrativa redatta da un tecnico abilitato descrittiva degli interventi necessari con quantificazione economica della spesa, contenente l'indicazione dei tempi di progettazione e di cantierabilità nonché, in caso di acquisto, indicazione della spesa presunta;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 di cui al mod. E-1;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sull'I.V.A. di cui al mod. E-2;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al mod. E-3 attestante che il progetto della struttura è conforme ai requisiti strutturali previsti nell'articolo 4 (solo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c));
- relazione generale gestionale descrittiva, con l'evidenza dell'azienda/e coinvolte, i mesi di apertura a regime durante l'anno solare e l'orario di apertura, il numero degli educatori, il numero del personale di appoggio, il numero di ore effettuate dal coordinatore, la descrizione dei rapporti con la rete dei servizi territoriali.

Modello E-1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... ....,
nato/a a .... il ....,
residente a .... in via .... n. ....
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente ....
con sede legale in .... via .... n. ....
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali, di non usufruire contemporaneamente per le stesse finalità di altri finanziamenti regionali o statali.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella pre-

sente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

. . . . il . . . . . .

IL DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello E-2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . .,
residente a . . . . in via . . . . n. . . . .
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente . . . .
con sede legale in . . . . via . . . . n. . . . .
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che l'ente . . . .

❑ esercita attività in regime I.V.A.

❑ non esercita attività in regime I.V.A.

❑ esercita attività in regime I.V.A. limitatamente a . . . .

e pertanto per gli interventi oggetto di richiesta di contributo ai sensi della legge regionale n. 49/1993, articolo 12, comma 2 bis (nidi aziendali) l'I.V.A. a debito non è detraibile e quindi rappresenta un effettivo costo.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rilascia la presente dichiarazione per le finalità di cui all'articolo 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

. . . . il . . . .

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Modello E-3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt... . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
residente a . . . . in via . . . . n. . . . .
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente . . . .
con sede legale in . . . . via . . . . n. . . . .
valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che il progetto della struttura adibita a ❑ nido / ❑ micro-nido aziendale (barrare la casella corrispondente) è in possesso dei requisiti strutturali rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'articolo 4 del Regolamento sui nidi e micro-nidi aziendali.

Il/La sottoscritt... dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali).

. . . . il . . . .

IL/LA DICHIARANTE
. . . .
(firma per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. 0264/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione di soggetti impegnati in lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 2003, n. 0124/Pres;

VISTO l'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 recante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»

ATTESA la necessità di integrare il predetto regolamento ai sensi della succitata normativa;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 22 luglio 2004;

DECRETA

Sono approvate le integrazioni al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 2003, n. 0124/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 agosto 2004

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE:
Gianfranco Moretton

Integrazioni al «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres.

Art. 1

(Integrazioni alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., dopo le parole: «dagli eventuali accordi integrativi» sono inserite le seguenti: «nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., dopo le parole: «dagli eventuali accordi integrativi», dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa ovvero della cooperativa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Ferma restando la disciplina prevista dalle disposizioni non modificate del «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2003, n. 0124/Pres., le domande già presentate alla data di entrata vigore del presente regolamento devono essere integrate, sulla base delle modifiche di cui all'articolo 1, da apposita dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 3, 5, 6 e 7 del «Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2003, n. 0124/Pres..

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. 0266/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100 della legge regionale 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 99 e 100, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996;

RILEVATO in particolare che l'articolo 5, comma 100 fa espresso richiamo alle procedure di cui al Regolamento (CEE) 1836/93, ora integralmente sostituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001 sopra citato, ed al quale pertanto deve farsi riferimento;

VISTO il «Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996», approvato con D.P.Reg. 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.;

ATTESO che i commi 99 e 100, dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 sono stati modificati, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 4, comma 11 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 22 della legge regionale 1/2004 ha sostituito la locuzione inerente la normativa comunitaria di riferimento e che di conseguenza il sistema di gestione ambientale può essere realizzato, alternativamente secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 4, comma 11 della legge regionale 23/2002 ha inserito tra i bene-

ficiari del contributo, di cui al succitato comma 100, anche i Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali;

RITENUTO pertanto che, per la natura dei soggetti beneficiari, la concessione dell'incentivo debba essere contenuta nel campo di applicazione del regolamento n. 69/01/CE, che regola le misure cd. de minimis;

RAVVISATA la necessità di sostituire integralmente il regolamento approvato con D.P.Reg. 31 maggio 2002, n. 0160/Pres., in conseguenza delle modifiche legislative intervenute;

VISTO il testo predisposto dalla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.»;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, pervenute con nota prot. 14600/Ref 3.2 di data 29 luglio 2004;

RITENUTO di procedere all'adozione del suddetto Regolamento, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente decreto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale datata 5 agosto 2004, n. 2070;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni», di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno.

Trieste, lì 17 agosto 2004

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE:
Gianfranco Moretton

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, come previsto dai commi 99 e 100 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente:

a) per il contributo previsto dal comma 99 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4: Enti locali singoli o loro consorzi; nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

b) per il contributo previsto dal comma 100 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4: Enti di sviluppo industriale, Comuni inseriti nell'ambito dei distretti industriali e Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 3

(Contributi de minimis)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande, da redigersi in bollo ai sensi delle leggi vigenti in materia, sottoscritte dal legale rappresentante, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'Ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;

b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'articolo 5;

c) solo per gli Enti di sviluppo industriale ed i Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante o meno la natura giuridica di impresa. In caso affermativo verrà operata dall'Amministrazione regionale sull'incentivo la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973, fatta salva l'eventuale specificazione, da contenersi nella medesima dichiarazione, della puntuale causa di esenzione dalla ritenuta;

d) solo per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante:

   – di aver ricevuto o di non aver ricevuto altri contributi «de minimis», nel triennio precedente la presentazione della domanda (in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti «de minimis» percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle Autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo);

   – il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro così come previsto dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'Ente in quanto soggetta o non soggetta a recupero;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante che per l'iniziativa proposta sono o meno state richieste o concesse altre pubbliche provvidenze a valere su leggi regionali, statali o comunitarie;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante l'eventuale pre-

senza nell'ambito territoriale di competenza di siti o aziende già certificate o la già intervenuta redazione dell'analisi ambientale relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento;

h) eventuale indicazione di siti protetti, legislativamente individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza;

i) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore l'istanza, se quest'ultima non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ex articolo 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000.

3. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

4. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie.

5. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per la progettazione finalizzata all'ottenimento delle certificazioni secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

c) certificazione e registrazione, incluse le spese per le verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore o del verificatore esterno.

2. Non sono ammissibili le spese:

a) informatiche per l'acquisto di materiale sia hardware che software, ad eccezione delle spese connesse alla realizzazione del software specifico dedicato al programma;

b) per la misurazione di parametri ambientali già disponibili presso le strutture competenti nonché per la realizzazione di progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale e non inerenti l'ottenimento della certificazione o della registrazione;

c) per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale;

d) per la certificazione di aziende private rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente richiedente;

e) per la bonifica di siti inquinati;

f) sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Criteri di finanziamento)

1. Il piano di riparto determina la quota percentuale di contributo sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati all'articolo 2, in base alla disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché in base all'ordine di priorità delle spese medesime, come definito al successivo articolo 7.

2. Il contributo così assegnato in relazione a ciascuna domanda accolta non può essere superiore a 50.500,00 euro.

Art. 7

(Criteri per la concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorità:

a) precedenza agli Enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

b) presenza di azioni già attuate nello stesso ambito territoriale oggetto di richiesta contributiva per il perseguimento di analoga politica ambientale, quali un'analisi ambientale già effettuata o la già intervenuta certificazione di propri siti o aziende, in considerazione dell'opportunità di garantire una sollecita e complessiva attuazione della politica ambientale perseguita;

c) presenza di siti protetti, come istituiti dalla vigente normativa, all'interno dell'ambito territoriale del soggetto richiedente, al fine di accentuarne la tutela in coerenza con gli obiettivi fissati dal legislatore regionale.

Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione è disposta, in via anticipata, ad intervento avviato certificato dalla presentazione dell'atto di affidamento dell'incarico di consulenza esterna per la progettazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. Per gli enti di sviluppo industriale e per i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, l'erogazione anticipata è disposta previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dello stesso importo della somma da erogare, maggiorato degli interessi calcolati per un periodo di cinque anni previsti per la conclusione amministrativa dell'intervento, pari a cinque volte l'importo risultante dalla somma del tasso ufficiale di sconto - ora tasso ufficiale di riferimento (TUR) - e della maggiorazione di cinque punti percentuali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 2 e 49, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, fatti salvi i limiti anti-usura di cui al comma 2 bis dell'articolo 49 della medesima legge regionale. Il TUR da prendere a riferimento è quello vigente al momento dell'invito dell'Amministrazione regionale a produrre la garanzia. Tali garanzie vengono emesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 3/1995.

3. Il saldo è erogato a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Art. 9

(Termini per l'esecuzione dell'intervento)

1. L'intervento si intende concluso con l'ottenimento della certificazione o della registrazione.

2. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono fissati con il decreto di concessione. Se dal termine finale che la Direzione centrale propone di assegnare, il periodo massimo per la conclusione amministrativa dell'intervento supera i cinque anni, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 deve venire corrispondentemente aumentata.

3. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento.

4. Presupposto della concessione di proroga del termine finale, di proroga della consegna della rendicontazione o di conferma del contributo di cui al comma precedente, sarà l'ottenimento di un aumento della garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8, nel caso in cui il periodo massimo per la conclusione amministrativa dell'intervento superi i cinque anni. Il TUR da prendere a riferimento per la rimodulazione dell'intero importo garantito è quello vigente al momento dell'invito dell'Amministrazione regionale a produrre l'integrazione della garanzia.

Art. 10

(Rendicontazione)

1. I beneficiari dei contributi, entro sei mesi dal termine finale di cui all'articolo 9, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici secondo le modalità di cui al titolo II, capo III della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

2. Qualora l'importo ammesso a rendiconto risulti inferiore a quello in relazione al quale è stato disposto il contributo concesso percentualmente con il provvedimento iniziale, la determinazione definitiva del contributo viene effettuata applicando all'importo ammesso a rendiconto la medesima percentuale.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

4. La Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 11

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.

2. Le norme abrogate si applicano comunque agli interventi già oggetto di concessione dei contributi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto 2004, n. 0271/Pres.

Legge regionale 27/1999, articolo 3 - Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 riguardante lo sviluppo dei distretti industriali;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 2 della suddetta legge, il quale prevede che per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di Bilancio;

VISTO altresì l'articolo 8, commi da 32 a 34 della legge regionale finanziaria 25 gennaio 2002, n. 3 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di Distretto, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione del Comitato stesso e ne stabilisce importo e modalità di presentazione della domanda;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

VISTA la legge regionale finanziaria 26 gennaio 2004, n. 1 che conferma lo stanziamento in bilancio di una posta riservata all'assegnazione dei contributi in parola;

RITENUTO di dover disciplinare la concessione ed erogazione del contributo di che trattasi con specifica normativa regolamentare concernente modalità di presentazione delle domande, spese ammissibili, ripartizione dello stanziamento, modalità di rendicontazione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2099 del 5 agosto 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei Comitati di Distretto Industriale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 agosto 2004

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE:
Gianfranco Moretton

«Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei Comitati di distretto industriale»

Art. 1

(Finalità)

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 7/2000, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento dei Comitati di distretto previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 per lo sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono i Comuni presso i quali sono istituite la sede e la segreteria del Comitato di distretto.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Il Comune sede del Comitato di distretto presenta la domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale delle attività produttive, Servizio per le politiche economiche e del marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento;

b) preventivo di spesa;

c) indicazione del numero d'imprese situate all'interno del singolo Distretto ed il totale degli addetti presenti nello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 4

(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento e di gestione si intendono:

a) spese per il personale;

b) spese di cancelleria, postali, telefoniche, riscaldamento, pulizie;

c) eventuali spese per canone annuale di locazione della sede del distretto;

d) spese per le attrezzature d'ufficio;

e) eventuali spese di gestione del portale internet;

f) spese correnti di gestione;

g) spese di rappresentanza limitatamente a quelle effettuate per concrete ed obiettive esigenze di rappresentanza del distretto nei confronti di soggetti estranei al medesimo, conformi alle finalità istituzionali.

Art. 5

(Ripartizione dei contributi)

1. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 60% in parti uguali tra i soggetti richiedenti e per la restante parte in proporzione al numero di addetti delle imprese situate all'interno di ogni singolo Distretto industriale.

Art. 6

(Modalità di rendicontazione)

1. Il Comune beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte del contributo concesso secondo le disposizioni previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro i termini indicati nel decreto di concessione dei contributi.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione, la domanda deve pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande già presentate purché conformi alle previsioni del presente Regolamento. A tal fine l'Amministrazione regionale provvede a far integrare le medesime.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LE IMPOSTE E I TRIBUTI 1 settembre 2004, n. 416/REF/TRIB.

Riconoscimento dei soggetti abilitati alla compilazione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 18 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'articolo 1, commi da 14 a 18, che consente la riduzione dell'aliquota dell'IRAP ai soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati;

VISTO il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 1/2003 succitata che dispone l'invio, entro i termini di presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi (ora Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie - Servizio per le imposte e i tributi) di una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del «de minimis»;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1086 di data 29 aprile 2004 è stato approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 1, commi da 14 a 18, della legge regionale 1/2003 - Riduzione dell'aliquota dell'IRAP con i relativi modelli di dichiarazione e che nello stesso atto è stato previsto, per determinate categorie di soggetti, previamente accreditate dal Servizio per le imposte e i tributi, la compilazione in via telematica delle dichiarazioni relative all'articolo 1 della legge regionale 1/2003;

CONSIDERATO che nel medesimo atto di indirizzo interpretativo ed applicativo si dispone che i soggetti già accreditati in riferimento alla riduzione dell'aliquota dell'IRAP per il periodo d'imposta 2002 conservino il diritto di accedere alla compilazione on-line, per il periodo d'imposta 2003, con la login e la password assegnate a suo tempo;

RITENUTO di riconoscere ai soggetti che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate già in possesso dell'attestazione di accesso al servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) l'abilitazione telematica delle dichiarazioni in oggetto e di permettere l'accesso alla compilazione on-line per il periodo d'imposta 2003 ai soggetti già abilitati a tale procedura per il periodo d'imposta 2002;

DECRETA

di concedere ai soggetti, già in possesso dell'attestazione di accesso al servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi), e preventivamente accreditati dal Servizio per le imposte e i tributi della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, la compilazione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Di permettere l'accesso alla compilazione on-line per il periodo d'imposta 2003 ai soggetti già abilitati a tale procedura per il periodo d'imposta 2002 conservando la login e la password assegnate a suo tempo.

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto.

Trieste, 1 settembre 2004

CHIAVACCI SILVANI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA FAUNA 24 agosto 2004, n. 1005.

Integrazione all'elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 2 della suddetta legge regionale che stabilisce che i Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di denominato elenco, istituito presso l'Amministrazione regionale;

VISTO il comma 3 dell'articolo 9 della suddetta legge regionale, come modificato dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, il quale prevede che qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria, la cui partecipazione comporta l'iscrizione nell'elenco;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 3, della medesima legge che stabilisce che ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie si applicano le disposizioni di previste dal suddetto all'articolo 9, commi 2, 3 e 4;

VISTO il contratto per corrispondenza commerciale n. RAF/13.g/11877 di data 5 febbraio 2004, concluso fra il Servizio e lo IAL Friuli-Venezia Giulia riguardante le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei corsi per dirigenti venatori da svolgersi entro il 30 giugno 2004;

CONSIDERATO che per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 30/1999 è stato prevista la frequenza obbligatoria del 90% delle ore previste per il corso;

VISTI i verbali finali predisposti dallo IAL e trasmessi con nota di data 30 giugno 2004, dai quali risultano le ore di presenza degli utenti e la percentuale di frequenza rispetto alla durata del corso;

RITENUTO di integrare l' elenco dei dirigenti venatori, approvato col precedente decreto n. 15 del 19 febbraio 2001, già integrato con decreto n. 2 del 18 gennaio 2002, 112 del 27 maggio 2002, n. 1279 del 28 novembre 2002 e n. 215 del 1º aprile 2004, coi nominativi risultanti dai suddetti verbali finali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2003, n. 4102, concernente il primo riordino del sistema organizzativo dell'Amministrazione regionale;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali n. RAF/1/5 del 12 dicembre 2003;

VISTO l'articolo 26, comma 6, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'articolo 51 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come inserito dall'articolo 19 della legge regionale n. 4/2004;

DECRETA

Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, i nominativi di cui all'allegato A) al presente decreto, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 agosto 2004

per il Direttore del Servizio:
IL VICE DIRETTORE CENTRALE: BARZAN

Allegato A)

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, N. 30

Cognome e nome	*Data di nascita*
Abbatessa Donato	7 novembre 1953
Antonacci Stefano	29 agosto 1967
Bernabè Ivan	19 aprile 1969
Bosco Alessandro	24 giugno 1951
Carnelutti Gabriele	26 gennaio 1945
Cesaratto Arnaldo	20 giugno 1945
Cicutti Nicola	6 giugno 1966
Cidin Silverio	7 novembre 1955
Ciotti Gino	23 aprile 1940
Conforto Mario	9 aprile 1949
Coppo Athos	3 giugno 1933
Corazzola Ernesto	16 febbraio 1963
Corso Renzo	16 aprile 1943
Cucignato Luciano	3 luglio 1959
Cumin Daniele	29 luglio 1953
Curioso Naiaretti Edi	30 luglio 1946
Da Pozzo Franco	10 settembre 1951
De Cecco Carlo Alberto	19 febbraio 1967
Delli Zotti Paolo	13 maggio 1972
Di Gianantonio Luca	3 luglio 1970
Dorotea Vittorino	28 febbraio 1953
Dovigo Sergio	18 luglio 1945
Filippi Lino	29 ottobre 1944
Filipponi Giuseppe	4 ottobre 1938
Furlanut Claudio	9 luglio 1964
Galante Costantino	24 ottobre 1975
Gardin Pietro	24 agosto 1960
Garlatti Mauro	8 novembre 1961
Gervasoni Giovanni	8 gennaio 1963
Gherbezza Franco	9 febbraio 1942
Grossi Giuseppina	7 ottobre 1932

Gruarin Renato	29 luglio 1951
Komjanc Beniamin	17 giugno 1966
Lancerotto Gianluigi	24 dicembre 1951
Lesa Gianpaolo	8 luglio 1959
Levan Sandro	28 dicembre 1956
Luca Ferdinando	26 settembre 1941
Macoratti Giampaolo	17 luglio 1953
Malisan Gianfranco	26 luglio 1942
Maraz Miliano	5 luglio 1944
Marchese Ilario	16 ottobre 1968
Martinis Fiorenzo	4 ottobre 1949
Massarutto Renzo	1 dicembre 1958
Mattioni Severino	8 dicembre 1960
Medeot Fabio	7 ottobre 1960
Mingone Paolo	29 giugno 1961
Monestier Renato	13 aprile 1946
Muzzatti Renato	10 novembre 1958
Nobile Claudio	2 giugno 1954
Ossena Giancarlo	12 giugno 1960
Palleva Natalino	12 marzo 1945
Pallich Sergio	10 agosto 1936
Pampagnin Renato	9 giugno 1952
Paulon Aldo	13 maggio 1948
Pellizon Piero	4 novembre 1936
Petri Sergio	15 maggio 1946
Pezzin Fabiano	5 ottobre 1945
Picco Oscar	19 dicembre 1958
Piuca Luciano	3 settembre 1946
Ponzi Graziano	26 febbraio 1944
Roncarati Piercarlo	25 gennaio 1944
Russo Massimiliano	15 ottobre 1951
Seculin Lucio	14 giugno 1959
Segat Amedeo	4 dicembre 1951
Serafin Silvio	8 aprile 1951
Siega Italico	25 settembre 1940

Squecco Glauco	16 gennaio 1955
Suc Zarko	27 gennaio 1954
Tatto Giuliano	7 dicembre 1949
Tolazzi Umberto	30 settembre 1964
Troncar Claudio	30 ottobre 1951
Valmassoni Bonifacio	28 ottobre 1958
Venuto Franco	1 settembre 1946
Vogrig Claudio	25 agosto 1965
Zanier Lucio	31 agosto 1946
Zanolla Alberto	5 giugno 1942
Zavagno Arturo	7 agosto 1943
Zearo Luigino	18 gennaio 1960

VISTO: IL VICE DIRETTORE CENTRALE: BARZAN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1783.

Legge regionale 23/1965 articolo 1, punto 4, lettera a) - Contributi pubblicazioni periodiche. Riparto per l'anno 2004. (Euro 180.500,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali», e in particolare l'articolo 1, punto 4, lettera a), che autorizza, tra l'altro, l'Amministrazione regionale a concedere sovvenzioni a sostegno delle pubblicazioni periodiche, anche su supporto informatico e a diffusione elettronica on line, ivi compresi gli studi e le documentazioni aventi carattere di regolare periodicità, nonché dei notiziari informativi radiotelevisivi, che abbiano la caratteristica di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0477/Pres. del 24 novembre 1993, che ha approvato il regolamento relativo alle modalità per la concessione di dette sovvenzioni;

VISTA la deliberazione n. 2903 del 28 giugno 1996, registrata alla Corte dei conti il 23 agosto 1996, registro 2, foglio 38, con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato i criteri per la concessione delle sovvenzioni di cui trattasi, nonché quelli di esclusione dal piano di riparto, sostituendo quelli in precedenza approvati con deliberazione n. 6346 del 25 novembre 1992;

VISTA la deliberazione n. 2536 del 29 agosto 1997, registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1997, registro 1, foglio 369, con la quale la Giunta regionale ha demandato al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni tutti i compiti inerenti all'istruttoria delle domande di contributo concernenti, tra l'altro, le sovvenzioni in parola;

VISTA la deliberazione n. 778 del 2 aprile 2004, registrata alla Ragioneria generale il 26 aprile 2004, che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ha approvato gli obiettivi ed il programma da attuare nel corso dell'anno 2004 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, anche in relazione a quanto previsto dal richiamato articolo 1, punto 4, lettera a) della legge regionale 23/1965;

CONSIDERATO che per l'anno 2004 sono pervenute all'Amministrazione regionale numerose domande volte a richiedere la concessione delle sovvenzioni di cui trattasi, ai sensi del succitato Regolamento D.P.G.R. n. 0477/Pres.;

PRESO ATTO che i criteri di valutazione e di esclusione di cui alla summenzionata deliberazione della Giunta regionale n. 2903/1996 rispondono alla generale motivazione di privilegiare gli obiettivi e le finalità della legge, la qualità e l'importanza delle iniziative proposte, l'affidabilità dei soggetti richiedenti, nonché di evitare la duplicazione degli interventi e la dispersione dei limitati fondi pubblici disponibili;

RITENUTO, in particolare, di non ammettere a finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione della Giunta regionale n. 2903/1996:

- le pubblicazioni e i notiziari informativi i cui contenuti non siano prevalentemente connessi a problematiche socioculturali ed economiche di interesse regionale;
- le iniziative presentate da Comuni, Province, Comunità montane, Aziende socio-sanitarie, enti e uffici turistici, Pro Loco;
- le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari, nonché tutte le altre iniziative che abbiano rilevanza solamente per gli interessi propri di categorie e settori limitati;
- le pubblicazioni aventi carattere generale, tecnico-scientifico e specialistico;
- le pubblicazioni di scarso peso contenutistico o di modestissima veste grafica;
- le iniziative aventi carattere politico-sindacale;
- le pubblicazioni con meno di un anno di vita.

ATTESO altresì di procedere alla ripartizione delle iniziative ammesse a finanziamento in fasce omogenee per dimensioni qualitative, considerando prioritarie le iniziative incluse nella fascia «A» di cui al Prospetto «1», allegato alla presente deliberazione, e non prioritarie le domande incluse nella fascia «B» di cui al Prospetto «2», pure allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO a tal fine di considerare prioritarie, ai fini della quantificazione del contributo da concedere a ciascuna iniziativa ammessa, le pubblicazioni e i notiziari informativi maggiormente rispondenti alla finalità di divulgare la conoscenza delle problematiche socioculturali ed economiche di interesse regionale e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;

RICHIAMATI i seguenti criteri valutativi, nel rispetto di quanto previsto dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 2903/1996:

- livello di connessione delle iniziative con la realtà socioculturale ed economica della Regione;
- livello di diffusione territoriale delle iniziative;
- livello di interesse delle iniziative in rapporto alla collettività coinvolta;
- target degli utenti di riferimento;
- livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;

ATTESO che, in conformità a quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2903/1996, costituiscono altresì criteri di valutazione delle iniziative proposte:

- la verifica di coerenza e congruità del quadro economico previsionale presentato a corredo della domanda, con particolare riferimento alle ulteriori previsioni di copertura finanziaria indicate dal soggetto proponente e all'eventuale apporto di risorse proprie;
- la qualità del contenuto formale dell'iniziativa, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva;
- la tiratura o il numero di notiziari giornalieri trasmessi;
- la periodicità o la frequenza giornaliera dei notiziari trasmessi;
- la presenza o meno di pubblicità e l'incidenza percentuale della stessa;
- le modalità di diffusione dell'iniziativa, con particolare riferimento all'eventuale gratuità della diffusione stessa;
- il numero di pagine e la data di uscita del primo numero della pubblicazione;

PRESO ATTO, pertanto, dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni in ordine alla regolarità e alla completezza della documentazione presentata e ai termini di presentazione delle richieste e tenuto conto altresì dei sopra richiamati criteri di priorità e di valutazione, nonché di esclusione, delle iniziative proposte;

RITENUTO quindi di autorizzare la concessione delle sovvenzioni per l'anno 2004 a favore delle pubblicazioni periodiche, degli studi e delle documentazioni, nonché dei notiziari informativi radiotelevisivi, come specificato nei Prospetti «1» e «2», allegati alla presente deliberazione, per l'ammontare a fianco di ciascun beneficiario indicato, per un totale complessivo di euro 180.500,00, a carico del capitolo 420 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

RITENUTO altresì di escludere dal piano di riparto le iniziative elencate nel prospetto «3», pure allegato alla presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascun richiedente indicate;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, punto 4, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, la concessione delle sovvenzioni, per l'anno 2004, a favore delle pubblicazioni periodiche, degli studi e delle documentazioni, nonché dei notiziari informativi radiotelevisivi, come specificato nei Prospetti «1» e «2» allegati alla presente deliberazione, per l'ammontare a fianco di ciascun beneficiario indicato, per l'importo complessivo di euro 180.500,00.

2. Di imputare il relativo importo a carico del capitolo 420 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

3. Di escludere dal piano di riparto le iniziative elencate nel Prospetto «3», allegato alla presente deliberazione, per le motivazioni ivi indicate.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Prospetto «1»

L.R. 23/1965, art. 1, p.4, lett. a)

PIANO RIPARTO 2004

FASCIA "A" INIZIATIVE PRIORITARIE

N.	PUBBLICAZIONE	RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
1	AGRIBUSINESS PAESAGGIO & AMBIENTE	CISAPA - c/o DIP. BIOLOGIA ECON. AGRO INDUSTR - UD	3.000,00
2	ANTICHITA' ALTOADRIATICHE	CENTRO DI ANTICHITA' ALTOADRIATICHE	2.700,00
3	AQUILEIA NOSTRA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA	2.900,00
4	ARCHEOGRAFO TRIESTINO	SOCIETA' DI MINERVA	2.900,00
5	ARTE DOCUMENTO	CENTRO PROMOZ. LAUREA IN STORIA E TUTELA BENI CULTURALI	3.000,00
6	ATTI E MEMORIE	SOCIETA' ISTRIANA ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA	2.700,00
7	BISIACARIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE BISIACA	2.500,00
8	BOLLETTINO DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE	GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE	2.500,00
9	BORGOLAURO	FAMEIA MUIESANA	2.400,00
10	EVENTI	EURO '92 S.a.s.	2.600,00
11	FRIULI NEL MONDO	ENTE FRIULI NEL MONDO	2.700,00
12	HYDRORES INFORMATION ANNUARIO 2004	HYDRORES S.A.S RICERCHE MARINE APPLICATE	2.500,00
13	IL FRIULI	EDITORIALE IL FRIULI S.R.L.	3.800,00
14	IL MERIDIANO DI TRIESTEOGGI	MEDIA 2000 S.R.L.	3.000,00
15	IL MOMENTO	ASSOCIAZIONE PRESENZA E CULTURA	2.800,00
16	IL NUOVO COMUNE	A.N.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA	2.600,00
17	IL NUOVO FVG	EDITORIALE NUOVO FRIULI SCARL	3.800,00
18	IL PAESE	GRAPHICA SCARL	2.800,00
19	IL PONTE	IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDITORIALE A R.L	2.600,00
20	IL POPOLO	OPERA "ODORICO DA PORDENONE"	4.800,00
21	IL TERRITORIO	CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE	2.500,00
22	INCONTRI	CENTRO FRIULANO DI STUDI "IPPOLITO NIEVO"	2.400,00
23	ISIG - TRIMESTRALE DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE	I.S.I.G. - ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE	3.000,00
24	ISONZO SOCA	TRANSMEDIA S.P.A.	2.800,00
25	LA PANARIE RIVISTA FRIULANA DI CULTURA	LA NUOVA BASE EDITRICE LNB	2.600,00
26	LA VITA CATTOLICA	EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.R.L.	5.300,00
27	LE TRE VENEZIE	GRAFICHE ANTIGA S.R.L.	3.300,00
28	LISONZ	ASSOCIAZIONE CULTURALE BISIACA	2.500,00
29	METODI E RICERCHE. RIVISTA DI STUDI REGIONALI	CENTRO STUDI REGIONALI	2.500,00
30	NUOVE PAGINE COOPERATIVE	EDITORIALE NUOVO FRIULI SCARL	2.500,00
31	QUADERNI DEL CENTRO STUD ECONOMICO-POL. "E. VANONI"	CENTRO STUDI ECON.-POLITICI "E. VANONI" DI TRIESTE	2.700,00
32	QUADERNI FRIULANI DI ARCHEOLOGIA	SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA ONLUS	2.800,00
33	QUADERNI GIULIANI DI STORIA	DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA	2.700,00
34	RADIO NUOVA TRIESTE	ASSOCIAZIONE RADIO NUOVA TRIESTE	2.300,00
35	RADIO SPAZIO 103	RADIO SPAZIO 103 S.R.L.	2.500,00
36	RADIOATTIVITA'	FINMEDIA S.R.L.	2.300,00
37	STUDI GORIZIANI	BIBLIOTECA STATALE ISONTINA	2.800,00
38	TRIESTE ARTECULTURA	HAMMERLE EDITORI	2.500,00
39	VITA NUOVA	DIOCESI DI TRIESTE	5.000,00

L.R. 23/1965, art. 1, p.4, lett a)

RIPARTO 2004

FASCIA "A" INIZIATIVE PRIORITARIE

N.	PUBBLICAZIONE	RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
40	VOCE ISONTINA	ARCIDIOCESI DI GORIZIA	5.000,00
		TOTALE	118.600,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Prospetto «2»

L.R. 23/1965, art. 1, p.4, lett. a)

PIANO RIPARTO 2004

FASCIA "B" INIZIATIVE NON PRIORITARIE

N.	PUBBLICAZIONE	RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
1	ALPI GIULIE	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE- CAI SEZ. TS	1.400,00
2	ALPINANDO	CAI - SEZIONE DI CERVIGNANO DEL FRIULI "G. GERVASUTTI"	1.100,00
3	ALPINISMO GORIZIANO	CAI - SEZIONE DI GORIZIA	1.300,00
4	ALPINISMO TRIESTINO	ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - SEZ. CAI DI TS	1.400,00
5	ALTO FRIULI	OMNIGRAF S.n.c. di AZZOLA ARMANDO & C.	1.100,00
6	AMICI DEI MUSEI	ASSOCIAZIONE UDINESE AMICI DEI MUSEI E DELL'ARTE	1.300,00
7	BLOCK NOTES	PROMECON AZIENDA SPECIALE CCIAA PORDENONE	1.100,00
8	CAPRICCIO DI STRAUSS	ACCADEMIA LIRICA "A. RAPETTI BASSI"	1.200,00
9	CASTELLI	CONSORZIO SALVAGUARDIA CASTELLI STORICI DEL FVG	1.300,00
10	CHORALIA	U.S.C.I. FRIULI VENEZIA GIULIA	1.200,00
11	CINEMAZERO/NOTIZIE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO	1.200,00
12	COMUNITA' CHERSINA	SOCIETA' F. PATRIZIO DELLA COMUNITA' CHERSINA	1.200,00
13	DOMENICA SPORT	ASSOCIAZIONE LA VOCE	1.100,00
14	FOGOLAR FURLAN	FOGOLAR FURLAN ASSOCIAZIONE FRIULANI RES. A ROMA	1.300,00
15	FUCINE MUTE	ENRICO BARAVOGLIA	1.400,00
16	FUCINEWS	FUCINE DI E.BARAVOGLIA E S.SMERAGLIUOLO s.n.c.	1.400,00
17	HELP! LA PAROLA AGLI ESPERTI	NEWS DI PIERPAOLO GREGORI	1.200,00
18	HO UN SOGNO	ASSOCIAZIONE PROIEZIONE PETERS	1.200,00
19	IL MENSILIANO	MICHELANGELO CASTELLARIN	1.200,00
20	IL TRUC	CENTRO DI INIZIATIVA CULTURALE DI CIVIDALE	1.300,00
21	IN ALTO	SOCIETA' ALPINA FRIULANA SEZ. CAI DI UDINE	1.200,00
22	KADMOS	ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULT. MITTELEUROPEI	1.300,00
23	LA BANCARELLA	MEDIA SERVICE S.R.L.	1.100,00
24	LA BASSA	ASSOCIAZIONE CULT. STUDIO DELLA FRIULANITA' LAT. E PORT.	1.300,00
25	LA CITTA'	ASSOCIAZIONE LA VOCE	1.300,00
26	LA DOLCE VITA	PROJECTO S.R.L.	1.100,00
27	LA LOGGIA	ASSOCIAZIONE PROPORDENONE - ONLUS	1.300,00
28	LA NUOVA VOCE GIULIANA	ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITA' ISTRIANE	1.400,00
29	LA VOCE DEL FRIULI ORIENTALE	CIRCOLO CULTURALE "JACOPO STELLINI"	1.400,00
30	L'AGENDA DEGLI SPETTACOLI IN FVG	ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTETICAMENTE	1.200,00
31	L'AMMINISTRATORE LOCALE	FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE S.R.L.	1.300,00
32	LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA	MEDIA SERVICE S.R.L.	1.100,00
33	MILLESERVIZI PER L'IMMAGINE	EDITRICE RADIO TELEVISIVA FRIULANA DI B. PERES & C. S.A.S.	1.100,00
34	MITTELEUROPA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MITTELEUROPA	1.300,00
35	MUSICOLOGI.COM - IL PORTALE DELLA MUSICA IN FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSOCIAZIONE MUSICOLOGI	1.100,00
36	NICKELODEON	CENTRO ESPRESSIONI CINEMATOGRAFICHE	1.200,00
37	NTWK - NETWORK CAFFE'	FABIO FIERAMOSCA	1.300,00
38	NUOVA INIZIATIVA ISONTINA	CENTRO STUDI POLITICI, ECON. SOCIALI " SEN. A. RIZZATTI"	1.400,00

L.R. 23/1965, art. 1, p 4, lett. a)

RIPARTO 2004

FASCIA "B" INIZIATIVE NON PRIORITARIE

N.	PUBBLICAZIONE	RICHIEDENTE	CONTRIBUTO
39	RADIOATTIVITA' SPORT	FINMEDIA S.R.L.	1.200,00
40	RADIOFRAGOLA	COOPERATIVA SOCIALE LA PIAZZETTA A R.L - ONLUS	1.100,00
41	RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L.	1.300,00
42	SEMIDE - VOS FURLANE	ASSOCIAZIONE SEMIDE ONLUS	1.200,00
43	SPETTACOLO IN REGIONE	ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.300,00
44	SPORTPORDENONE	EURO '92 S.a.s.	1.200,00
45	TELEMARE	G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.	1.100,00
46	TEMPI E CULTURA	I.R.C.I.-ISTITUTO REG. CULTURA ISTRIANO- FIUM-DALM.	1.300,00
47	TERZA PAGINA	CIRCOLO COMUNALE DI CULTURA "NICOLO' TREVISAN"	1.200,00
48	TRIESTE A TEATRO	TEATRO STABILE FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.200.00
49	UDINE TEATRO	ACAD-ASSOCIAZIONE CULT. AMICI DELLA DANZA	1.200,00
50	VALUTAZIONE AMBIENTALE	EDICOM S.A.S. DI MARUSIG FABRIZIO & C.	1.300,00
		TOTALE	61.900,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Prospetto «3»

L.R. 23/1965 art. 1, p.4, lett. a)

PIANO RIPARTO 2004

INIZIATIVE ESCLUSE

N.	PUBBLICAZIONE	RICHIEDENTE	MOTIVO ESCLUSIONE
1	ANGOLO NEWS	ANGOLO ONLUS	non conforme agli obiettivi di legge
2	ARTE IN FRIULI ARTE A TRIESTE	EDIZIONI DELLA LAGUNA S.R.L.	art. 1, c. 2, lett. d) DGR 2903/1996 (meno di un anno di vita)
3	BIOGUIDA - ITINERARI DELLO SPIRITO	PPBI - BIOCOMUNICAZIONE DI P.BON	non conforme agli obiettivi di legge
4	BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE TRIESTINI E GORIZIANI IN ROMA	ASSOCIAZIONE TRIESTINI E GORIZIANI IN ROMA	art.1, c. 2, lett. c) DGR 2903/1996 (scarso peso contenutistico e mod. veste grafica)
5	CIRCOLI AZIENDALI DEL FRIULI	COORDINAMENTO CIRCOLI AZIENDALI DEL FRIULI	art.1, c. 1, lett. b) DGR 2903/1996 (carattere interno)
6	FRUS	CIRCOLO DIDATTICO DI SPILIMBERGO	art.1, c. 1, lett. b) DGR 2903/1996 (carattere interno)
7	FUTURIBILI	I.S.I.G. - ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZ.	non conforme agli obiettivi di legge
8	GJORNAL FURLAN DES SIENCIS	SOCIETA' SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRIULANA	art.1, c.1, lett. d) DGR 2903/1996 (contenuto generale- tecnico-scientifico)
9	GRIFFITHIANA	LA CINETECA DEL FRIULI	non conforme agli obiettivi di legge
10	IL BARBACIAN	ASSOCIAZIONE PRO SPILIMBERGO	art.1, c.1, lett. a) DGR 2903/1996 (Pro Loco)
11	INTERPRETARE	CAMPANOTTO EDITORE	non conforme agli obiettivi di legge
12	JULIET	ASSOCIAZIONE JULIET	non conforme agli obiettivi di legge
13	LA VOCE	ANDOSITALIA ONLUS	art.1, c. 2, lett. c) DGR 2903/1996 (scarso peso contenutistico e mod. veste grafica)
14	L'APE	PRO LOCO COMUNITA' DI MORTEGLIANO LAVAR. E CHIAS.	art.1, c.1, lett. a) DGR 2903/1996 (Pro Loco)
15	L'ARCHITETTURA NATURALE	EDICOM S.A.S. DI MARUSIG FABRIZIO & C.	non conforme agli obiettivi di legge
16	L'ASTUCCIO	ENTE REG. TEATRALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA	art.1, c. 1, lett. b) DGR 2903/1996 (carattere interno)
17	NUOVA ATLETICA. RICERCA IN SCIENZE DELLO SPORT	ASSOCIAZIONE NUOVA ATLETICA DAL FRIULI	non conforme agli obiettivi di legge
18	PENSIERO E AZIONE	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	art.1, c. 2, lett. c) DGR 2903/1996 (scarso peso contenutistico e mod. veste grafica)
19	PERIMMAGINE	COMITATO TINA MODOTTI	non conforme agli obiettivi di legge
20	SALUTE E PREVENZIONE	LEGA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	non conforme agli obiettivi di legge
21	SCIENZA @ TRIESTE.IT	FONDAZIONE INTERNAZ. TS PER IL PROG. E LIB. DELLE SCIENZE	art.1, c.1, lett. d) DGR 2903/1996 (contenuto generale-tecnico-scientifico)
22	SEGNALAZIONI	ASSOCIAZIONE FRANCO BASAGLIA	non conforme agli obiettivi di legge
23	TRIESTE CONTEMPORANEA	COMITATO TRIESTE CONTEMPORANEA	non conforme agli obiettivi di legge
24	UNIONE NEWS	MULTIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	non conforme agli obiettivi di legge
25	ZETA	CAMPANOTTO EDITORE	non conforme agli obiettivi di legge

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2004, n. 2052.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 - Definizione degli obiettivi e dei programmi ed emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione generale della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

RITENUTO di provvedere per quanto attiene alle competenze della Direzione generale della Regione, definite con propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, le relative risorse e le priorità, nonché emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per le attività di competenza della Direzione generale della Regione, come specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Atto programmatico per l'anno 2004 della Direzione generale della Regione

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1)

Premessa

La Direzione generale, come previsto dalla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modificazioni e integrazioni, svolge funzioni di impulso della gestione della Regione, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza anche attraverso la semplificazione amministrativa e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

Inoltre, la Direzione generale medesima assicura le attività di supporto al Comitato di direzione, al Nucleo di valutazione nonché alla Conferenza dei dirigenti.

L'attività della Direzione è tesa all'introduzione, diffusione e aggiornamento dei meccanismi di pianificazione, programmazione e controllo nonché a migliorare e rendere più efficace la comunicazione interna ed esterna al fine di assicurare una adeguata circolazione delle informazioni ed una piena valorizzazione delle attività istituzionali.

La Direzione provvede infine, in stretta collaborazione con la direzione centrale preposta, alla promozione di tutte le iniziative di formazione e qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane.

Alle dipendenze della Direzione generale operano l'Ufficio della comunicazione, il Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi e il Servizio affari amministrativi, contabili e generali.

L'Ufficio della comunicazione:

a) opera ai fini di migliorare e rendere più efficace la comunicazione istituzionale garantendo la promozione dell'attività della Regione attraverso tutte le forme espressive sia tradizionali che multimediali;

b) gestisce, attraverso appositi uffici, le relazioni con il pubblico;

c) definisce, gestisce e sovrintende all'applicazione del coordinato d'immagine;

d) definisce, gestisce e coordina, d'intesa con le Direzioni competenti, gli strumenti di comunicazione internet e intranet;

e) promuove e organizza eventi, manifestazioni e convegni finalizzati alla miglior conoscenza dell'attività della Regione;

f) fornisce consulenza e supporto a tutti gli uffici in tema di promozione e marketing dei servizi della Regione.

Al Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi sono state attribuite le seguenti funzioni:

a) cura l'analisi di impatto della regolazione nella Amministrazione regionale ed a tal fine:

   1) elabora, propone ed applica, anche in via sperimentale, modelli e metodi per l'analisi di impatto della regolazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

   2) adotta sistemi di valutazione preventiva dell'impatto normativo;

   3) garantisce il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi, riferendo periodicamente all'organo politico anche attraverso l'applicazione delle clausole valutative;

   4) verifica con sistematicità il grado di fattibilità delle leggi con una istruttoria funzionale per obiettivi del testo normativo e predisponendo schede di analisi di fattibilità amministrativa, di analisi d'impatto della nuova normativa sulla situazione legislativa esistente e di analisi d'impatto sui destinatari, sui cittadini e sulle imprese;

b) verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa nei suoi aspetti di funzionamento e di governo rispetto agli obiettivi nonché verifica la congruenza tra politiche e obiettivi e tra comportamenti e misure organizzative e procedimentali adottate rispetto ai risultati ed alle finalità dell'azione amministrativa;

c) elabora proposte per la semplificazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa;

d) supporta l'attività di valutazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 18/1996 con referti, analisi e ricerche.

Il Servizio affari amministrativi, contabili e generali, infine, svolge le attività amministrative e contabili di competenza della Direzione generale e ne cura gli affari generali.

In relazione alle competenze sopra descritte, viene di seguito stabilito il programma per l'anno 2004, suddiviso nei vari settori di intervento.

Ufficio della comunicazione

L'Ufficio fornisce consulenza e supporto alle Direzioni centrali su iniziative in tema di promozione dell'immagine, dell'attività di comunicazione, dei programmi e di ogni altra attività con valenza esterna che viene realizzata dalle strutture regionali.

L'attività dell'ufficio si suddivide in quattro settori di intervento: 1) organizzazione di eventi; 2) comunicazione istituzionale; 3) e-net; 4) relazioni con il pubblico.

Organizzazione di eventi

Risorse

Capitolo 404 del documento tecnico allegato al bilancio per l'anno 2004.

«Spese per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale»

Stanziamento	Euro 335.000,00
Disponibilità all'impegno	Euro 335.000,00
Disponibilità al pagamento	Euro 320.000,00

(le disponibilità sopra esposte, determinate alla data odierna in attuazione del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2004, potranno essere oggetto di revisioni compensative in corso d'anno).

Obiettivi

Il settore svolge le attività di organizzazione e di coordinamento e di calendarizzazione della comunicazione diretta della Giunta regionale e delle Direzioni centrali, con produzione di eventi ed organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati alla migliore conoscenza dell'attività svolta e programmata dalla Regione.

Vengono quindi attuate tutte le procedure necessarie all'organizzazione di convegni, seminari, conferenze ed altre iniziative di promozione e di informazione su temi di interesse e di competenza, verificate, in ordine alla concreta fattibilità, dal Direttore della comunicazione.

Priorità

È assicurata l'organizzazione delle campagne informative di promozione dei grandi eventi regionali: «Mittelfest» a Cividale del Friuli, le mostre collocate nella sede di Villa Manin di Passariano nell'ambito del nuovo Centro d'arte contemporanea, ed altre iniziative d'intesa con l'Assessorato alla cultura.

Con gli altri settori dell'Ufficio della comunicazione deve essere dato il massimo risalto alle attività relative al «Premio per l'innovazione».

Gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo 404 sono delegate al Direttore della comunicazione.

L'effettuazione delle spese, in conformità al regolamento emanato con D.P.Reg. 28 luglio 2004, n. 0248/Pres. (in fase di registrazione), avverrà in economia su disposizione del Direttore della comunicazione e tramite ordine di accreditamento emesso a favore del funzionario delegato della Direzione generale.

Comunicazione istituzionale

Risorse

Capitolo 901 del documento tecnico allegato al bilancio per l'anno 2004.

«Finanziamento del progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione Friuli-Venezia Giulia»

Stanziamento	Euro 50.000,00
Disponibilità all'impegno	Euro 50.000,00
Disponibilità al pagamento	Euro 50.000,00

(le disponibilità sopra esposte, determinate alla data odierna in attuazione del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2004, potranno essere oggetto di revisioni compensative in corso d'anno).

Obiettivi e priorità

Il Settore definisce, gestisce e sovrintende all'applicazione del coordinato d'immagine, vale a dire la creazione di un sistema unico di grafica per ogni direzione, ufficio, servizio e settore dell'Amministrazione regionale, curandone le relative procedure.

Il coordinato d'immagine prevede la definizione e la stilizzazione del nuovo logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la sua declinazione per gli usi istituzionali e promozionali che l'Ente intenda farne.

Gestione delle risorse finanziarie

La Giunta regionale adotta le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo 901.

Risorse

Capitolo 1563 del documento tecnico allegato al bilancio per l'anno 2004.

«Spese per la stampa e la diffusione di bollettini, manifesti e giornali murali, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni nonché per la realizzazione e la diffusione di prodotti televisivi, fotografici e multimediali al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione»

Stanziamento	Euro 600.000,00
Disponibilità all'impegno	Euro 600.000,00
Disponibilità al pagamento	Euro 320.250,00

(le disponibilità sopra esposte, determinate alla data odierna in attuazione del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2004, potranno essere oggetto di revisioni compensative in corso d'anno).

Obiettivi

È previsto un progetto di comunicazione istituzionale che abbia come fine ultimo la migliore visibilità dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda attività, manifestazioni, eventi e iniziative, attraverso consulenza e supporto a tutti gli uffici e apparati regionali in tema di promozione e marketing.

È prevista l'ideazione e la realizzazione di:

a) brochure, depliant, folder e materiale promozionale;

b) premio per l'innovazione: cura, gestione e sviluppo del medesimo;

c) progetti editoriali legati alla comunicazione interna (ideazione di una newsletter destinata a tutti i dipendenti della Regione e incentrata sull'attività istituzionale dell'ente) e alla comunicazione esterna (progettazione di un periodico rivolto ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia - uscite quadrimestrali - che illustri l'attività dell'Ente in numeri monografici e dedicati di volta in volta a tutte le direzioni). Coordinamento editoriale, cura dell'immagine grafica, e dei contenuti del prodotto;

d) piani di comunicazione: pianificazione e prenotazione spazi pubblicitari sui media locali, nazionali ed esteri;

e) produzione di supporti multimediali;

f) affissione e diffusione manifesti.

Priorità

Nell'ambito degli obiettivi sopra enunciati costituiscono priorità:

a) la realizzazione di un progetto grafico per la divulgazione dell'attività della Regione attraverso un periodico;

b) il coordinamento delle attività di comunicazione delle aziende e delle associazioni partecipate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo 1563 sono delegate al Direttore della comunicazione.

L'effettuazione delle spese, in conformità al regolamento emanato con D.P.Reg. 28 luglio 2004, n. 0248/Pres. (in fase di registrazione), avverrà in economia su disposizione del Direttore della comunicazione e tramite ordine di accreditamento emesso a favore del funzionario delegato della Direzione generale.

E-net

Obiettivi

Sito internet

È necessario:

a) garantire la trasparenza sulle attività dell'Ente fornendo servizi reali al cittadino;

b) realizzare un «centro risorse» anche per operatori economici, professionisti, giovani;

c) creare una «rete collaborativa» attraverso la realizzazione di servizi che prevedano il coinvolgimento diretto di altre istituzioni;

d) promuovere il territorio attraverso lo sviluppo di sezioni informative che consentano una sua maggiore fruibilità.

Sito intranet

È necessario:

a) condividere metodologie di lavoro e processi organizzativi;

b) sviluppare una nuova cultura comunicativa attraverso la trasmissione, la condivisione, la definizione delle conoscenze e la realizzazione degli obiettivi dell'azione amministrativa in un'ottica di innovazione;

c) ottimizzare la comunicazione esterna e migliorare i servizi di interesse pubblico (Internet - URP)

Priorità

Sito internet

a) adeguare la struttura e i contenuti del sito al nuovo modello comunicativo;

b) far assumere alla Regione il ruolo di «guida nell'innovazione» e modernizzare i servizi regionali;

c) migliorare l'efficacia della comunicazione cittadino/istituzione e ampliare la «rete» con le istituzioni, imprese, centri di ricerca;

d) sostenere le strategie della Regione nei rapporti internazionali;

e) valorizzare le diverse identità linguistiche e culturali presenti sul territorio;

Sito intranet

a) adeguare la struttura e i contenuti del sito attuale alla rinnovata concezione della comunicazione interna;

b) sviluppare un progetto di fattibilità in ordine agli obiettivi sopra elencati.

Relazioni con il pubblico

Obiettivi

L'obiettivo per il Settore è quello di porre l'URP regionale quale capofila nella realizzazione di una rete tra gli URP del Friuli-Venezia Giulia, assumendo una funzione di coordinamento che garantisca la condivisione delle informazioni tra le P.A. del territorio regionale, e possa dare impulso alla realizzazione di una comunicazione sempre più efficace con il cittadino/utente.

Si intende procedere con l'avvio di un progetto pilota, nella città di Gorizia, nell'ottica della realizzazione di sportelli polifunzionali in sedi unificate con gli altri Enti pubblici del territorio, della condivisione on line delle banche dati, dell'attuazione di progetti comuni (ad esempio, la semplificazione del linguaggio burocratico e la misurazione della customer/citizen satisfaction).

Saranno razionalizzati i flussi informativi interni e sarà realizzato un nuovo applicativo per la creazione della banca dati dei procedimenti, la visualizzazione del flusso documentale, la diretta pubblicazione sul portale Intranet/Internet delle informazioni di interesse collettivo.

Il personale che sarà preposto agli sportelli URP sarà adeguatamente formato nel rispetto delle indicazioni stabilite nella specifica normativa nazionale.

Priorità

Le priorità per la realizzazione del nuovo URP regionale sono:

a) l'individuazione e la formazione del personale per gli sportelli;

b) la razionalizzazione dei flussi informativi e la realizzazione del nuovo applicativo per la comunicazione interna;

c) l'avvio del progetto pilota nella città di Gorizia.

Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi

Il tema della complessità della legislazione e della necessità di individuare strumenti adeguati per governarla costituisce da tempo preoccupazione dei Governi e degli organismi legislativi a tutti i livelli, comunitario, nazionale e regionale.

Nel corso degli ultimi anni si è progressivamente imposta una generale politica di riordino, semplificazione e miglioramento della legislazione.

Anche la Regione si è posta con forza il problema di «legiferare meglio» e si è assunta l'impegno della semplificazione dell'ambiente regolamentare per addivenire ad un tessuto normativo chiaro, efficace e pratico su un mercato in rapida evoluzione, con beneficio dei cittadini e delle imprese, per una sostanziale riduzione dei costi da questi stessi sopportati a causa della complessità del sistema.

Il processo di miglioramento della legislazione in atto trova supporto nell'introduzione nell'ordinamento regionale di due principali strumenti di razionalizzazione: la programmazione legislativa e l'applicazione di un approccio sistematico di valutazione d'impatto delle iniziative sostanzialmente legislative.

In tale ottica, il Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi sovrintende per la parte di competenza della Direzione generale alla stesura e al monitoraggio del programma legislativo regionale e partecipa alla formulazione delle proposte di disegni di legge di semplificazione normativa.

Ad esso è affidato, inoltre, il compito di effettuare l'analisi di impatto della regolazione regionale alla luce dei principi di riforma già individuati e segnatamente secondo le seguenti linee specifiche:

- riduzione del peso della regolamentazione amministrativa mediante la modifica del modo di normare, con l'individuazione di alternative alla regolamentazione stessa;

- riformulazione del processo di produzione normativa, che si sostanzia in un'accurata valutazione ex ante della necessità di una nuova regolamentazione, attraverso lo studio e la comparazione di diverse politiche pubbliche, anche con analisi degli effetti e proposta di modifiche delle discipline in atto;

– analisi ex post della regolamentazione per conoscere e valutare gli effetti concreti, la capacità di raggiungere gli obiettivi, le conseguenze sul mercato delle regole prodotte.

Obiettivi

In considerazione della recente istituzione del Servizio per la qualità e l'efficienza dei processi amministrativi, come inizio d'attività nel corso dell'anno sarà dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione limitatamente all'individuazione ed all'esame di alcuni casi pilota, nell'ottica di una graduale introduzione dell'AIR nell'ambito dell'attività normativa della Regione. I casi pilota verranno individuati sulla base della programmazione legislativa proposta ed alla cui formulazione partecipa il Servizio.

Nell'ambito degli obiettivi ci si propone anche di elaborare delle schede di analisi di impatto della regolazione in funzione istruttoria dei provvedimenti legislativi e regolamentari proposti dalle Direzioni centrali.

Per quanto attiene alla semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, si prevede di elaborare, in via sperimentale, un'ipotesi di semplificazione dei procedimenti amministrativi nei rapporti di concessione dei beni del demanio idrico e di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile regionale gestiti dalla Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali.

Si intende inoltre avviare, in collaborazione con le Direzioni centrali interessate, un programma di razionalizzazione delle procedure attinenti la gestione della laguna di Marano-Grado, di recente trasferimento alla Regione, anche attraverso il completamento delle pratiche di definizione della situazione giuridica relativa ai beni stessi e la devoluzione di funzioni in materia agli enti locali.

Tra gli obiettivi del Servizio figura, infine, il coordinamento ed il monitoraggio del generale processo di semplificazione delle procedure amministrative in attuazione da parte delle singole Direzioni centrali.

Priorità

Gli obiettivi individuati costituiscono altrettante priorità, che potranno essere graduate dal Direttore generale in rapporto a concrete esigenze operative manifestate.

Servizio affari amministrativi, contabili e generali

Risorse

Capitolo 900 del documento tecnico allegato al Bilancio per l'anno 2004.

«Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza»

Stanziamento	Euro 50.000,00
Disponibilità all'impegno	Euro 50.000,00
Disponibilità al pagamento	Euro 50.000,00

(le disponibilità sopra esposte, determinate alla data odierna in attuazione del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2004, potranno essere oggetto di revisioni compensative in corso d'anno)

Obiettivi

Il Servizio, oltre che curare gli affari generali della Direzione generale, garantirà alla medesima ed all'Ufficio della comunicazione il necessario supporto operativo attraverso l'acquisizione di:

a) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature ed attrezzature informatiche varie (hardware e software), materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed attrezzature ottiche ed elettroniche per la registrazione e la riproduzione di suoni ed immagini, apparecchi audiovisivi e televisivi, macchine e strumenti da calcolo, pannelli e lavagne luminose; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) materiali e attrezzature d'ufficio, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio, oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali, il cui acquisto risulti indifferibile o urgente;

sostenendo inoltre spese per:

e) organizzazione e svolgimento di iniziative formative e di qualificazione in relazione alle attività della Direzione generale nei confronti del Comitato di direzione e della conferenza dei dirigenti, ivi comprese le spese per colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio;

f) minuta rappresentanza.

Infine, il Servizio affari amministrativi, contabili e generali opererà per dare attuazione alle determinazioni della Direzione generale in ordine ai corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della Direzione medesima e delle strutture da essa dipendenti.

Priorità

Trattandosi di spese non determinabili rigidamente a priori, il Direttore generale valuterà di volta in volta le reali esigenze che si verranno a manifestare.

Gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo 900 sono delegate al Direttore generale.

L'effettuazione delle spese, in conformità al regolamento che sarà a tal fine predisposto, avverrà in economia su disposizione del Direttore generale e tramite ordine di accreditamento emesso a favore del funzionario delegato della Direzione generale.

La partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento del personale verrà autorizzata dal Direttore generale dandone contestuale comunicazione al Funzionario delegato e alla Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei servizi informativi per il pagamento delle spese di rispettiva competenza.

Scelta di gestione delle risorse finanziarie

Capitoli riservati alla gestione della Giunta regionale

Capitolo 901

Capitoli delegati alla gestione del Direttore generale

Capitolo 900

Capitoli delegati alla gestione del Direttore della comunicazione

Capitolo 404

Capitolo 1563

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2004, n. 2069.

Legge regionale 15/2004, articolo 3, comma 5 - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 ad oggetto «modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici»;

VISTO in particolare il comma 5 di detto articolo che aggiunge all'articolo 71 della legge regionale 14/2002 alcuni commi che dispongono:

- che le opere pubbliche e quelle dichiarate di pubblica utilità debbano rispettare la normativa sul superamento delle barriere architettoniche sin dalla fase preliminare e comprendere prioritariamente l'installazione di sistemi interni ed esterni all'opera che, tramite comunicazioni a raggi infrarossi, consentano l'informazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ai ciechi assoluti;
- che nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui sopra onde raccordarli a sistemi puntuali tattiloplantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi;
- che nelle aree urbane i Comuni, all'interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattiloplantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi;

ATTESO che detta normativa va comunque ad integrare il contenuto dell'articolo 71 della legge regionale 14/2002 che prevede l'impossibilità di concedere incentivi per la realizzazione di opere i cui progetti non rispettano la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

VALUTATO che l'applicazione generalizzata del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2004 potrebbe provocare oneri potenzialmente non coperti dai quadri economici dei progetti già approvati dagli enti beneficiari o comunque potrebbe rendere necessario il rifacimento delle progettazioni già eseguite con conseguente allungamento dei tempi per la realizzazione delle opere previste e con possibile economia di fondi per gli interventi finanziati con le risorse della competenza derivata;

ATTESO che il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2004 non esplicita in quale fase della procedura contributiva vada applicata la norma in questione;

CONSIDERATO anche che dal resoconto d'aula il relatore nel proporre la norma in questione ha comunque inteso riferire l'entrata in vigore della stessa solo «. . . per le opere e le progettazioni che verranno fatte dopo l'entrata in vigore della legge ...» (Atti consiliari IX legislatura - Discussioni - seduta del 27 aprile 2004 pag. (55) 50);

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), che dispone:

«1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonchè gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo»;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per fornire l'interpretazione applicativa dell'atto normativo specificando che esso si applica solo alle opere le cui domande di contributo o incentivo sono pervenute dopo l'entrata in vigore della legge stessa;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici e alla protezione civile;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

In sede di indirizzo interpretativo delle modifiche apportate all'articolo 71 della legge regionale 14/2002 dall'articolo 3, comma 5 della legge regionale 15/2004, si dispone che i contenuti del 5º comma dell'articolo 3 della legge regionale 15/2004 si applicano solo alle opere le cui domande di contributo o incentivo sono pervenute dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIRZIONE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Servizio per il lavoro

Comunicato relativo alla assegnazione alla Regione di ulteriori quote di ingresso per lavoratori extracomunitari.

Si rende noto che con nota prot. n. 449/SDGIMM/04 del 6 agosto 2004 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a integrazione delle quote già assegnate con la circolare n. 5 del 21 gennaio scorso, n. 10 ulteriori quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato e n. 10 ulteriori quote per lavoro autonomo per ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, finalizzate esclusivamente alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale.

L'assegnazione alle Province delle sopraindicate quote avverrà con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, del «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, dando priorità alle domande già in istruttoria.

Trieste, 1 settembre 2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Chiaretta Spangaro

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Frisanco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 30 del 22 dicembre 2003, integrata con deliberazione consiliare n. 13 del 29 aprile 2004, il Comune di Frisanco ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13/38 del 6 maggio 2004, il Comune di Monfalcone ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 9 del 15 marzo 2004, integrata con deliberazione consiliare n. 23 del 28 giugno 2004, il Comune di Sagrado ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Travesio. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 12 agosto 2004 il Comune di Travesio ha preso atto che non sono

state presentate né osservazioni né opposizioni in ordine alla variante n. 7 al Piano regoaltore generale comunale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Varmo. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 19 aprile 2004, integrata con deliberazione consiliare n. 37 del 2 luglio 2004, il Comune di Varmo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima nonché al recepimento delle prescrizioni espresse dalla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

F.I.O. 1983 sub 8 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Temerat - Plan dai Talcers - Coronis - Paldriù - Ludaria» in Comune di Rigolato (Udine). Acquisizione dei sedimi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopra citato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

Periodo di occupazione: dal 14 giugno 1984 al 11 novembre 1985 per complessivi 18 mesi.

Comune censuario di Rigolato

1) Agricola San Giorgio S.p.A. con sede in Trieste proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 1, mapp. n. 19, qualità: pascolo, mq. 976
Superficie da acquisire: mq. 976

Valore stimato del sedime euro 126,82

2) Candido Ermida nata a Rigolato 28 novembre 1924 proprietà 1/3; D'Agaro Giulietta nata a Rigolato 19 aprile 1951 proprietà 1/3; D'Agaro Pierino nato a Rigolato 12 gennaio 1955 proprietà 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 338, qualità: prato, mq. 32
Superficie da acquisire: mq. 32

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 330, qualità: seminativo, mq. 63
Superficie da acquisire: mq. 63

Valore stimato del sedime euro 156,42

3) Candido Ermida nata a Rigolato 28 novembre 1924 proprietaria 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 339, qualità: prato, mq. 24
Superficie da acquisire: mq. 24

Valore stimato del sedime euro 23,76

4) Candido Angela nata a Udine 21 gennaio 1940 proprietà 1/2; Candido Dina nata a Tolmezzo 1 giugno 1936 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 340, qualità: prato, mq. 60
Fg. 21, mapp. n. 333, qualità: prato, mq.79
Superficie da acquisire: mq. 139

Valore stimato del sedime euro 137,61

5) Fruch Annina nata a Rigolato 14 marzo 1930 proprietà 1/3; Fruch Lino nato a Tolmezzo 22 dicembre 1964 proprietà 1/3; Fruch Livio nato a Rigolato 16 novembre 1923 proprietà 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 342, qualità: prato, mq. 26
Superficie da acquisire: mq. 26

Valore stimato del sedime euro 25,74

6) Basso Franca nata a Palmanova 15 febbraio 1963 proprietà 1/8; Basso Giulia nata ad Aiello del Friuli 21 ottobre 1958 proprietà 1/8; D'Agaro Almea Bice nata a Rigolato 2 novembre 1939 proprietà 2/8; D'Agaro Leandro nato a Rigolato 21 maggio 1933 proprietà 2/8; D'Agaro Siro nato a Rigolato 25 agosto 1930 proprietà 2/8.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 344, qualità: prato, mq. 20
Superficie da acquisire: mq. 20

Valore stimato del sedime euro 19,80

7) Candido Amalia nata a Rigolato 6 ottobre 1915 comproprietaria; Candido Maria nata a Rigolato 21 novembre 19/13 comproprietaria.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 366, qualità: prato, mq. 71
Superficie da acquisire: mq. 71

Valore stimato del sedime euro 70,29

8) Candido Anna Maria nata a Rigolato 20 novembre 1947 proprietà 1/2; Candido Marcello nato a Rigolato 19 ottobre 1950 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 346, qualità: prato, mq. 28
Superficie da acquisire: mq. 28

Valore stimato del sedime euro 27,72

9) Pittin Amelia nata a Rigolato 5 gennaio 1944 proprietà 1/3; Pittin Maria Teresa nata a Rigolato 11 novembre 1939 proprietà 1/3; Pittin Ornella nata a Rigolato 23 febbrio 1948 proprietà 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 348, qualità: prato, mq. 51
Superficie da acquisire: mq. 51

Valore stimato del sedime euro 50,49

10) D'Agaro Alido nato a Rigolato 10 gennaio 1953 proprietà 1/6; D'Agaro Franca nata a Tolmezzo 14 novembre 1964 proprietà 1/6; D'Agaro Milena nata a Rigolato 9 luglio 1950 proprietà 1/6; D'Agaro Silvia nata a Rigolato 20 luglio 1959 proprietà 1/6; Lepre Marina nata a Rigolato 27 ottobre 1928 proprietà 2/6.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 350, qualità: prato, mq. 47
Superficie da acquisire: mq. 47

Valore stimato del sedime euro 46,53

11) Candido Anna Giacomina nata a Rigolato 18 settembre 1912 proprietario 24/120; Candido Anna Maria nata a Rigolato 13 maggio 1962 proprietario 9/120; Candido Giuseppe nato a Rigolato 5 gennaio 1923 proprietario 24/120; Candido Renato nato a Tolmezzo 30 luglio 1965 proprietario 9/120; Della Pietra Vanda nata a Comeglians 10 ottobre 1931 proprietario 6/120; Pavona Giuseppina nata a Gemona del Friuli 23 gennaio 1951proprietario 24/120; Pavona Lorenzina nata a Paularo 24 marzo 1956 proprietario 24/120; Zanier Palmira nata a Rigolato 10 settembre 1896 usufrutturaria parziale.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 352, qualità: prato, mq. 93
Superficie da acquisire: mq. 93

Valore stimato del sedime euro 92,07

12) Pellegrina Serafina nata a Rigolato 12 ottobre 1911 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale,
Fg. 18, mapp. n. 354 qualità: prato, mq. 91
Superficie da acquisire: mq. 91

Valore stimato del sedime euro 90,09

13) Vidale Alide nata a Rigolato 1 agosto 1937 proprietà 1/1.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 356, qualità: prato, mq. 41
Superficie da acquisire: mq. 41

Valore stimato del sedime euro 40,59

14) Candido Delfina Orsola nata a Rigolato 7 febbraio 1933 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale

Fg. 18, mapp. n. 358, qualità: prato, mq. 41
Fg. 21, mapp. n. 314, qualità: prato, mq. 72
Fg. 21, mapp. n. 316, qualità: prato, mq. 57
Superficie da acquisire: mq. 170

Valore stimato del sedime euro 168,30

15) Pellegrina Pierino nato a Rigolato 29 giugno 1944 proprietà 1/2; Pellegrina Silvano nato in Francia 19 maggio 1939 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 360, qualità: prato, mq. 36
Fg. 21, mapp. n. 318, qualità: prato, mq. 37
Superficie da acquisire: mq. 73

Valore stimato del sedime euro 72,27

16) Candido Giosuè nato a Rigolato 7 maggio 1941 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 364, qualità: prato, mq. 113
Fg. 18, mapp. n. 362, qualità: prato, mq. 68
Superficie da acquisire: mq. 181

Valore stimato del sedime euro 179,19

17) Gracco Giuseppina nata a Rigolato 4 febbraio 1916 proprietario 1/3; Pittin Claudio nato a Nova Levante (Bolzano) 15 gennaio 1943 proprietario 1/3; Pittin Susanna nata a Tarvisio 11 agosto 1947 proprietario 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 368, qualità: prato, mq. 70
Superficie da acquisire: mq. 70

Valore stimato del sedime euro 69,30

18) Candido Luciano nato a Rigolato 1 novembre 1952 proprietario 1/4 in comunione legale con Puschiasis Lucia; Candido Maria nata a Rigolato 26 febbraio 1912 proprietario 2/4; Puschiasis Lucia nata a Rigolato 18 gennaio 1953 proprietario 1/4 in comunione legale con Candido Luciano.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 370, qualità: prato, mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Valore stimato del sedime euro 29,70

19) D'Agaro Marta nata a Rigolato 6 agosto 1895 proprietà 1/2; D'Agaro Silvino nato a Rigolato 12 giugno 1927 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 372, qualità: prato, mq. 55
Superficie da acquisire: mq. 55

Valore stimato del sedime euro 54,45

20) D'Agaro Fabio nato a Rigolato 21 marzo 1904 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 18, mapp. n. 374, qualità: prato, mq. 138
Superficie da acquisire: mq. 138

Valore stimato del sedime euro 136,62

21) Fruch Carla nata in Francia 1 settembre 1963 proprietà 1/12; Fruch Erveo nato a Rigolato 26 settembre 1943 proprietà 3/12; Fruch Livio nato a Bordighera (Imperia) 20 luglio 1932 proprietà 3/12; Fruch Sergio nato in Francia 23 dicembre 1933 proprietà 3/12; Fruch Walter nato in Francia 18 novembre 1961 proprietà 1/12; Paolini Giuliana nata a Popoli (Pescara) 20 agosto 1941 proprietà 1/12; Puschiasis Esta nata a Rigolato 13 settembre 1905 usufruttuaria 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 310, qualità: prato, mq. 83
Superficie da acquisire: 83

Valore stimato del sedime euro 82,17

22) Candido Irene n. Rigolato 24 ottobre 1926 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 312, qualità: prato, mq. 127
Superficie da acquisire: mq. 127

Valore stimato del sedime euro 125,73

23) Candido Candido fu Pietro nato a Rigolato 13 febbraio 1884; Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo app. in Rigolato proprietà.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 319, qualità: prato, mq. 14
Fg. 21, mapp. n. 320, qualità: prato, mq. 51
Fg. 21, mapp. n. 327, qualità: prato, mq. 397
Superficie da acquisire: mq. 462

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 300, qualità: bosco alto, mq. 14
Superficie da acquisire: mq. 14

Valore stimato del sedime euro 471,24

24) Candido Pierina nata a Rigolato 14 agosto 1915 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 321, qualità: prato, mq. 23
Superficie da acquisire: mq. 23

Valore stimato del sedime euro 22,77

25) Pascutti Eufemia nata a Rigolato 22 novembre 1906 usufruttuaria parziale; Pellegrina Sandra nata a Rigolato 2 maggio 1941 proprietà.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 322, qualità: prato, mq. 21
Superficie da acquisire: mq. 21

Valore stimato del sedime euro 20,79

26) D'Agaro Nives nata a Rigolato 29 luglio 1938 proprietaria 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 323, qualità: prato, mq. 16
Superficie da acquisire: mq. 16

Valore stimato del sedime euro 15,84

27) D'Agaro Luigia nata a Tolmezzo 21 aprile 1930 proprietà 1/2; D'Agaro Rita nata a Tolmezzo 6 gennaio 1928 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 324, qualità: prato, mq. 42
Superficie da acquisire: mq. 42

Valore stimato del sedime euro 41,58

28) Candido Elda nata a Rigolato 19 settembre 1910 proprietà 2/6; D'Agaro Santina nata a Rigolato 5 marzo 1935 proprietà 2/6; Pellegrina Pietro nato a Rigolato 28 maggio 1929 proprietà 1/6; Pellegrina Valerio nato a Rigolato 25 settembre 1954 proprietà 1/6.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 325, qualità: bosco alto, mq. 42
Superficie da acquisire: mq. 42

Valore stimato del sedime euro 41,58

29) Candido Isolina nata a Rigolato 3 dicembre 1936 proprietà 1/2; Candido Viliana nata a Rigolato 18 novembre 1929 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 329, qualità: prato, mq. 74
Superficie da acquisire: mq. 74

Valore stimato del sedime euro 73,26

30) Candido Silvio nato a Rigolato 9 ottobre 1922 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 21, mapp. n. 331, qualità: seminativo, mq. 58
Superficie da acquisire: mq. 58

Valore stimato del sedime euro 114,84

31) Candido Beppi nato a Rigolato 4 febbraio 1944 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 976, qualità: prato, mq. 69
Fg. 20, mapp. n. 990, qualità: prato, mq. 8
Superficie da acquisire: mq. 77

Valore stimato del sedime euro 76,23

32) Fruch Italo nato a Rigolato 4 giugno 1938 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 978, qualità: prato, mq. 2
Fg. 20, mapp. n. 984, qualità: prato, mq. 39
Superficie da acquisire: mq. 41

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 981, qualità: ente urbano, mq. 203
Fg. 20, mapp. n. 983, qualità: ente urbano, mq. 26
Superficie da acquisire: prato (area di pertinenza) mq. 229

Valore stimato del sedime euro 267,61

33) Puschiasis Fides n. Rigolato 31 agosto 1945 proprietà 1/3; Puschiasis Franca nata a Tolmezzo 17 giugno 1942 proprietà 1/3; Puschiasis Luigi Giovanni nato a Rigolato 16 ottobre 1943 proprietà 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 979, qualità: prato, mq. 107
Fg. 20, mapp. n. 980, qualità: prato, mq. 6
Superficie da acquisire: mq. 113

Valore stimato del sedime euro 111,87

34) Candido Romana nata a Rigolato 17 agosto 1911 usufrutto 1/3; Pellegrina Adele nata a Rigolato 18 maggio 1940 proprietà 1/2; Pellegrina Ines nata a Rigolato 23 marzo 1938 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 986, qualità: prato, mq. 61
Superficie da acquisire: mq. 61

Valore stimato del sedime euro 60,39

35) Puglia Jean Roger nato in Francia 26 luglio 1947 proprietà 1/3; Puglia Jeanne Arlette nata in Francia 21 novembre 1937 proprietà 1/3; Puglia Josiane nata in Francia 25 gennaio 1949 proprietà 1/3.

Descrizione catastale
Fg. 20, mapp. n. 988, qualità: prato, mq. 78
Superficie da acquisire: mq. 78

Valore stimato del sedime euro 77,22

36) Candido Giuditta nata a Rigolato 9 ottobre 1916 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 622, qualità: prato, mq. 39
Fg. 19, mapp. n. 630, qualità: prato, mq. 182
Superficie da acquisire: mq. 221

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 639, qualità: seminativo, mq. 24
Superficie da acquisire: mq. 24

Valore stimato del sedime euro 266,31

37) Candido Oddone nato a Rigolato 14 dicembre 1913 proprietario 1000/1000.

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 624, qualità: prato, mq. 30
Superficie da acquisire: mq. 30

Valore stimato del sedime euro 29,70

38) Lepre Laura nata a Rigolato 20 marzo 1961 proprietà 1/2; Lepre Marisa nata a Rigolato 9 marzo 1965 proprietà 1/2.

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 626, qualità: prato, mq. 32
Fg. 19, mapp. n. 628, qualità: prato, mq. 29
Superficie da acquisire: mq. 61

Valore stimato del sedime euro 60,39

39) Lepre Duilia nata a Rigolato 16 gennaio 1928 proprietà 1/4; Lepre Fiorinda nata a Rigolato 17 luglio 1932 proprietà 1/4; Lepre Mirella nata a Rigolato 28 settembre 1928 proprietà 1/4; Lepre Renata nata a Rigolato 28 settembre 1938 proprietà 1/4.

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 634, qualità: seminativo mq. 134
Superficie da acquisire: mq. 134

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 632, qualità: prato, mq. 96
Superficie da acquisire: mq. 96

Valore stimato del sedime euro 360,36

40) Rossi Marcella nata a Remanzacco 17 dicembre 1940 proprietà 4/6; Valente Edda nata a Udine 2 ottobre 1939 proprietà 1/6; Valente Franco nato a Udine 22 luglio 1937 proprietà 1/6.

Descrizione catastale
Fg. 19, mapp. n. 636, qualità: prato, mq. 42
Fg. 19, mapp. n. 638, qualità: prato, mq. 22
Fg. 19, mapp. n. 641, qualità: prato, mq. 3
Superficie da acquisire: mq. 67

Valore stimato del sedime euro 66,33

Tolmezzo, 31 agosto 2004

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Rolando Marini

Servizio per la montagna

Comunità montana del Torre, Natisone e Collio. «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni», approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 24 maggio 2004.

1. Area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati, con popolazione non superiore a 3000 abitanti (dati ufficiali Istat del censimento 1991), posti nelle zone C, B e A, ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

2. Requisiti dei beneficiari e spese ammissibili

2.1 Beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2

I contributi sono concessi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

I beneficiari devo essere iscritti alla Camera di commercio industria ed artigianato competente territorialmente. I beneficiari devono aver conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

1) euro 50.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona A;

2) euro 75.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona B;

3) euro 120.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona C;

4) euro 40.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona A;

5) euro 50.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;

6) euro 60.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;

7) euro 30.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona A;

8) euro 40.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona B;

9) euro 50.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona C;

10) per gli esercizi posti in zona A, B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i ricavi non dovranno essere superiori a:

   – euro 27.400,00 nel caso di distributori di carburanti;

   – euro 7.750,00 nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;

   – euro 15.500,00 nel caso di rivendite di giornali;

11) qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare:

   – euro 60.000,00 in zona A;

   – euro 90.000,00 in zona B;

   – euro 125.000,00 in zona C.

Nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari, e le rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

carburanti 2,83 monopoli, valori bollati e similari 10 giornali 5

I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitali.

Spese ammissibili, limite degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2

Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio, desumibili dalla dichiarazione dei redditi e riguardano:costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti,spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE.

La percentuale di aiuto per i soggetti di cui alla legge regionale 33/2002, articolo 23, comma 1 e 2, non può superare il 70% della spesa ammissibile.

L'ammontare dei contributi per i soggetti di cui alla legge regionale 33/2002, articolo 23, comma 1 e 2, verrà definito nel successivo ed apposito bando e comunque non potrà essere superiore a euro 5.000,00 (cinquemila).

La Comunità montana adotta appositi criteri per la valutazione delle domande attribuendo punteggi preferenziali ai beneficiari ubicati nell'ordine in zona C, poi in zona B, ed infine in zona A.

Per i beneficiari di cui alla legge regionale 33/2002, articolo 23, commi 1 e 2, i punteggi sono attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

1) hanno precedenza le imprese con volumi di ricavo dichiarato inferiore, con riferimenti a livelli di ricavi differenziati predefiniti a secondo della tipologia commerciale;

2) ha precedenza il commercio di generi alimentari e di carburanti;

3) hanno precedenza gli esercizi commerciali collocati in località a basso numero di abitanti.

In relazione alla risorse disponibili sono soddisfatte le domande ammissibili relative alle imprese collocate, nell'ordine, in zona C, B ed A, ed all'interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande in ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri e punteggi predefiniti:

A- TIPOLOGIA COMMERCIALE (se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio superiore)

generi alimentari	punti 15
distributori di carburanti	punti 15
somministrazione di alimenti e/o bevande	punti 10
generi non alimentari	punti 5

B- NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITA' SEDE DELL'ATTIVITA'

da 0 a 500 abitanti	punti 15
da 501 a 1000 abitanti	punti 12
da 1001 a 1500 abitanti	punti 9
da 1501 a 2000 abitanti	punti 6
da 2001 a 2500 abitanti	punti 3
da 2501 a 2999 abitanti	punti 1

C- VOLUME DI RICAVI 1-2-3

TIPOLOGIA	VOLUME DI RICAVI €.	FASCIA "C"	FASCIA "B"	FASCIA "A"
GENERI ALIMENTARI	fino a 25.000,00	10	10	10
	fino a 50.000,00	8	8	8
	fino a 75.000,00	6	6	
	fino a 100.000,00	4	4	
	fino a 120.000,00	2		

SOMMINI-	**fino a 20.000,00**	**10**	**10**	**10**
STRAZIONE	**fino a 30.000,00**	**8**	**8**	**8**
AL PUBBLICO	**fino a 40.000,00**	**6**	**6**	
DI ALIMENTI	**fino a 50.000,00**	**4**	**4**	
e/o BEVANDE	**fino a 60.000,00**	**2**		

GENERI	**fino a 15.000,00**	**10**	**10**	**10**
NON	**fino a 30.000,00**	**8**	**8**	**8**
ALIMENTARI	**fino a 40.000,00**	**6**	**6**	
	fino a 50.000,00	**4**		

1) non è previsto punteggio differenziale tra le varie fasce , in quanto prima vanno soddisfatte le domande delle attività in fascia C, poi quelle in fascia B e quindi in fascia A;
2) se una ditta esercita attività di diverse tipologie commerciali, il punteggio assegnato riguarda l'attività avente un punteggio maggiore;
3) a parità di punteggio complessivo viene data preferenza alla ditta avente un volume di ricavi inferiore.

2.2 Beneficiari di cui all'articolo 23, comma 3

I beneficiari sono i titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002 operanti nell'ambito dei territori dei Comuni montani compresi nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

I beneficiari devono rispondere alle caratteristiche di cui al Reg. (CE)/70/2001, Allegato 1.

Spese ammissibili, limite degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 3

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti interventi nei limiti di cui al Reg. (CE) 1685/2000 e successive modificazioni:

A) installazione* di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti;

B) ristrutturazione* e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

* si intendono i lavori, le attrezzature e strutture necessarie per la realizzazione dell'impianto di erogazione dei carburanti (realizzazione area (sbancamento, asfaltatura/pavimentazione, recinzione, ecc.) , eventuale acquisto e/o installazione pompe, serbatoi, tettoia, cabina, ecc.).

Verranno prese in considerazione esclusivamente le spese per quanto ai punti A e B.

Non è ammissibile il finanziamento di strutture/attrezzature accessorie, quali bar, self-service, autolavaggio, ecc.

Il progetto di intervento deve prevedere costi di importo non inferiore a euro 30.000,00. La percentuale di contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di euro 50.000,00 (spesa massima ammissibile euro 100.000,00).

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

A) liquidazione acconto del 70% a presentazione di polizza fidejussoria;

B) saldo al termine dei lavori previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

A) progetto grafico dell'impianto;

B) relazione illustrativa dell'intervento;

C) preventivo analitico di spesa;

D) autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alle risorse disponibili sono prioritarie le domande per impianti nell'ordine, in zona C, B; all'interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande tenendo conto dei seguenti criteri in ordine prioritario:

E) hanno precedenza gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nei comuni privi di impianti a seguito di chiusura avvenuta successivamente all'1 gennaio 1999;

F) hanno precedenza i progetti che prevedono la realizzazione di un nuovo impianto per benzina e gasolio anche con self-service e con ulteriori servizi accessori quali il lavaggio auto e/o servizio bar;

G) ha precedenza la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo spostamento di unico impianto, ove esistente.

All'interno dei criteri di cui ai punti E-F-G, verrà data priorità nell'ordine:

- alle ditte che presentano una capacità di investimento maggiore rispetto ai limiti di spesa fissati dal regolamento;
- alla data di presentazione e registrazione al protocollo dell'Ente della domanda di contributo.

Gli interventi di cui alla legge regionale 33/2002, articolo 23, comma 3, sono soggetti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE.

3. Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo, bollata ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando il modello allegato al bando, disponibile presso gli uffici della Comunità montana e compilata in tutte le sue parti.

La domanda deve pervenire alla Comunità montana entro i termini previsti dal bando; qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale e purché pervenga all'ente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

La domanda deve essere presentata presso la Comunità montana in cui ricade il centro abitato, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività ed è sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Graduatoria

Le Comunità montane provvedono all'istruttoria e formazione delle graduatorie (una per i beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 ed una per quelli di cui all'articolo 23, comma 3 relativa alle domande pervenute.

Le graduatorie così formulate sono inviate alla competente Direzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che né curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul bando.

2. L'ente testé citato provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

6. Monitoraggio e controlli

La Comunità montana effettua, anche a campione, idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti in sede di presentazione della domanda, e può richiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

I beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale n. 33/2002, ad un anno dall'erogazione del contributo, trasmettono una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione.

I beneficiari di cui all'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 33/2002, annualmente per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000, trasmettono una dichiarazione dalla quale risulti il rispetto del vincolo di destinazione ed il proseguo dell'attività.

7. Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla D.G.R. n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2003.

Comunità montana del Torre, Natisone e Collio. «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni», approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 24 maggio 2004.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l'alloggio utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Area di intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 interessano i seguenti territori:

a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I territori interessati saranno specificati nell'apposito bando che verrà approvato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera b), il provvedimento adottato dal Comune una volta divenuto efficace e reso noto mediante pubblici avvisi, è pubblicato a cura del Comune stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla competente Comunità montana.

4. I Comuni sono tenuti a definire puntualmente, su apposita cartografia, i territori comunali individuati dai provvedimenti di cui al punto precedente.

Art. 3

(Requisiti ed entità del contributo)

1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino

allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. La misura del contributo è fissata come segue:

a) euro 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a euro 10.000,00.

b) euro 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra euro 10.000,00 e euro 20.000,00.

3. Ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Irpef, da tutti i componenti il nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno oggetto del contributo che verrà definito con l'apposito bando.

4. Ai fini del presente Regolamento, per «nucleo familiare» deve intendersi la famiglia anagrafica così come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte dell'interessato e certificabile dal Comune di competenza.

Art. 4

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito bando da parte dell'Ente, che deve prevedere in particolare:

- l'ammontare delle risorse messe a bando;
- l'elenco dettagliato dei territori interessati;
- i requisiti dei beneficiari compresi i limiti di reddito;
- i limiti e l'entità del contributo;
- le modalità per la presentazione delle domande;
- per la formazione delle graduatorie e la concessione ed erogazione dei contributi.

Detto bando deve essere trasmesso al competente Servizio regionale per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande devono essere presentate presso la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, entro il termine perentorio fissato dal bando, utilizzando l'apposito modello allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del funzionario addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito.
Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. La Comunità montana provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.

6. La Comunità montana effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 5

(Graduatoria)

1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

2. La Comunità montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.

3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti.

4. Le singole Comunità montane provvedono alla formulazione della graduatoria delle domande alle stesse pervenute, mediante l'attribuzione di punteggi predefiniti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno precedenza i «nuclei familiari» residenti nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002;

b) hanno precedenza i «nuclei familiari» con «reddito medio del nucleo familiare» più basso;

c) hanno precedenza i «nuclei familiari» con più elevato numero di componenti.

I punteggi vanno individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei «nuclei familiari» risiedenti in zona C e, soddisfatti questi, dei «nuclei familiari» residenti in zona B.

5. Le graduatorie così formulate sono inviate su supporto cartaceo e in via informatica, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna, che né curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul bando.

2. La Comunità montana provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

Art. 7

(Controlli)

1. La Comunità montana potrà disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Art. 8

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla D.G.R. n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2003.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 29 del 28 luglio 2004)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8-22 luglio 2004, n. 258.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti. Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A Italia-Austria».

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Preventiva intesa con il Governo che definisca l'oggetto, le finalità, il termine dell'accordo - Mancanza - Ricorso del Governo - Lamentata lesione delle attribuzioni dello Stato costituzionalmente garantite in materia di politica estera, violazione dei limiti per l'esercizio del potere estero regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Spettanza alla Regione Veneto del potere di concludere l'accordo.

- Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» del 15 gennaio 2002.
- Costituzione, articolo 117.

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Preventiva intesa con il Governo che definisca l'oggetto, le finalità, il termine dell'accordo - Mancanza - Ricorso del Governo - Lamentata lesione delle attribuzioni dello Stato costituzionalmente garantite in materia di politica estera, violazione dei limiti per l'esercizio del potere estero regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Mancata specificazione della sfera di competenza statale che è assunta lesa e mancato riferimento agli statuti speciali - Inammissibilità del conflitto sollevato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano.

- Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg. III A, Italia-Austria» del 15 gennaio 2002.
- Costituzione, articolo 117.

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi e intese delle Regioni - Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria» sottoscritto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo - Nota del Ministro per gli affari regionali contenente richiesta di non stipulare senza una preventiva intesa con il Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Invasione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia - Non spettanza allo Stato del potere di emanare la nota impugnata e conseguente annullamento.

- Nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg./Transf. 10 del 31 maggio 2002.
- Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, articoli 8, 9, 10 e 16; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, articoli 6 e 7.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo Zagrebelsky;

Giudici: Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'Accordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto, nell'ambito del programma comunitario «Interreg III A, Italia-Austria», con i Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo senza la preventiva intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 maggio 2002, depositato in Cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 20 del Registro conflitti 2002, e nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6/Reg./Transf.10 del 31 maggio 2002, avente ad oggetto «Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1° agosto 2002, depositato in Cancelleria il 2 successivo ed iscritto al n. 29 del Registro conflitti 2002.

VISTI gli atti di costituzione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

UDITO nell'udienza pubblica del 27 aprile 2004 il giudice relatore Fernanda Contri;

UDITI gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Mario Bertolissi, Romano Morra e Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e gli avvocati dello Stato Ignazio F. Caramazza e Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto in relazione all'accordo di cooperazione transfrontaliera dalle stesse sottoscritto, in data 15 gennaio 2002, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Interreg III A, Italia-Austria», con i Länder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo, senza aver ottenuto la preventiva intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980). Il ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dall'articolo 117 della Costituzione.

Nel ricorso viene dato preliminarmente atto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali, ha avuto notizia della stipula dell'accordo dalla lettura di un comunicato stampa e che ha quindi chiesto alla Provincia autonoma ed alle Regioni interessate di trasmettere l'atto in questione, ottenendone copia solo a seguito di tale sollecitazione.

Nell'atto introduttivo vengono analiticamente descritti il contenuto dell'accordo impugnato e le sue finalità, in particolare l'espresso richiamo in esso contenuto al programma comunitario denominato «Interreg III A, Italia-Austria», e si precisa che gli strumenti di attuazione e gli organi di cooperazione previsti sono conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. Più precisamente, per quanto concerne gli effetti dell'accordo, si precisa che esso prevede l'istituzione di un'autorità di gestione, di un'autorità di pagamento, di un comitato di

pilotaggio e di una segreteria tecnica, così come previsto dagli articoli 9, lettere n) ed o), 34 e 35 del citato Regolamento.

Il comitato di pilotaggio, che viene nominato dal comitato di sorveglianza, è composto da due rappresentanti di ciascuna delle Regioni interessate e da un rappresentante delle due Amministrazioni nazionali, qualora queste ne facciano richiesta, mentre un rappresentante della Commissione europea può partecipare ai lavori in veste di osservatore. L'autorità di gestione e quella di pagamento si avvalgono di una segreteria tecnica che svolge le attività materiali connesse all'attuazione del programma con personale assunto ad hoc.

Prosegue il ricorso specificando che, secondo l'atto impugnato, alle spese dell'autorità di gestione e della segreteria si provvede coi fondi dell'assistenza tecnica del programma, in proporzione alla dotazione finanziaria di ciascun partner stabilita in base ad una ripartizione predeterminata, ed è previsto che, in caso di contenzioso con la Commissione europea, i partners assumano diretta responsabilità patrimoniale, sollevando in tal modo da ogni onere l'autorità di gestione e di pagamento.

L'accordo prevede infine che i suoi effetti decorrono dalla data in cui esso verrà ratificato dai sottoscrittori secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

In relazione ai contenuti dell'atto, in ricorso si sottolinea che la costituzione delle autorità di gestione e pagamento si sostanzia nell'istituzione di «organismi comuni di cooperazione transfrontaliera» che, pur se previsti dal Regolamento comunitario, non trovano una loro disciplina nell'ordinamento nazionale vigente, in quanto l'Italia, pur avendo sottoscritto il secondo protocollo addizionale alla convenzione sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid, non l'ha ancora ratificato. Osserva ancora la parte ricorrente che l'atto impugnato non prevede, come è stabilito in generale per gli accordi internazionali, la durata dei suoi effetti e che esso è privo della stessa data di sottoscrizione. Esso, quindi, sarebbe lesivo delle competenze statali, in quanto il nuovo testo dell'articolo 117 Costituzione riserva allo Stato il potere di legislazione esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, con la conseguenza che permane in capo ad esso il potere estero stabilito in via generale dal previgente testo costituzionale, mentre il potere di concludere accordi ed intese con Stati esteri e con enti territoriali di Stati esteri viene riconosciuto, in via di eccezione, alle Regioni, purché vengano rispettati limiti sostanziali e procedurali, e precisamente che l'oggetto dell'accordo riguardi una materia di competenza regionale e che venga seguito il procedimento regolato da una legge statale.

Dopo aver osservato che non è stata ancora emanata la legislazione statale ordinaria successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'Avvocatura ritiene che debba farsi riferimento alla legge n. 948 del 1984, il cui articolo 5 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera alla previa intesa col Governo, ed il cui articolo 3 prevede la necessità della previa stipulazione, da parte dello Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli accordi delle Regioni, ciò che risulta conforme al principio di leale collaborazione e di coerenza dell'azione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato più volte sottolineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Secondo la parte ricorrente l'accordo transfrontaliero impugnato violerebbe i limiti sostanziali e formali imposti all'esercizio del potere estero regionale, in quanto nello stesso vi è assoluta carenza di determinazione dell'oggetto, delle finalità e del campo di azione, il che crea una indefinita potenzialità di interferenza con le attribuzioni statali in materia, aggravata dalla mancata previsione di un termine di durata che rende l'atto, in modo inammissibile, a tempo indeterminato. Secondo il ricorso, difetta inoltre l'espressa previsione della materia dell'accordo, come legittimamente attribuita alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 Cost. e dell'articolo 4 della legge n. 948 del 1984, ed è mancata la previa intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge n. 948 del 1984, secondo un generale principio di subordinazione del potere estero spettante alle Regioni alla necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato.

Per tali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri chiede alla Corte di dichiarare che l'accordo di cooperazione transfrontaliera de quo è lesivo delle attribuzioni statali e, di conseguenza, ne chiede l'annullamento.

2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo alla Corte di voler dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso del Governo.

Preliminarmente la Provincia autonoma eccepisce l'omessa indicazione, in ricorso, di un appropriato parametro costituzionale, dal momento che le uniche disposizioni che vengono indicate sono quelle di cui all'articolo 117 Cost. ed in particolare quelle di cui al secondo comma.

Rileva in proposito la resistente che la definizione delle sue attribuzioni non si trova nella Costituzione ma nelle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al testo unico appro-

vato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e che, secondo l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme della Costituzione novellate possono essere applicate ai fini della definizione delle attribuzioni spettanti allo Stato ed alle Province autonome solo per le parti in cui esse prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Quanto ai profili di merito, secondo la Provincia il ricorso è infondato dal momento che esso muove da una premessa sbagliata, poiché l'accordo in questione non rientra nell'ambito della cooperazione transfrontaliera disciplinata dalla convenzione di Madrid del 1980 e dalla legge di ratifica ed esecuzione n. 948 del 1984, ma costituisce espressa e puntuale attuazione di specifiche norme comunitarie e di un programma di iniziative che viene dettagliatamente disciplinato dalle stesse, che è stato predisposto dai rappresentanti dei Governi italiano ed austriaco e dalle sei Regioni transfrontaliere interessate, e che è stato presentato dallo stesso Governo italiano alla Commissione, la quale lo ha infine approvato con la decisione del 23 novembre 2001.

Da tale erroneo presupposto discende l'erroneità e l'infondatezza delle successive argomentazioni del ricorso, in particolare in ordine all'asserita mancata disciplina del funzionamento dell'autorità di gestione e dell'autorità di pagamento, che al contrario sono previste e regolate analiticamente dal diritto comunitario, in particolare dal Regolamento CE n. 1260 del 1999.

Del pari inconsistente è quindi l'argomento relativo alla mancata ratifica, da parte dell'Italia, del secondo protocollo addizionale della cooperazione transfrontaliera o all'applicabilità al caso di specie della disciplina costituzionale concernente il potere estero delle Regioni e delle Province autonome, profilo che nel caso in esame non viene in rilievo trattandosi di dare attuazione ad una disciplina comunitaria.

Secondo la Provincia resistente, la censura del Presidente del Consiglio con la quale si lamenta una assoluta carenza di determinazione dell'oggetto, delle finalità e del possibile campo di applicazione dell'accordo oggetto del conflitto sarebbe difficilmente comprensibile, atteso che tutti gli elementi risultano con chiarezza dal testo e sono quelli indicati nella citata disciplina comunitaria ed in particolare nel programma Interreg III A; l'accordo, in altri termini, non fa che istituire le autorità di gestione e di pagamento, il comitato di pilotaggio, la segreteria tecnica, oltre a definire i rapporti tra i sei partners regionali e dette autorità, e ciò al fine di consentire l'applicazione del programma, e lo stesso è privo di un termine di efficacia poiché è un semplice strumento di esecuzione.

Quanto alla asserita mancanza di un'espressa previsione di legge in materia di accordi ed intese della Provincia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 Cost., secondo la resistente si tratta di una censura priva di fondamento, non venendo in rilievo nel caso in esame alcun potere estero dello Stato, ma solo l'esecuzione di una disciplina comunitaria direttamente applicabile senza bisogno di un ulteriore intervento legislativo che, oltretutto, avrebbe violato il principio che vieta al legislatore nazionale la riproduzione delle norme comunitarie regolamentari.

Sempre secondo la Provincia di Bolzano, è del tutto priva di fondamento anche la censura relativa alla mancanza di una «previa intesa» col Governo, così come l'osservazione relativa alla pretesa mancata apposizione della data di sottoscrizione, visto che la firma è avvenuta a Bolzano il 15 gennaio 2002, come da formale ed anticipata comunicazione inviata dal Presidente della Provincia.

In ogni caso, conclude la memoria, un'intesa con il Governo, almeno tacita, nella specie vi era stata, visto che i rappresentanti dello Stato e delle Regioni e della Provincia autonoma avevano concordemente redatto il programma poi sottoposto, dallo stesso Governo, all'approvazione della Commissione, senza bisogno di ulteriori intese preventive.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo alla Corte di dichiarare il ricorso per conflitto di attribuzioni inammissibile e infondato e riservando le proprie difese ad una successiva memoria.

4. - Si è costituita in giudizio anche la Regione Veneto, che ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando che la sottoscrizione dell'accordo impugnato non collide con alcuna disposizione normativa di rango costituzionale ovvero ordinario.

Il ricorso, secondo la resistente, trascura il dato normativo di riferimento e le conseguenti azioni intraprese dalle resistenti, che devono essere collocati nell'ambito dell'ordinamento comunitario e che, nella circostanza, hanno visto formali interventi dello Stato che hanno legittimato l'operato della Regione Veneto.

Nella sua memoria di costituzione la Regione ricostruisce quindi il quadro normativo entro cui va ricompreso l'accordo in questione, ricordando che la Comunità europea ha tra i suoi scopi quello di promuovere

uno sviluppo armonioso delle attività economiche e più strette relazioni tra gli Stati membri, e che a tal fine, per ovviare alle evidenti disparità di sviluppo tra le varie Regioni, si è resa necessaria un'azione di coordinamento delle politiche regionali e settoriali della comunità e degli Stati membri.

In questo contesto si inserisce la previsione di appositi strumenti finanziari, denominati fondi strutturali, posti a disposizione delle istituzioni comunitarie per la promozione dello sviluppo e dell'adeguamento delle regioni più arretrate, la riconversione delle aree a declino industriale, la riforma del sistema agrario e, in generale, il rafforzamento della coesione economica, tra i quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS).

La disciplina dei fondi strutturali, più volte riformata, trova ora il suo atto fondamentale nel Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che ridefinisce il campo di intervento dei fondi strutturali e delle conseguenti iniziative comunitarie. Per il periodo 2000-2006, il primo dei campi di intervento concerne la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, volta ad incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario, come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del Regolamento citato.

Per ogni programma operativo le scelte strategiche sono contenute nel documento unico di programmazione, predisposto da un gruppo tecnico di lavoro composto dai rappresentanti degli Stati membri interessati ed approvato dalla Commissione europea, documento che trova ulteriore puntualizzazione nel programma di intervento elaborato - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera m), del Regolamento citato - dallo Stato membro o dall'autorità di gestione.

Prosegue la Regione Veneto rilevando come la vicenda all'esame della Corte riguardi la conclusione di un accordo di cooperazione transfrontaliera che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa comunitaria denominata Interreg III A, Italia-Austria, ed aggiunge che la facoltà di concludere tali accordi di cooperazione transfrontaliera è riconducibile anche alla convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dalla legge n. 948 del 1984, nel cui ambito è stato concluso a Vienna l'accordo quadro bilaterale Italia-Austria del 27 gennaio 1993, reso esecutivo dalla legge 8 marzo 1995, n. 76, il cui articolo 2 individua tra gli enti autorizzati ad assumere iniziative di cooperazione transfrontaliera la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'azione svolta dalla Regione è dunque ricompresa integralmente nell'ambito di una rete di compatibilità comunitaria alla cui definizione lo Stato ha concorso e che è disciplinata, oltre che dal Regolamento n. 1260 del 1999, dal documento unico di programmazione Italia-Austria della Commissione europea che contiene tutti gli elementi costitutivi dell'accordo oggetto del conflitto: obbiettivi, partners, modalità di gestione, organismi amministrativi di cui sono indicati composizione e funzioni e per alcuni dei quali è prevista la presenza anche di rappresentanti del Governo, che ha sempre partecipato ai lavori preparatori.

In relazione agli specifici motivi esposti in ricorso dalla Presidenza del Consiglio, la Regione Veneto eccepisce, quanto alla pretesa carenza di determinazione dell'oggetto dell'atto, che esso va individuato prendendo in esame la serie combinata degli atti che lo prevedono e ne puntualizzano il contenuto e precisamente: l'accordo quadro tra l'Italia e la Repubblica austriaca sulla cooperazione transfrontaliera, sottoscritto il 27 gennaio 1993, che favorisce le iniziative poste in essere dagli enti locali dei due paesi, tra i quali è compresa la Regione Veneto; ciò che soddisfa la condizione posta dall'articolo 3 della legge n. 948 del 1984, là dove richiede che la stipulazione di accordi ed intese transfrontaliere sia subordinata alla previa stipulazione di accordi tra gli Stati confinanti; il Regolamento (CE) n. 1260 del 1999, ed in particolare gli articoli 9 e 20; la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri del 28 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transfrontaliera volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario; il documento unico di programmazione predisposto dalla Commissione per gli anni 2000-2006.

Quanto al fatto che l'accordo deve avere ad oggetto materie di competenza regionale ed essere preceduto da un accordo bilaterale tra Italia ed Austria, la Regione resistente rileva che esiste il citato accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca sulla cooperazione transfrontaliera, sottoscritto il 27 gennaio 1993, e, relativamente alla necessità della previa intesa con il Governo, che essa può evincersi dalla costante partecipazione delle Amministrazioni centrali all'attività conclusasi con la sottoscrizione dell'atto impugnato.

Conclude la Regione Veneto affermando che l'accordo censurato rientra nell'ambito dell'ordinamento comunitario, cui certamente concorre lo Stato italiano.

5. - La Provincia autonoma di Bolzano ha depositato in prossimità dell'udienza una memoria ove, prelimi-

narmente, ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso, anche alla luce della sentenza della Corte n. 213 del 2003.

Nel merito la Provincia conferma che l'accordo censurato dal Governo non rientra nell'ambito regolato dalla legge n. 948 del 1984, trattandosi di un particolare accordo di cooperazione in ambito comunitario, assunto in esecuzione dell'iniziativa Interreg III, che trova la sua disciplina nelle specifiche norme dettate in quella sede comunitaria e che non richiede la previa intesa con il Governo.

L'accordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto dalle parti costituisce uno strumento indispensabile per stabilire le modalità di funzionamento e di responsabilità di ciascun partner e costituisce la realizzazione del programma elaborato in sede comunitaria dagli Stati coinvolti ed approvato dalla Commissione.

Osserva ancora la Provincia che la disciplina comunitaria rilevante è contenuta in atti direttamente applicabili nell'ordinamento interno, ciò che avrebbe reso inammissibile un intervento legislativo, e che, se fosse ritenuto applicabile al caso in esame l'articolo 117, nono comma, Cost., in base all'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), gli accordi della Provincia con enti infrastatuali non necessiterebbero in ogni caso di una previa intesa con il Governo.

In ulteriore subordine la Provincia ritiene che l'intesa con il Governo dovrebbe essere ritenuta come tacitamente prestata, visto il ruolo esercitato dalla amministrazione dello Stato nell'iter seguito dal Programma comunitario di cui l'accordo costituisce esecuzione.

6. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha precisato le proprie difese.

La Regione ricostruisce anzitutto il quadro normativo comunitario di riferimento entro cui si colloca il programma Interreg III, previsto dal Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, ed in particolare l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, istituito con il fine di «promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo» e di «favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali».

Secondo la Regione, l'articolo 8 del Regolamento citato dispone che le azioni comunitarie si fondano su una «stretta concertazione» tra la Commissione, lo Stato membro e le autorità e gli organismi da questo designati secondo le proprie normative, seguendo un criterio di coinvolgimento delle autorità nazionali e locali che costituisce un principio per l'utilizzazione dei fondi strutturali.

L'articolo 9 del Regolamento, prosegue la memoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, definisce gli strumenti attuativi delle azioni comunitarie, tra i quali il documento unico di programmazione, l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, mentre l'articolo 20 prevede espressamente azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, volte ad incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario.

La memoria prosegue illustrando in dettaglio l'iter, comunitario e nazionale, attraverso il quale si è giunti alla firma dell'accordo oggetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ed in base a tale analitica descrizione del quadro normativo entro il quale si inserisce l'accordo transfrontaliero oggetto del conflitto, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che le censure svolte in ricorso siano inammissibili ed infondate.

Quanto al primo profilo la difesa della Regione rileva che l'atto introduttivo non indica quale parametro alcuna norma dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, essendo fondato esclusivamente sull'asserita violazione dell'articolo 117 Cost. e sui limiti che, tenuto conto della legge n. 948 del 1984, condizionano il potere estero regionale, e ricorda che la Corte ha più volte dichiarato inammissibili ricorsi statali che facevano valere, nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, norme del Titolo V ma senza motivare le ragioni per le quali esse si sarebbero dovute applicare anche al caso di specie.

Nel merito, la Regione osserva che il ricorso è infondato non essendo applicabile all'accordo censurato dal Governo la disciplina di cui alla legge n. 948 del 1984.

Ad avviso della resistente l'accordo transfrontaliero interregionale del 15 gennaio 2002 costituisce l'ultimo atto di un procedimento lungo e complesso, composto di numerosi atti adottati da organi statali, da organi comunitari e da organi regionali, nel corso del quale sono stati analiticamente definiti le finalità dell'iniziativa, le aree di intervento, i criteri di selezione dei progetti da finanziare, la struttura organizzativa e le procedure per l'attuazione del programma.

La disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1260 del 1999, gli orientamenti della Commissione ed il programma costituiscono un quadro normativo e amministrativo completo delle iniziative da attuare e l'accordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto dalle parti serve solo a definire la responsabilità di ciascun partner nei confronti del progetto; l'atto all'origine del conflitto non può perciò neppure definirsi un vero e proprio accordo di cooperazione transfrontaliera, dal momento che tutti gli elementi della cooperazione si trovavano già definiti negli atti a monte.

Rileva ancora la Regione Friuli-Venezia Giulia che l'accordo impugnato non solo non crea una nuova cooperazione, ma non ha neppure lo scopo di definire le modalità attuative del programma, già disciplinate dagli atti precedenti, e che in questa prospettiva risulta improprio richiamare la legge n. 948 del 1984, che riguarda accordi assunti ex novo, così come non pertinente risulta anche il richiamo alla legge n. 76 del 1995, che ha dato esecuzione all'accordo quadro tra l'Italia e l'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, collocandosi l'atto in questione, interamente, nell'alveo del diritto comunitario.

In subordine, prosegue la memoria, se l'atto dovesse in ipotesi essere considerato anche quale esercizio di un'attività internazionale, esso dovrebbe rientrare tra quelle di mero rilievo internazionale e, in particolare, tra quelle che concernono rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome), unico parametro cui la Regione doveva conformarsi alla data di stipulazione dell'accordo censurato, secondo il quale non era richiesta a tal fine alcuna formalità.

L'atto censurato non poteva perciò interferire in alcun modo con la politica estera statale e sarebbe stato del tutto superfluo pretendere un'ulteriore intesa con il Governo.

In ulteriore subordine, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene infondato il ricorso anche nell'ipotesi in cui venga ritenuta applicabile alla fattispecie la legge n. 948 del 1984. In primo luogo, osserva la memoria, l'accordo non istituisce organismi comuni di cooperazione transfrontaliera, posto che l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento non sono di nuova creazione ma sono incardinati nella Provincia autonoma di Bolzano, cui tali ruoli sono stati attribuiti in conformità all'articolo 9 del citato Regolamento n. 1260 del 1999. Inoltre, sottolinea la difesa della resistente, l'accordo reca la data della sua sottoscrizione, mentre la durata dei suoi effetti è chiaramente la stessa del programma Interreg III cui viene data attuazione.

Ad avviso della resistente il ricorso non tiene in alcun conto la legge n. 76 del 1995, che indica la Regione Friuli-Venezia Giulia come ente legittimato a concludere accordi di cooperazione transfrontaliera ed indica le materie che possono essere oggetto di intesa, che largamente coincidono con il Programma Interreg III A e rientrano tutte nella sfera di competenza regionale. L'accordo impugnato è dunque rispettoso anche dell'articolo 3 della legge n. 948 del 1984 e dell'articolo 117, nono comma, Cost., che in ogni caso non riguarda le Regioni a statuto speciale.

Secondo la resistente la necessità di una previa intesa con l'amministrazione statale si fonda sulla necessità di un controllo dell'amministrazione statale sulle attività estere delle Regioni e sulla loro conformità agli orientamenti di politica estera dello Stato; nel caso in esame, gli organi statali sono stati sempre costantemente coinvolti in tutte le fasi del programma, come richiesto dalle fonti comunitarie; essi hanno stabilito la percentuale del cofinanziamento nazionale, hanno operato la ripartizione indicativa del fondo tra le diverse sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, hanno partecipato alla redazione del documento di programmazione e lo hanno presentato alla Commissione, hanno addirittura già assegnato alla Provincia di Bolzano l'acconto della quota a carico dello Stato; in tale situazione l'intesa alla stipula doveva ritenersi sostanzialmente acquisita e le censure, sul punto, devono ritenersi infondate.

Osserva infine la memoria della Regione che l'atto censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri è sostanzialmente un atto dovuto, nel rispetto del principio di collaborazione di cui all'articolo 10 del Trattato CE, e che un suo eventuale annullamento dovrebbe essere seguito dalla immediata conclusione di un atto identico, perché altrimenti si verificherebbe l'impossibilità di gestire il programma e vi sarebbe la possibile insorgenza di responsabilità verso la comunità ed i partners non italiani.

7. - Anche la Regione Veneto, nell'approssimarsi dell'udienza pubblica, ha depositato una propria memoria, con la quale ha ribadito e precisato le proprie precedenti difese.

Secondo la Regione il principio di leale collaborazione non può consistere in meri adempimenti formali e va al contrario valutata l'attività effettivamente svolta alla luce del quadro istituzionale di riferimento al cui interno si viene a collocare l'accordo censurato. In questi termini, l'azione regionale è tutta inclusa all'interno

di una rete di compatibilità alla cui definizione ha concorso lo Stato italiano e il quadro complessivo delle relazioni sottese all'accordo de quo è definito in ogni suo aspetto con apprezzabile precisione.

La memoria prosegue osservando come non abbiano alcun rilievo, nel caso di specie, gli articoli 5 e 6 della sopravvenuta legge n. 131 del 2003, mentre al contrario spiegano i loro effetti il dato normativo di natura ordinamentale e le procedure seguite, tutte ricadenti nell'ambito del diritto comunitario.

Quanto al primo profilo, osserva la resistente, la convenzione di Madrid del 1980 e la legge di ratifica ed esecuzione n. 948 del 1984 sono state successivamente attuate attraverso la stipula dell'accordo-quadro tra l'Italia e la Repubblica austriaca sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, sottoscritto a Vienna il 27 gennaio 1993 e reso esecutivo con la legge n. 76 del 1995, con il quale gli Stati si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera favorendo le iniziative poste in essere dagli enti territoriali, tra i quali è contemplata espressamente la Regione Veneto.

Ciò dimostra che, mentre allo Stato resta il monopolio della politica estera, tale potere è stato esercitato in sede di predisposizione dell'accordo quadro con l'Austria, accordo che si è fatto carico delle prerogative proprie dell'assetto costituzionale italiano, là dove ha individuato le materie suscettibili di essere incluse in eventuali accordi con enti substatali di altro Stato.

Sotto il secondo profilo, secondo la Regione resistente, va considerato che l'accordo transfrontaliero di cui si discute si inserisce nella cornice ordinamentale definita dal Regolamento n. 1260 del 1999 e dai successivi atti comunitari e che lo Stato ha partecipato, de iure e de facto, alla predisposizione del documento unico di programmazione e dei programmi operativi, tanto che le competenti autorità nazionali italiane ed austriache hanno presentato alla Commissione, in data 29 novembre 2000, un progetto di programma relativo alle zone di confine tra i due Paesi, e che sia la Repubblica italiana sia quella austriaca sono le destinatarie della decisione della Commissione del 23 novembre 2001. Sono state quindi le autorità italiane ad aver elaborato e presentato il progetto, compresi tutti gli elementi dei quali il ricorso dell'Avvocatura lamenta «l'assoluta carenza»; in tal senso nessuna delle omissioni rilevate in ricorso in realtà sussiste, né riguardo all'oggetto, né alle finalità, né al campo di azione dell'accordo, tutti elementi puntualizzati e precisati nel complesso degli atti che hanno portato all'approvazione del programma transfrontaliero.

8. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002 avente per oggetto «Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III».

Rilevato preliminarmente che il ricorso è strettamente connesso a quello presentato dallo Stato nei confronti della Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della stessa Provincia autonoma di Bolzano, la ricorrente chiede la riunione dei due conflitti e premette che le deduzioni ed argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del secondo giudizio non possono che essere in gran parte identiche a quelle contenute nell'atto di costituzione della stessa Provincia nel giudizio per conflitto introdotto dal Governo.

La ricorrente espone quindi dettagliatamente il contenuto della nota oggetto del conflitto e, dopo aver descritto il quadro normativo comunitario entro il quale si inserisce l'accordo stipulato tra gli enti territoriali italiani ed austriaci in esecuzione del programma Interreg III, rileva come la nota del Ministro per gli affari regionali si fondi sulla asserita applicabilità, anche agli accordi di cooperazione transfrontaliera finalizzati a recepire un programma comunitario transfrontaliero, dell'articolo 5 della legge n. 948 del 1984, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

La ricorrente contesta tale assunto, sostenendo che imporre in questi casi l'intesa - come pretende la nota impugnata - significa consentire allo Stato di negarla, cioè significa consentirgli di dire sic et simpliciter «no» agli accordi comunitari stipulati nell'ambito dei programmi Interreg ai quali ha partecipato, e comunque di impedire alla Provincia di provvedere alla attuazione della disciplina comunitaria di sua competenza.

In tal modo, prosegue il ricorso, vengono lese le attribuzioni costituzionali della ricorrente e, in particolare, le competenze indicate agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale e quelle per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi a tali materie, come previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

La Provincia di Bolzano rileva ancora che la definizione delle sue attribuzioni e delle relative sfere di competenza statali non si trova in Costituzione ma, come ribadito dall'articolo 116 Cost., nelle leggi costitu-

zionali concernenti il suo statuto di autonomia, e che l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001 prevede che le disposizioni della Costituzione che sono state dalla stessa legge modificate si applichino solo nella parte in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite; ciò che non può essere nel caso del potere estero, in relazione al quale, osserva la ricorrente, l'articolo 117 Cost., nel terzo comma, stabilisce che la materia dei «Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni» è materia di competenza concorrente, e nel nono comma che, nelle materie di sua competenza, la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Dopo aver ribadito che il programma Interreg III, cui la Provincia di Bolzano ha inteso dare attuazione con i suoi partners italiani ed austriaci, si svolge integralmente nell'ambito del diritto comunitario e ne costituisce diretta attuazione, la ricorrente esclude quindi che nella specie possa trattarsi di esercizio di potere estero regionale e che perciò abbia fondamento l'imposizione da parte dello Stato della previa trasmissione al Dipartimento affari regionali del testo dell'accordo, al fine di acquisire l'intesa, pretesa che sarebbe anche irragionevole in quanto il programma era stato concordemente redatto da rappresentanti del Governo e delle Regioni interessate e che lo stesso Governo l'aveva sottoposto all'approvazione della Commissione europea.

9. - Nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di voler respingere il ricorso.

Preliminarmente l'Avvocatura si è associata alla richiesta della Provincia ricorrente di riunire il presente giudizio a quello promosso con il ricorso del Governo, iscritto al n. 20 reg. confl. del 2002.

Nel merito la difesa erariale ribadisce le tesi e gli argomenti svolti nel proprio ricorso, in particolare in ordine alla ritenuta applicabilità al caso di specie della convenzione di Madrid del 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 948 del 1984, il cui articolo 5 prevede la necessità della previa intesa con il Governo per la stipulazione di accordi di cooperazione transfrontaliera delle Regioni e Province autonome.

10. - Con la già ricordata memoria depositata, in prossimità dell'udienza, relativa al ricorso iscritto al n. 20 del registro conflitti, la Provincia autonoma di Bolzano ha ribadito e precisato le proprie precedenti difese anche in relazione al proprio ricorso, insistendo per la riunione dei giudizi e per l'accoglimento di quest'ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano, in ordine all'«Accordo di cooperazione transfrontaliera» da queste stipulato in data 15 gennaio 2002 con i Länder Tirolo, Carinzia e Salisburgo della Repubblica austriaca, e ciò in violazione dell'articolo 117 della Costituzione e senza la preventiva intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980).

Secondo il ricorso del Governo, con la stipulazione dell'accordo de quo senza la preventiva intesa con lo Stato le Regioni e la Provincia autonoma avrebbero interferito con le competenze costituzionalmente attribuite allo Stato in materia di politica estera, avrebbero violato i limiti sostanziali e formali per l'esercizio del potere estero regionale e avrebbero violato lo stesso principio di leale collaborazione tra enti.

Inoltre l'atto dalle stesse sottoscritto sarebbe privo della indicazione del suo oggetto, delle sue finalità e del campo di azione, con la conseguente indefinita possibilità di interferenza con le attribuzioni statali in materia, aggravata dalla mancata previsione di un termine di durata. Difetterebbe quindi l'espressa previsione della materia dell'accordo come legittimamente attribuita alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 Cost. e dell'articolo 4 della legge n. 948 del 1984 e sarebbe mancata la previa intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge citata, in applicazione del generale principio di subordinazione del potere estero spettante alle Regioni alla necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato.

2. - La Provincia autonoma di Bolzano ha a sua volta proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro per gli affari regionali emanare la nota del 31 maggio 2002 avente ad oggetto «Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III», con la quale, in ragione della ritenuta applicabilità agli accordi de quibus, anche se finalizzati a recepire un programma comunitario transfrontaliero,

dell'articolo 5 della citata legge n. 948 del 1984, chiede alla Provincia autonoma di Bolzano di non procedere alla stipulazione di tali atti senza la preventiva intesa con il Governo.

Secondo la ricorrente, il Governo, emanando la nota censurata, avrebbe invaso le competenze della Provincia autonoma costituzionalmente garantite dagli articoli 8, 9, 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in quanto la definizione delle sue attribuzioni e delle relative sfere di competenza statali non si trova in Costituzione ma, come ribadisce l'articolo 116 Cost., nelle leggi costituzionali concernenti il suo statuto di autonomia.

Ricorda il ricorso che l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001 prevede che le disposizioni della Costituzione che sono state dalla stessa legge modificate si applicano solo nella parte in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, ciò che non può essere nel caso del potere estero delle Regioni, in relazione al quale l'articolo 117 Cost. stabilisce, nel terzo comma, che la materia dei «Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni» è di competenza concorrente, e, nel nono comma, che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

3. - I due ricorsi hanno entrambi ad oggetto la stipula da parte di Regioni e Province autonome di accordi di cooperazione transfrontaliera in attuazione di programmi comunitari e vanno perciò riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

4. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate nei confronti del ricorso del Governo dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con argomentazioni pressoché coincidenti fra loro.

Le eccezioni sono fondate.

Come osservano le resistenti, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad indicare, quale disposizione costituzionale che sarebbe stata violata con la stipulazione dell'accordo transfrontaliero de quo, l'articolo 117 della Costituzione, che viene menzionato senza specificare quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa, pur se dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio si può ricavare che esso ha inteso riferirsi al secondo comma (nella parte in cui riserva alla legislazione statale esclusiva la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato) e al nono comma del citato articolo 117 (che consente alle Regioni di concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato).

Nell'atto introduttivo non viene al contrario fatto alcun cenno all'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che regola l'applicazione transitoria alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni della legge costituzionale citata, e nemmeno allo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Lo stesso riferimento, contenuto in ricorso, alla legge n. 948 del 1984, che prevede che la sottoscrizione di accordi di cooperazione transfrontaliera da parte delle Regioni e degli altri Enti locali sia subordinata alla preventiva intesa con il Governo, viene fatto in relazione alla mancanza di una legge statale ordinaria, successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di attuazione della stessa, ed alla conseguente necessità di riferirsi alla legislazione previgente, senza alcun cenno alla applicabilità di tale legge alle Regioni aventi statuto speciale ed alle Province autonome, avuto riguardo alle specifiche norme che regolano le loro competenze.

Occorre in proposito considerare che i ricorsi statali avverso atti delle Regioni, come prescrive l'articolo 39, quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono indicare «Le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate». I ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente le norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare anche al caso di specie, risultano dunque carenti poiché omettono nel caso degli enti aventi uno statuto di autonomia speciale di far riferimento innanzitutto ai loro statuti speciali, le cui disposizioni sono pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, e trascurano di argomentare circa l'eventuale applicazione delle diverse norme di cui all'articolo 117 Cost. novellato in base all'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, secondo un principio che è stato più volte affermato da questa Corte anche per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 213 del 2003 e l'ordinanza n. 358 del 2002).

Nei riguardi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano il ricorso del Presidente del Consiglio risulta perciò inammissibile per genericità ed insufficienza dei parametri costituzionali invocati.

5. - Va esaminato il merito dei conflitti proposti dallo Stato nei confronti della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi in esame.

Preliminarmente deve essere considerato che i contenuti dell'accordo, così come il fatto che lo stesso costituisca attuazione del programma comunitario denominato Interreg III A Italia-Austria, approvato con la decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, non sono in contestazione fra le parti.

Nei ricorsi e nelle memorie vengono infatti descritti, in maniera pressoché coincidente, sia il contenuto dell'atto che le sue finalità, in particolare l'espresso richiamo all'attuazione del programma comunitario sopra menzionato, e viene precisato che gli strumenti di attuazione e gli organi di cooperazione previsti sono conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del regolamento citato. Più precisamente, per quanto concerne il contenuto dell'accordo, si dà atto che esso prevede l'istituzione di una autorità di gestione, di una autorità di pagamento, di un comitato di pilotaggio e di una segreteria tecnica, così come previsto dagli articoli 9, lettere n) e o), 34 e 35 del citato Regolamento e dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri del 28 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - Interreg III.

Nel caso in esame quindi lo Stato non contesta che la Regione abbia dato attuazione a strumenti di cooperazione transfrontaliera con enti pubblici interni ad altro Stato, appartenente anch'esso all'Unione europea, previsti nell'ordinamento comunitario e che in esso trovano la loro fonte primaria, quanto il fatto che, non essendo stata emanata la legislazione statale ordinaria successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di attuazione della stessa, la stipulazione dell'accordo, all'esito dell'iter previsto dalle sopra citate disposizioni, avrebbe dovuto conformarsi alle condizioni e alle ulteriori formalità stabilite dalla citata legge n. 948 del 1984, il cui articolo 5 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera alla previa intesa con il Governo, ed il cui articolo 3 prevede la previa stipulazione, da parte dello Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto dei singoli atti internazionali delle Regioni.

La mancanza di dette condizioni avrebbe poi, secondo il ricorso del Governo, più in generale vulnerato anche il principio di leale collaborazione e di coerenza dell'azione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato, più volte sottolineati dalla stessa giurisprudenza costituzionale, con conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione.

6. - La censura proposta dal Governo in relazione alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva allo Stato in via esclusiva la legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, è infondata.

Dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti chiaramente che l'accordo di cui si chiede l'annullamento non travalica i limiti imposti dalla Costituzione in materia di politica estera riservata allo Stato, trattandosi di un atto chiaramente e strettamente finalizzato a dare attuazione ad un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera.

7. - Sotto un altro profilo il Presidente del Consiglio dei ministri assume anche la violazione del nono comma dell'articolo 117 Cost., che attiene alla materia dei rapporti delle Regioni con enti esteri infrastatuali e con Stati esteri.

Quanto alla violazione delle attribuzioni statali, come definite dalla norma costituzionale citata, secondo il ricorrente vi sarebbe assoluta carenza di determinazione dell'oggetto dell'accordo, delle sue finalità e del suo possibile campo di azione, il che creerebbe un'indefinita possibile interferenza con le attribuzioni statali in materia, aggravata dalla mancata previsione di un termine di durata che rende indeterminata l'efficacia dell'atto; difetterebbe inoltre l'espressa previsione della materia dell'accordo ai sensi dell'articolo 117, nono comma, Cost. e dell'articolo 4 della legge n. 948 del 1984, e sarebbe perciò impossibile verificare se si tratta di materie attribuite alla competenza regionale; difetterebbe infine la previa intesa con il Governo prevista dall'articolo 5 della legge n. 948 del 1984, secondo il principio di subordinazione del potere estero spettante alle Regioni alla necessaria coerenza con gli indirizzi di politica estera dello Stato; ad abundantiam, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'atto sarebbe anche privo dell'indicazione della data di sottoscrizione.

Dall'esame dell'accordo di cui lo Stato chiede l'annullamento, risulta che lo stesso è un atto strettamente correlato a (ed esecutivo di) precedenti atti normativi ed amministrativi regolati direttamente dal diritto comunitario, ed in particolare dal citato Regolamento n. 1260 del 1999 e dai successivi atti della Commissione europea; l'oggetto, le finalità, il campo di azione dell'accordo transfrontaliero risultano quindi esattamente definiti, oltre che nel testo stesso dell'atto, da una serie di atti precedenti, tra i quali il documento unico di programmazione e il programma presentato dallo Stato alla Commissione e da questa successivamente approvato; nelle premesse dell'atto impugnato il quadro normativo ed amministrativo da cui esso trae origine è dettagliatamente indicato, direttamente o per relationem agli atti precedenti del procedimento; ne consegue che la rilevata indeterminatezza di oggetto, finalità, termine di durata e campo di azione dell'accordo non sussiste.

8. - Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di specie della legge n. 948 del 1984, e segnatamente dell'articolo 5, va rilevato che agli accordi di cooperazione transfrontaliera stipulati in esecuzione di un Regolamento comunitario e dei successivi atti di attuazione non sono applicabili le disposizioni della convenzione di Madrid, e quindi della relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione; come emerge chiaramente dall'articolo 2 della convenzione citata, essa concerne i progetti volti a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali, mentre nel caso in esame non si tratta di stabilire generici rapporti di vicinato, quanto di attuare, in modo vincolato, gli strumenti destinati alla utilizzazione di fondi comunitari, che già trovano in fonti comunitarie derivate, direttamente applicabili nel diritto interno, la loro disciplina.

Risulta quindi esatto il rilievo della Regione Veneto, secondo la quale più propriamente il ricorso statale non avrebbe dovuto riferirsi alla convenzione di Madrid del 1980 ed alla relativa legge di ratifica ed esecuzione, ma a detto accordo bilaterale, che regola appunto i rapporti tra gli enti interni ai due Stati, tra i quali sono espressamente ricompresi, all'articolo 2, tutti quelli che hanno stipulato l'accordo censurato dallo Stato.

9. - Viene infine in rilievo l'asserita violazione da parte della Regione Veneto del principio di leale collaborazione, invocata nel ricorso del Governo anche con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sul punto.

Non è controverso fra le parti che, nella specie, nessuna specifica previa intesa è stata chiesta al Governo dalla Regione Veneto prima di procedere alla firma dell'accordo; occorre però ancora una volta rilevare che l'atto in questione non costituisce che l'ultimo passaggio istituzionale di un complesso programma comunitario di cooperazione transfrontaliera, che trova la sua legittimazione in una fonte comunitaria che è direttamente ed obbligatoriamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri (il più volte citato Regolamento n. 1260 del 1999), ed ancora in successivi atti delle istituzioni comunitarie cui nel caso in esame lo Stato ha attivamente collaborato con la presentazione del programma alla Commissione, la predisposizione degli strumenti attuativi di diritto interno e la partecipazione di rappresentanti di diversi Ministeri a tutta l'attività preparatoria.

Ed ancora, come risulta testualmente dalla già citata decisione della Commissione europea del 23 novembre 2000, che ha approvato il programma d'iniziativa comunitaria Interreg III A, Italia-Austria, il progetto «è stato preparato e sarà attuato d'intesa con gli Stati membri interessati e nell'ambito del partenariato» (considerando n. 11), ciò che comporta una partecipazione attiva dello Stato sia nella fase preparatoria, sia in quella esecutiva, del programma.

Nella fattispecie, trattandosi di stipulare l'atto finale di un complesso procedimento cui lo Stato aveva attivamente partecipato, l'intesa doveva ritenersi come acquisita nella successione degli atti precedenti, perché l'accordo che oggi viene censurato nulla aggiunge rispetto ai programmi di cooperazione transfrontaliera come già esaminati ed approvati nelle competenti sedi comunitarie; del resto una ulteriore procedura di assenso per la firma dell'accordo si ridurrebbe ad una mera ripetizione di adempimenti formali, privi di alcuna utilità.

10. - Quanto infine alla pretesa violazione delle attribuzioni costituzionali dello Stato che sarebbe derivata dalla creazione di organismi comuni tra le Regioni italiane e quelle austriache (ciò che potrebbe influire per un tempo indeterminato su indirizzi di politica estera riservati allo Stato), va detto che, come esattamente osserva la Regione Veneto, gli uffici e gli organi istituiti con l'accordo in questione sono previsti direttamente come obbligatori dalla fonte comunitaria derivata (articoli 8, 9, 34 e 35 del Regolamento n. 1260 del 1999, più volte citato) per la corretta gestione delle risorse stanziate, e che l'accordo censurato non si discosta minimamente dallo schema tipico previsto dalle disposizioni citate per i programmi transfrontalieri di sviluppo regionale.

Nessuna interferenza è quindi, neppure astrattamente, configurabile nel caso in esame tra accordi del tipo di quello censurato dal Governo e la politica estera nazionale, che resta di competenza dello Stato e che non

viene vulnerata dalla predisposizione degli organismi, anche transfrontalieri, di esecuzione di precisi obblighi comunitari, sempre che tali accordi non esorbitino dall'ambito definito dai programmi di cooperazione.

Il ricorso del Governo nei confronti della Regione Veneto va quindi respinto.

11. - Per le stesse ragioni sopra esposte deve invece essere accolto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002 avente ad oggetto: «Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III».

12. - L'atto statale impugnato dalla Provincia si fonda sul presupposto che «la cooperazione transfrontaliera è disciplinata dalla legge 19 novembre 1984, n. 984 recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali adottata a Madrid il 21 maggio 1980».

La convenzione di Madrid non è applicabile agli accordi previsti e direttamente disciplinati da fonti comunitarie derivate, dal momento che il sistema delineato da detta convenzione del 1980 e dal successivo accordo-quadro del 1993 tra l'Italia e la Repubblica austriaca riguarda espressamente, oltre alle Regioni ed alle Province autonome, anche «le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km. dalla frontiera» (articolo 2 dell'Accordo quadro tra Italia ed Austria del 1993, citato), e non concerne quindi la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi che attua programmi comunitari, ed ancora che proprio il citato accordo italo-austriaco del 1993, all'articolo 6, contiene una clausola di apertura e di favore verso altre future forme di cooperazione transfrontaliera.

Il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano va quindi accolto, con il conseguente annullamento della nota impugnata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. n. 20 del 2002);

Dichiara che spetta alla Regione Veneto concluedere l'accordo di cooperazione transfrontaliera, nell'ambito del programma comunitario denominato «Interreg III A, Italia-Austria», con i Länder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo;

Dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto «Accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comuntiari Interreg III», e conseguentemente la annulla.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004

Il Presidente:
dott. Gustavo Zagrebelsky

Il Redattore:
Contri

Il Cancelliere:
dott. G. Di Paola

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici della Torre del Lloyd per la realizzazione di uffici dell'Autorità portuale. Progetto A.P.T. n. 1544.

1. *Amministrazione aggiudicatrice:* Autorità portuale di Trieste (A.P.T.) - Ufficio appalti e contratti - Punto Franco Vecchio - 34135 Trieste - tel. 040/6731 - fax 040/6732406 - e-mail: Info@porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it.

2. a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modifiche;

 b) contratto in forma pubblica-amministrativa.

3. a) *Luogo di esecuzione:* Via Von Bruck K.L., n. 3 - Trieste.

 b) *Natura ed entità dei lavori da effettuare:* lavori di manutenzione straordinaria degli edifici della Torre del Lloyd per la realizzazione di uffici dell'Autorità portuale. Progetto A.P.T. n. 1544.

 Importo lavori a base d'appalto, al netto di I.V.A.: euro 915.500,00, di cui euro 774.288,85 per lavori a misura, euro 105.711,15 per lavori a corpo, ed euro 35.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 b.1) *categoria prevalente:* OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - classifica II - euro 488.369,38;

 – *lavorazioni* di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni	*Categorie*	*Classifiche*	*Importi (euro)*
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2-P	II	488.369,38
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6-S	I	213.108,97
Impianti tecnologici	OG11-S	I	178.521,65

 Le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG 2 sono subappaltabili nel limite del 30%; quelle relative alla categoria OS 6 possono essere eseguite dall'aggiudicatario anche se privo delle relative qualificazioni, sono subappaltabili al 100% e comunque scorporabili; quelle relative alla categoria OG 11 non sono subappaltabili e pertanto i concorrenti non in possesso della qualificazione in tale categoria, sono tenuti, a pena di esclusione, a costituire apposite A.T.I. di tipo verticale;

 b.2) *modalità di determinazione del corrispettivo:* «a corpo e a misura» ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modificazioni.

4. *Termine per il completamento dei lavori:* giorni 480 (quattrocentottanta) naturali, successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna.

5. a) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e coordinamento, il Capitolato speciale d'appalto, la

«Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», ed altri elaborati di progetto sono visibili presso il Servizio progetti e manutenzioni della Direzione tecnica dell'A.P.T. al Punto Franco Nuovo del Porto - Edificio 53 - previa richiesta di appuntamento al n. 040/6732282. Nei giorni convenuti sussisterà pure l'obbligo di visita sul posto ove si eseguiranno i lavori, possibile sino al settimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il funzionario tecnico dell'A.P.T. a disposizione delle ditte interessate rilascerà un Attestato di visita che il concorrente dovrà allegare - a pena di esclusione dalla gara - agli altri documenti richiesti nel disciplinare di gara. Lo stesso funzionano tecnico dell'A.P.T., inoltre, consegnerà a ciascuna Ditta interessata la «Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» vidimata dal Responsabile del procedimento. Copia del disciplinare di gara e degli elaborati progettuali può essere acquistata, previa prenotazione telefonica anticipata di almeno quarantotto ore sul ritiro, presso la seguente Ditta: Eliografia Centrale di Antonio Klun, Via San Lazzaro, n. 14 - 34122 - Trieste - tel. e fax 040/631513 (orario di ritiro: ore 8.30-13.00 e ore 16.00- 19.00, escluso il sabato). Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet indicato al punto 1.

b) all'atto del ritiro degli elaborati va effettuato il pagamento in contanti.

6. a) *Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:* ore 12.00 dell'1 ottobre 2004, a pena di esclusione.

b) *Indirizzo cui devono essere trasmesse:* vedi punto 1;

c) le offerte e le altre documentazioni richieste nel presente bando e relativo disciplinare di gara, devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

7. a) *Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:* i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., oppure soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

b) *data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:* prima seduta pubblica il giorno 4 ottobre 2004 - ore 9.30 nella sede dell'A.P.T. di cui al punto 1.; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 19 ottobre 2004 - ore 9.30 nella medesima sede.

8. *Cauzione e garanzie richieste:* l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo complessivo di euro 18.310,00 pari al 2% dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al precedente punto 6.a., costituita con le forme e le modalità previste nel D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e negli schemi di polizza tipo approvati dal citato decreto, nonché dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modifiche, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare, con le forme e le modalità previste nel D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e negli schemi di polizza tipo approvati dal citato decreto:

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'articolo 30, commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e dell'articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni;

b) polizza assicurativa di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, relativa alla copertura dei seguenti rischi, assieme agli altri specificati nel Capitolato speciale d'appalto:

- tutti i danni subiti dall'A.P.T. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo complessivo contrattuale, costi della sicurezza compresi;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad euro 500.000,00.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni.

9. *Finanziamento:* contributo dello Stato per opere - esercizio 2004; acquisizione di immobili ed opere portuali con fondi a destinazione specifica dello Stato - esercizio 2004; acquisizione di immobili ed opere portuali con fondi di bilancio - esercizio 2004.

10. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. *Condizioni minime necessarie di carattere economico e tecnico per la partecipazione:*

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

12. *Termine di validità dell'offerta:* 180 giorni dalla data di presentazione.

13. *Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

14. *Varianti:* non sono ammesse offerte in variante.

15. *Altre informazioni:*

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, di cui alle leggi n. 68/1999 e 327/2000 e di cui al decreto legislativo 231/2001; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione;

b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto;

h) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b. del presente bando;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni e norme collegate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

j) l'A.P.T. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;

k) l'A.P.T. si riserva comunque ampia libertà di procedere o meno all'aggiudicazione dell'appalto a proprio insindacabile giudizio;

l) i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall'A.P.T. in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo i diritti previsti dal decreto stesso;

m) il responsabile unico del procedimento è il per. ind. Franco Palcic - tel. 040/6732417;

n) per eventuali informazioni di carattere tecnico: tel. 040/6732501 - 040/6732417 (Servizio progetti e manutenzioni); per informazioni di carattere amministrativo: tel. 040/6732204 - 040/6732360 (Ufficio appalti e contratti).

Trieste, 27 agosto 2004

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Antonio Gurrieri

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Adozione P.R.P.C. n. 36 di iniziativa privata ambito zona «C» in Basaldella, denominato «Borc de Glesie».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che il P.R.P.C. n. 36 - di iniziativa privata ambito zona «C» in Basaldella, denominato «Borc de Glesie», adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 2004, n. 43, a partire dal giorno 13 settembre 2004, sarà depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il 22 ottobre 2004.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione del P.R.P.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza municipale, lì 25 agosto 2004

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Riclassificazione esercizio alberghiero denominato «Bellevue» sito in viale Argine dei Moreri, n. 49 - Titolare sig.ra Likar Slavica, legale rappresentante della S.n.c. «Tur Hotel di Turchetti Ettore & C.».

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 783 di data 11 agosto 2004 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata fino al 31 dicembre 2007.

Denominazione: «Bellevue».

Ubicazione struttura ricettiva: viale Argine dei Moreri, n. 49.

Titolare: Likar Slavica, legale rappresentante della S.n.c. «Tur Hotel di Turchetti Ettore & C.».

Sede: viale Argine dei Moreri, n. 49.

Classe assegnata: 3 (tre) stelle.

Capacità ricettiva: n. 72 camere, n. 144 posti letto e n. 72 bagni completi.

Carattere apertura: annuale.

Grado, 24 agosto 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI LATISANA
Settore attività produttive

(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera «Alla Stazione». Determinazione 5 agosto 2004, n. 10. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

1) Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, di classificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Alla Stazione» della ditta «Albagaia S.n.c. di Gaiatto Myriam & C.», ubicata a Latisana in viale Stazione, n. 40/42, dotata di n. 8 camere, con n. 3 bagni comuni, e n. 13 posti letto, ad «una stella».

(omissis)

IL RESPONSABILE:
Eleonora Rassatti

COMUNE DI MUGGIA
Servizio pianificazione
Ufficio pianificazione urbanistica

(Trieste)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 19 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositato presso l'Ufficio pianificazione urbanistica di Piazza della Repubblica, n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, la variante n. 19 al P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n. 66 di data 1 settembre 2004, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 15 settembre 2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 27 ottobre 2004, chiunque può presentare osservazioni alla variante e i proprietari degli immobili vincolati dalla stessa possono presentare opposizioni.

Muggia, 15 settembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furlan

DIREZIONE CENTRALE DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale dei lavori pubblici

Udine

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Presentazione delle domande di concessione di derivazione d'acqua.

L'Azienda agricola Roiatti Gianni, Roiatti Terzo e Bisutti Fiorella con sede legale in Basiliano ha chiesto in data 31 maggio 2004 la concessione per derivare mod. 0,50 di acque sotterranee in Comune di Basiliano al fg. 25, mapp. 61, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13 ottobre 2004, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Basiliano.

La Azienda agricola Fratelli Pighin S.r.l. con sede legale in Pavia di Udine ha chiesto con domanda presentata in data 6 giugno 1995 e successive integrazioni la concessione per derivare complessivi mod. 1. 2833 di acque sotterranee in Comune di Pavia di Udine rispettivamente al fg. 13, mapp. 171; fg. 21, mapp. 51 e fg. 26, mapp. 10 ad uso igienico sanitario ed irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20 ottobre 2004, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Pavia di Udine.

Il Comune di San Giovanni al Natisone ha chiesto in data 5 ottobre 1993 la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,10 di acque sotterranee in Comune di San Giovanni al Natisone al fg. 7, mapp. 340, a servizio del complesso polisportivo comunale.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11 ottobre 2004, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Giovanni al Natisone.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 30 agosto 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI PORDENONE
Settore tutela ambientale

Deliberazione della Giunta provinciale 22 luglio 2004, n. 213. Ditta Eco-Works S.r.l. di Sesto al Reghena. Approvazione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 22/1997, di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Villacucca, n. 1 a Sesto al Reghena.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle Direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la richiesta della Ditta Eco-Works S.r.l. di Sesto al Reghena (Pordenone) del 16 ottobre 2003, pervenuta il 17 ottobre 2003 e assunta al protocollo di questo Ente al n. 48491 del 21 ottobre 2003, di approvazione di un progetto di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Villacucca, n. 1, in Comune di Sesto al Reghena;

RILEVATO che il progetto riguarda un impianto di recupero rifiuti per la produzione di materie prime secondarie da impiegare prevalentemente nell'edilizia, quali rilevati e sottofondi stradali, coperture di discariche e recuperi ambientali;

RILEVATO inoltre che il progetto descrive un impianto esistente che esercita l'attività di recupero rifiuti secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997 e del D.M. 5 febbraio 1998;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 51472 del 7 novembre 2003, con cui sono stati chiesti alla Regione chiarimenti sull'idoneità del sito in relazione alle norme pianificatore in materia di smaltimento rifiuti;

EVIDENZIATO che con la medesima nota sono state chieste integrazioni alla Ditta Eco-Works, in merito alla procedura di V.I.A.;

VISTA la nota protocollo n. ALP/151/PN/ESR/V/1 del 5 gennaio 2004 con la quale il Servizio regionale per la disciplina smaltimento rifiuti, evidenzia la possibilità di individuare ulteriori aree per l'ubicazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti;

VISTA la nota protocollo n. ALP.11/1466/VIA-V del 14 gennaio 2004 con la quale il Servizio regionale per la valutazione dell'impatto ambientale, ha comunicato che il progetto in argomento non è da assoggettare a procedura di V.I.A., in quanto trattasi di un impianto esistente;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 7492 del 9 febbraio 2004, con cui sono stati chieste alla Ditta Eco-Works integrazioni progettuali che la Ditta ha trasmesso con le note del 17 febbraio 2004 e del 4 marzo 2004;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 13211 del 4 marzo 2004, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e trasmesso il progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;

DATO ATTO che il progetto trasmesso con la soprarichiamata nota si compone dei seguenti elaborati:

- Elaborato datato ottobre 2003, contenente Relazione descrittiva e Relazione idrologica e allegati, a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- Relazione geologica a firma del dr. Marco Di Donato;
- Tav. 1 bis, planimetria-estratti a firma del geom. Roberto Altan;
- Tav. 2 Schema fognario a firma del geom. Roberto Altan;
- Tav. 3 Planimetria aree verdi in conformità alle disposizioni di P.R.G.C., a firma del geom. Roberto Altan;
- Studio di impatto ambientale datato ottobre 2003 a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- Allegati allo studio di impatto ambientale datato ottobre 2003 a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;

EVIDENZIATO che con nota protocollo n. 13232 del 5 marzo 2004 sono state chieste osservazioni anche all'ARPA di Pordenone;

VISTA la nota protocollo n. 4017/80/50 del 28 maggio 2004 del Comune di Sesto al Reghena, con cui esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- presentare una planimetria aggiornata con la sistemazione del verde secondo la previsione della pista ciclabile in corso di realizzazione;
- l'altezza massima dei cumuli non dovrà superare 5 metri;

VISTA la nota prot. 59816/ISP. del 4 novembre 2003 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con cui trasmette la determinazione dirigenziale n. 667 del 21 aprile 2004 con esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con alcune prescrizioni:

- lo sviluppo di polveri derivanti dalla movimentazione dei mezzi e dalle lavorazioni di vagliatura e triturazione dei materiali dovranno essere adeguatamente intercettate ricorrendo a costanti e continue operazioni di inaffiatura dei percorsi e dei cumuli di stoccaggio;
- i livelli sonori immessi ed eventualmente percepiti all'esterno presso i vicini recettori, provenienti dalle attività svolte dalla Ditta, dovranno rispettare i limiti imposti della normativa vigente;
- particolari attenzioni dovranno essere poste per eventuali tipologie di rifiuti che possono dar luogo, se messi a contatto con l'acqua, a sviluppo di odori, che non siano facilmente palabili e diano quindi luogo a

percolamenti, potenzialmente putrescibili, che siano suscettibili di eventuali reazioni chimiche se mescolate fra loro;

VISTA la nota protocollo n. 1813/2004/ST-VC-37 del 17 maggio 2004 del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA-FVG, con cui comunica le seguenti osservazioni:

- l'area che si prevede di utilizzare per l'attività proposta appare adeguatamente strutturata e dotata dei necessari dispositivi di trattamento delle acque di dilavamento dei materiali in deposito;

- dei rifiuti di cui all'elenco presentato non viene specificata la provenienza né come processo produttivo né come ditta produttrice inoltre non sono stati presentati i risultati analitici relativi al test di cessione, e/o caratterizzazione chimica condotte su detti rifiuti;

- nella documentazione relativa alla valutazione delle polveri non risultano chiari i criteri di riferimento e le modalità di campionamento, inoltre manca una planimetria con l'indicazione delle posizioni in cui sono stati eseguiti i prelievi;

- nella documentazione relativa ai rilievi di rumore sono riportate misure esclusivamente eseguite ai perimetro dell'area occupata dalla Eco-Works (inserita in un'area destinata a depositi a cielo aperto), e mancano completamente misure di livelli sonori eseguite nelle più vicine abitazioni o almeno previsioni del livelli sonori che vi si determineranno ricavati attraverso calcolo note le potenze sonore delle macchine operatrici, vagli, mulini ecc.;

- suggerisce di richiedere la riduzione della gamma dei rifiuti (sia per qualità che per provenienza) ricevibili all'impianto, che vengano fornite analisi chimiche sia del rifiuti che delle materie seconde prodotte (condotte ai sensi del D.M. 471/1999 e decreto 13 marzo 2003);

- chiede che nell'eventuale autorizzazione sia espressamente riportato l'obbligo del rispetto dei limiti differenziali del rumore (legge 447/1995 ai 2 e D.P.C.M. 14 novembre 1997, articolo 4);

VISTA la nota protocollo n. ALP.8-15588 PN/ESR/1861 del 19 aprile 2004 del Servizio smaltimento rifiuti della Regione con cui sono state chieste le seguenti precisazioni ed integrazioni:

- individuare, anche a livello cartografico, le attività sottoposte a procedura semplificata, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997, e quelle soggette ad approvazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997;

- precisare la tipologia degli impianti di trattamento e lavorazione dei diversi tipi di rifiuti, specificando per ciascun impianto se opera in regime semplificato o rientra nel progetto da approvare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997; appare inoltre necessario fornire le caratteristiche di detti impianti ivi compresa la loro potenzialità;

- specificare le caratteristiche dei materiali di impermeabilizzazione usati, evidenziandone gli spessori;

- individuare puntualmente le tipologie dei rifiuti che verranno trattati e che rientrano nel progetto in argomento;

- modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti e rispettiva ubicazione all'interno dell'area interessata dal progetto;

ATTESO che il Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 26744 del 13 maggio 2004, sulla scorta di tutte le osservazioni dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», dell'ARPA, Servizio smaltimento rifiuti della Regione nonché dell'istruttoria del Servizio, ha richiesto alla Ditta Eco-Works S.r.l. l'invio di alcune integrazioni progettuali;

ATTESO che la Ditta Eco-Works S.r.l. con nota del 20 maggio 2004, pervenuta il 26 maggio 2004 ed assunta agli atti con protocollo n. 28737 del 26 maggio 2004 ha trasmesso le integrazioni al progetto;

RICHIAMATO tra l'altro l'allegato n. 10 delle suddette integrazioni, denominato «Elenco b» che contiene tutti i codici CER dei rifiuti destinati al recupero presso l'impianto della Ditta Eco-Works S.r.l.;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 30419 dell'8 giugno 2004, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni, agli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Conferenza tecnica di cui al D.P.G.R. 01/1998, riunitasi in data 1 luglio 2004, con le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere comunicati i dati identificativi dei macchinari (numeri di matricola, targhe ecc.) dei macchinari a noleggio (frantumatore, vagli vibranti, escavatore con martello demolitore). La sostituzione di suddetti macchinari sarà soggetta ad autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 qualora siano di caratteristiche diverse rispetto al progetto approvato per quanto riguarda la capacità produttiva e la rumorosità;

2) dovrà essere presentata una planimetria aggiornata ed i rifiuti previsti in zona F dovranno essere stoccati al coperto. Dello stoccaggio dovrà essere prodotta una documentazione che descriva le modalità operative nonché l'individuazione dell'area interessata;

3) dovrà essere presentato un progetto di incremento della barriera verde tale da garantire l'effettivo sviluppo di un doppio filare. Tale incremento dovrà avvenire in tutte le zone con esclusione delle aree C e D. La planimetria dovrà essere aggiornata alle previsioni della pista ciclabile in corso di realizzazione;

4) dovrà essere concordato tra la Ditta e con il Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG, l'ASS, e la Provincia un Programma di gestione dell'impianto, sulla scorta del quale nel tempo si potrà valutare l'attività svolta ed eventualmente prevedere modifiche alla gamma dei rifiuti autorizzati;

5) il programma di gestione dovrà prevedere l'esecuzione periodica (es. ogni 6 mesi) del test di cessione sul materiale prodotto;

6) dovrà essere presentato un programma di monitoraggio che preveda i livelli sonori presso le più vicine abitazioni. Inoltre dovranno essere rispettati i limiti differenziali del rumore (articolo 2, legge n. 477/1995 e articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997);

7) deve essere presentato un programma di monitoraggio, concordato con l'ARPA che verifichi la dispersione di polveri nei dintorni dell'impianto, come indicato nella nota del suddetto Ente prot. n. 1813/2004/ST-Vc-37 del 17 maggio 2004;

8) deve essere prevista la gestione e la manutenzione del verde con la sostituzione delle piante deperite;

9) dovrà essere prevista una fonte aggiuntiva di approvvigionamento di acqua per l'innaffiatura delle aree;

DATO ATTO che le suindicate prescrizioni della Conferenza tecnica dal n. 4 al n. 8 riguardano l'esercizio dell'impianto, e pertanto saranno recepite nel successivo provvedimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

DATO ATTO inoltre che il progetto presentato descrive l'impianto esistente per il quale non sono previste opere da realizzare;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Ditta Eco-Works S.r.l. con sede legale in via Villacucca, n. 1 a Sesto al Reghena;

DATO ATTO che la Ditta Eco-Works S.r.l con istanza del 16 gennaio 2003, pervenuta il 17 gennaio 2003, assunta al protocollo n. 48492 del 21 ottobre 2003, ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RILEVATO che in atti del Servizio tutela ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della Ditta Eco-Works S.r.l., attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

RITENUTO, infine, di nominare l'ing. Franco Brescacin, nato a Conegliano (Treviso) il 3 agosto 1952, residente in via G. Leopardi, n. 21 a Sacile, iscritto al n. 584 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere espresso ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e fatti salvi i diritti di terzi, il pro-

getto nelle premesse descritto, relativo all'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Villacucca, n. 1 in Comune di Sesto al Reghena, di cui all'istanza della Ditta Eco-Works S.r.l., con sede legale in via Villacucca, n. 1 a Sesto al Reghena (Pordenone), costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato datato ottobre 2003, contenente Relazione descrittiva e Relazione idrologica e allegati, a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- Relazione geologica a firma del dr. Marco Di Donato;
- Tav. 1 bis, planimetria-estratti a firma del geom. Roberto Altan;
- Tav. 2 Schema fognario a firma del geom. Roberto Altan;
- Tav. 3 Planimetria aree verdi in conformità alle disposizioni di P.R.G.C., a firma del geom. Roberto Altan;
- Studio di impatto ambientale datato ottobre 2003 a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- Errata corrige pagine 41-46 dello Studio di impatto ambientale a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- Allegati allo Studio di impatto ambientale datato ottobre 2003 a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- integrazione, comprensiva di 19 allegati, datata 17 febbraio 2004 alla relazione tecnica a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi;
- integrazione, comprensiva di 6 allegati, datata 20 maggio 2004 alla relazione tecnica a firma dell'ing. Sara Sanviti e della dr.ssa Claudia Marcuzzi.

2. La Ditta Eco-Works S.r.l. non potrà iniziare l'attività presso l'impianto di cui al precedente punto 1, prima di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

3. La Ditta Eco-Works S.r.l. al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 dovrà integrare l'istanza presentata il 17 ottobre 2003, assunta al protocollo al n. 48492 del 21 ottobre 2003, con:

- i dati identificativi dei macchinari (numeri di matricola, targhe ecc.) dei macchinari a noleggio (frantumatore, vagli vibranti, escavatore con martello demolitore). La sostituzione di suddetti macchinari sarà soggetta ad autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 qualora siano di caratteristiche diverse rispetto al progetto approvato per quanto riguarda la capacità produttiva e la rumorosità;
- una planimetria aggiornata ed i rifiuti previsti in zona F dovranno essere stoccati al coperto. Dello stoccaggio dovrà essere prodotta una documentazione che descriva le modalità operative nonché l'individuazione dell'area interessata;
- un progetto di incremento della barriera verde tale da garantire l'effettivo sviluppo di un doppio filare. Tale incremento dovrà avvenire in tutte le zone con esclusione delle aree C e D. La planimetria dovrà essere aggiornata alle previsioni della pista ciclabile in corso di realizzazione;
- dovrà essere indicata una fonte aggiuntiva di approvvigionamento di acqua per l'innaffiatura delle aree.

4. Di nominare ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, l'ing. Franco Brescacin, nato a Conegliano (Treviso) il 3 agosto 1952, residente in via G. Leopardi, n. 21 a Sacile, iscritto al n. 584 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002 per eseguire il collaudo dell'impianto di cui al precedente punto 1, dando atto che il progetto approvato è descrittivo di un impianto esistente e non prevede la realizzazione di opere.

Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

Di stabilire che gli oneri del collaudo sono posti a carico della Ditta Eco-Works S.r.l. che dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinchè quest'ultimo provveda di volta in volta alle funzioni di competenza.

Originale o copia conforme all'originale dei Certificati del collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia a cura del collaudatore.

5. Di stabilire che le seguenti prescrizioni saranno recepite nel successivo provvedimento all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997:

- dovrà essere concordato tra la Ditta e con il Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG, l'ASS, e la Provincia un Programma di gestione dell'impianto, sulla scorta del quale nel tempo si potrà valutare l'attività svolta ed eventualmente prevedere modifiche alla gamma dei rifiuti autorizzati.

- il programma di gestione dovrà prevedere l'esecuzione periodica (es. ogni 6 mesi) del test di cessione sul materiale prodotto;

- dovrà essere presentato un programma di monitoraggio che preveda i livelli sonori presso le più vicine abitazioni. Inoltre dovranno essere rispettati i limiti differenziali del rumore (articolo 2, legge n. 477/1995 e articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997);

- deve essere presentato un programma di monitoraggio, concordato con l'ARPA che verifichi la dispersione di polveri nei dintorni dell'impianto, come indicato nella nota del suddetto Ente prot. n. 1813/2004/ST-Vc-37 del 17 maggio 2004;

- deve essere prevista la gestione e la manutenzione del verde con la sostituzione delle piante deperite.

6. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

7. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Eco-Works S.r.l dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Eco-Works S.r.l, sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Sesto al Reghena potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.

8. Di stabilire che la Ditta Eco-Works S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

10. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Eco-Works S.r.l. con sede legale in via Villacucca, n. 1 a Sesto al Reghena, ed inviato al Comune di Sesto al Reghena, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione regionale centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Sevizio smaltimento rifiuti e al collaudatore.

11. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 59 del 13 gennaio 2004.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

PROVINCIA DI UDINE

Modifiche allo Statuto della Provincia di Udine.

Si rende noto che il Consiglio provinciale con le deliberazioni 23 giugno 2004, n. 25 - 28 giugno 2004, n. 26 e 7 luglio 2004, n. 28 ha apportato allo «Statuto della Provincia di Udine» le modifiche di seguito riportate, le quali - ai sensi del 5º comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000 - sono state pubblicate per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio, divenendo così esecutive il 23 agosto 2004:

CAPO I

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 10

(Competenze e poteri del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche di mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio.

4. Dopo il primo anno e, poi, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di Governo.

5. Il Presidente può, nel corso del mandato, proporre l'integrazione delle linee programmatiche. Su tale documento il Consiglio è chiamato a deliberare.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

7. Il Presidente della Provincia può revocare motivatamente uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

8. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

9. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

10. Il Presidente della Provincia indirizza agli Assessori le direttive in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste possano avere riflessi sulla politica generale della Provincia.

11. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dalle altre norme del presente Statuto, i seguenti compiti:

a) distribuire le materie, sulle quali la Giunta provinciale deve deliberare, tra i componenti della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le aziende speciali, le istituzioni, le società con prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;

c) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;

d) esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio provinciale o che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei dirigenti; esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio provinciale o che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei dirigenti;

e) adottare le diffide, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni e altri atti di consenso comunque denominati che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei dirigenti;

f) emanare, in casi eccezionali, ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti, anche per misure eccezionali relative a situazioni di urgente necessità.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, società, aziende ed istituzioni.

Non possono essere nominati o designati a far parte di consigli di amministrazione delle società, enti, aziende ed istituzioni nelle quali partecipa la Provincia, soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del Codice penale: Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopra indicate, decorsi trenta giorni sono dichiarati decaduti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra, devono rendere formale dichiarazione al Presidente della Giunta provinciale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Le altre ineleggibilità o incompatibilità sono regolate dalle leggi statali o regionali vigenti, applicabili alla Provincia.

Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Presidente e di Assessore di Provincia e di Presidente del Consiglio provinciale è incompatibile con quella di Sindaco e di Assessore comunale.

L'ufficio di Presidente della Provincia, di Assessore e Consigliere provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali la Provincia abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

Restano confermate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il termine del mandato politico-amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003, le nomine e le designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere provinciale l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato quando il Consiglio provinciale abbia deliberato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali della Provincia e purché il Consiglio provinciale abbia assunto, in tal senso, la delibera di indirizzi prevista dall'articolo 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Il Regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle cariche in società di capitali o consorzi, assunte dai propri amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

14. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

15. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.

(. . .)

Art. 19

(Consiglieri provinciali)

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio provinciale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio provinciale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. I Consiglieri provinciali sono dotati di poteri di verifica e controllo al fine di effettuare, attraverso la visione dei documenti e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività posta in essere dall'Ente, utile non solo ai fini dell'espressione consapevole del voto in Consiglio provinciale, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso e delle Commissioni consiliari, le varie iniziative loro consentite.

4. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, i Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni, nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Le richieste di visione e/o acquisizione di documenti e/o informazioni, da formularsi per iscritto, vanno indirizzate al Segretario Generale che le trasmette immediatamente al Dirigente competente. Questi risponde entro 30 giorni, pena le conseguenze previste dalla normativa vigente.

6. I Consiglieri provinciali sono tenuti a non diffondere i documenti ottenuti allorché si tratti di:

a) corrispondenza;

b) atti preparatori di procedimenti non ancora conclusi;

c) atti relativi a procedimenti giudiziari pendenti;

d) atti contenenti dati sensibili sulle persone.

7. I Consiglieri provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

8. Nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo previsti dal Regolamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari (interrogazioni, interpellanze, question time) sono applicate, salvo rinuncia all'atto da parte del Consigliere interessato, le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, inserimento dell'oggetto all'ordine del giorno del primo Consiglio provinciale utile;

b) in caso di mancata risposta entro gli ulteriori successivi 30 giorni, pubblicazione dell'avviso della mancata risposta con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori dell'atto all'Albo pretorio provinciale;

c) in caso di mancata risposta entro gli ulteriori successivi 30 giorni, pubblicazione dell'avviso della mancata risposta con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori dell'atto sul sito Internet e sui periodici della Provincia, nonché al primo punto del successivo Consiglio provinciale.

9. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

(. . .)

Art. 64

(Comunicazione delle deliberazioni ai Capogruppo consiliari)

1. Il Segretario generale, o chi ne fa le veci, è responsabile della trasmissione di copia delle deliberazioni, comprese quelle di indirizzo, ai Capigruppo consiliari.

2. Vengono, inoltre, messi a disposizione dei Capigruppo consiliari l'elenco delle ordinanze e dei decreti presidenziali, nonché l'elenco delle determinazioni dirigenziali con specificazione dettagliata del relativo oggetto. I singoli provvedimenti, su richiesta, vengono consegnati in copia.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Art. 74

(Funzione del Difensore civico provinciale)

1. Il Difensore civico provinciale, a tutela della comunità provinciale, assolve alla funzione di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale e degli enti da essa dipendenti.

Art. 75

(Compiti del Difensore civico provinciale)

1. Il Difensore civico provinciale segnala agli organi e agli uffici competenti eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia, di Enti, Aziende speciali ed Istituzioni da essa dipendenti, nonché di Enti pubblici o privati di cui la Provincia detenga quote, azioni o partecipazioni di controllo.

2. Il Difensore civico provinciale propone la conferma o l'esercizio del potere di autotutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi oggetto del suo esame.

Art. 76

(Requisiti per l'elezione)

1. Il Difensore civico è nominato fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere provinciale, nonché in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente, con esperienza di lavoro almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo, nell'insegnamento universitario, nelle magistrature ordinarie ed amministrative.

Art. 77

(Modalità di nomina e durata in carica)

1. Il Difensore civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi in due sedute diverse. Nelle eventuali successive votazioni da tenersi in sedute diverse, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico dura in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato, e comunque fino alla nomina del successore, e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 78

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere re-

gionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, nonché di Revisore dei conti negli stessi enti, di Amministratore di Azienda, Istituzione o società cui partecipi la Provincia o qualsiasi altro ente pubblico, di componente del Comitato regionale di controllo, di amministratore di società, imprese vincolate con la Provincia o con altro ente territoriale da contratti d'opera o da essi sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta la propria opera per la Provincia o altro ente territoriale o per imprese o enti da essi controllati o sovvenzionati.

Art. 79

(Ambito di intervento)

1. Nel caso di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o società che abbiano rapporti con l'Amministrazione della Provincia, il Difensore civico interviene presso di essa nonché presso Aziende speciali o istituzioni da essa dipendenti, ovvero Enti controllati, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti dovuti siano emanati.

2. Nel caso di presunte irregolarità di provvedimenti amministrativi sottoposti al suo esame, il Difensore civico propone la conferma o l'esercizio del potere di autotutela al soggetto che ha emanato il provvedimento. Questi è obbligato a conformarsi, salvo che ne dia adeguata motivazione. Di volta in volta l'Amministrazione provinciale trasmette ai Capigruppo consiliari l'elenco degli atti rispetto ai quali non si sia conformata alle richieste del Difensore civico.

3. Il Difensore civico interviene, inoltre, in tutti i casi previsti da leggi nazionali o regionali.

Art. 80

(Poteri del Difensore civico)

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiervi accertamenti.

2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

3. La Provincia può consentire al Difensore civico, tramite apposita convenzione, di esercitare le proprie competenze anche per conto di Comuni della Provincia.

Art. 81

(Rapporti con il Consiglio provinciale)

1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Conferenza dei capigruppo al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sulla sua attività.

3. Il Difensore civico può inviare relazioni al Consiglio provinciale su questioni specifiche.

4. Il Difensore civico sottopone ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio provinciale, una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative concernenti l'azione o l'organizzazione dell'Ente. La relazione è pubblicata all'Albo della Provincia e discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 82

(Risorse e indennità)

1. La Provincia, nell'ambito della propria dotazione organica, assicura al Difensore civico le strutture e le risorse idonee al buon funzionamento del suo ufficio.

2. Al Difensore civico provinciale spetta un'indennità annuale che viene determinata dal Consiglio provinciale sulla base dei criteri fissati dal relativo Regolamento.

(. . .)

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - cat. D.

In attuazione al decreto 25 agosto 2004, n. 906-34073, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 220/2001, con le procedure concorsuali di cui al decreto stesso, del sottoindicato posto, disponibile nella vigente dotazione organica aziendale:

- personale della riabilitazione;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - ortottista;
- categoria D;
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'articolo 7 del cennato D.P.R. 165 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica in materia di trattamento di dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- titolo professionale:
  - diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743;

    oppure

  - diploma di laurea di 1° livello di ortottista-assistente di oftalmologia (nuovo ordinamento universitario);

oppure, uno dei seguenti titoli equipollenti:

- diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982;
- diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia - legge 11.aa.1990, n. 341.

Prove di esame
(combinato disposto articolo 1, comma 3 e articolo 43, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce «lex specialis»):

Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

A) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dell'ortottista:

- personale della riabilitazione, discipline specifiche del profilo professionale a concorso, indicate dall'ordinamento didattico;

B) l'area etico deontologica:

- la responsabilità deontologica e il codice deontologico dell'ortottista;

C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:

- legislazione sanitaria nazionale e regionale;
- norme e decreti sul profilo messo a concorso;

D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio sanitario nazionale;
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
- cenni sulla 626/1994;

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o analisi di casi, descrizione e discussione di modelli e strumenti afferenti l'attività di ortottista.

Prova orale: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato:

- inglese;
- tedesco;
- francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

    1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

    2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

    È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (Allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (vedi fac-simile domanda);

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa (leggibile e per esteso) dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati, l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (Allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato e datato dei documenti e dei titoli presentati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 ed in particolare

dal regolamento aziendale afferente l'espletamento delle procedure concorsuali esterne, che stabilisce quanto segue:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

   a) 30 punti per i titoli;

   b) 70 punti per le prove d'esame.

2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

   a) 30 punti per la prova scritta;

   b) 20 punti per la prova pratica;

   c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

   a) titoli di carriera: punti 15;

   b) titoli accademici, di studio: punti 5;

   c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

   d) curriculum formativo e professionale: punti 7.

I titoli di carriera, in base alle disposizioni del presente bando, che costituisce «lex specialis«, saranno valutati come segue:

a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C), punti 1,200 per anno.

b) servizio nelle stesse categorie e appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 senza funzioni di coordinamento, punti 1,200 per anno;

c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1 settembre 2001 (cat. D o cat. Ds), punti 1,320 per anno;

d) servizio nelle stesse categorie appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds), punti 1,320 per anno;

e) servizio nella stessa categoria ma nel profilo professionale diverso da quello a concorso nel ruolo sanitario del personale delle professioni sanitarie riabilitative, punti 0,500 per anno.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce):

– versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda Ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato per i titoli e del punteggio conseguito nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1º settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. del 1º settembre 1995, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, integrato dal C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2004.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità dell'1 settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a.r., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L 1° settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di quanto previsto al Centro per l'impiego - sede di Udine, in applicazione delle norme di cui all'articolo 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera
«Santa Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

Il sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ....,
bandito il ...., n. ....;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000):

– di essere nat... a .... il ....;

– di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;

– di risiedere a: .... Via .... n. ....;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....);

- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- godere dei diritti civili e politici in ....;
  (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc.. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione): .... (b);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): ....
  conseguito il .... presso (Scuola o Istituto o Università): .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - diploma o laurea di .... conseguito il ....
    presso (Scuola etc.): ....(c);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (d): ....;
- di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni .... (e);
  (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria) (f);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere, come da certificato medico, i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992: ....
  .... ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- di scegliere quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica: ....
  (indicare chiaramente una sola lingua tra l'inglese, il tedesco e il francese);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....
  Via/piazza .... n. ....
  telefono n. ....
  cap. n. .... città ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa leggibile per esteso, non autenticata)
....

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;

c) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

d) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

e) indicare, per tutti i servizi resi, il periodo, le qualifiche (posizione funzionale e figura professionale) ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

f) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti, ai sensi della vigente normativa in materia (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l... sottoscritt...
nat... a .... il ....
residente a ....
indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:
  ....
  in data .... - presso ....
  ....
  in data .... - presso ....

– i seguenti diplomi professionali:
....
in data .... - presso ....
....
in data .... - presso ....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. ...., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, lì ....

Visto: IL FUNZIONARIO ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l... sottoscritt...
nat... a .... il ....
residente a ....
indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1)
. . . .

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. . . . ., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, lì . . . .

Visto: IL FUNZIONARIO: . . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
  . . . .
  (titolo)
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;
- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
  . . . .
  (titolo)
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;
- la copia del seguente titolo o documento: . . . .
  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale . . . .
  (qualifica)
  presso . . . .
  (Azienda o Ente)
  dal . . . . al . . . .
  in qualità di dipendente dell... stess...

  ovvero

  in qualità di dipendente della Cooperativa . . . .

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D).

Con decreto del Direttore generale n. 582 del 16 luglio 2004 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D), graduatoria che, ai sensi dell'articolo18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, viene di seguito riportata:

Candidati	*Totale*	*Graduatoria*	*Nato il*
Macconi Alberto	63,000/100	1	31.12.1970
Formichetti Michela	58,550/100	2	01.01.1982
Pasquali Bernardino	57,000/100	3	01.04.1981

Trieste, 27 agosto 2004

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE f.f.:
Dante Cinello

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo
e Dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi»

TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. «D»).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 288/2004 di data 20 agosto 2004 è bandito concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti, vacanti nell'attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. «D»).

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, adottato con decreto commissariale n. 318/2001 di data 18 dicembre 2001.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

Requisiti generali d'ammissione (articolo 2 del Regolamento organico)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i candidati, che intendono partecipare ai concorsi pubblici, devono possedere - alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione - i sottoelencati requisiti:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.
Il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;

d) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del primo contratto collettivo;

e) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Requisiti specifici d'ammissione (articolo 32 del Regolamento organico)

- Diploma universitario di infermiere pediatrico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi;

- iscrizione all'Albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove d'esame (articolo 37 del Regolamento organico)

L'Amministrazione in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 50, si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione predisposta direttamente dall'Istituto o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, al fine di riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 50.

- *Prova scritta:* (articoli 3 e 37 del testo regolamentare allegato al decreto n. 318/2001)

  Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

  a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dell'infermiere pediatrico:

     – infermieristica generale e clinica;

  b) l'area etico deontologica:

     – la responsabilità deontologica e il codice deontologico dell'infermiere pediatrico;

  c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:

     – legislazione sanitaria nazionale e regionale;

     – norme e decreti sul profilo professionale a concorso;

  d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

     – codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;

     – cenni sulla 626/1994;

  e) legislazione ed ordinamento professionale;

  f) principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali;

  g) metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali dell'età pediatrica.

- *Prova pratica:* analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale. Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: predisposizione di piani assistenziali; esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi infermieristici miranti anche a valutare le competenze relazionali.

- *Prova orale:* colloquio sugli argomenti proposti per la prova scritta.
  Nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese/tedesco/sloveno.
  La lingua straniera, scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

– tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale di ricevimento e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando;

– oppure direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria, n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte

dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso di cui trattasi;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione del tipo di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le possibili cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) per uso amministrativo.
È d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso, per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare, nella domanda, i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1) l'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale ammontante a euro 3,87 che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste;
2) tutta la documentazione relativa ai titoli che i candidati stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
3) una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido;
4) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso devono essere elencate:
   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), sia idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera sia specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione;
   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici;
   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica;
5) la documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni);
6) le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa;
7) un elenco, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati;

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nel caso in cui l'Amministrazione sia già in possesso della documentazione a cui il candidato fa riferimento, questi dovrà indicare con precisione in quale pratica, oppure in quale fascicolo si trova.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Le certificazioni ed i documenti allegati – per essere presi in considerazione - dovranno essere rilasciati dall'Autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione delle prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

– in originale;

– in copia autenticata ai sensi di legge;

– autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con:

– una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma - da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

– una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma - da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata:

– in presenza dell'impiegato addetto;

– oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare, contestualmente alla domanda, una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, che sarà notificato agl'interessati entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Commissione esaminatrice

È nominata dal Commissario straordinario dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dal più volte citato Regolamento organico.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchia-

ture e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Valutazione titoli e prove di esame

Per quanto concerne la valutazione dei titoli e delle prove di esame, come indicato negli articoli 8 ed 11 del più volte citato Regolamento organico la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d'esame cono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera: punti 15;
- titoli accademici e di studio: punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 7.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

I titoli di preferenza ai sensi della normativa citata sono i seguenti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'infanzia di Trieste;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

3) dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12,comma 1 e 2, del decreto legislativo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come «lavoratore socialmente utile».

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione, viste le disposizioni del decreto legislativo 368/2001, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

2) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente il termine suddetto, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla stipulazione del contratto.

I candidati dichiarati vincitori avranno facoltà di chiedere all'Istituto entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3 della legge 241/1990.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. Comparto sanità di data 1 settembre 1995, tutt'ora vigente, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, entro i termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

È d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo d'efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. Comparto sanità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevi le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento organico dell'Istituto.

Per ottenere informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno:

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste in via dell'Istria, n. 65/1;
- telefonare al numero 040/3785.281 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso);
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/BANDI E CONCORSI.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
Via dell'Istria, n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt... . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. «D»).

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . via . . . . n. . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SÌ NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . ;
- di essere di stato civile . . . . ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: . . . .;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .
  conseguito il . . . . presso . . . . (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . .;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di . . . .(se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina . . . .(se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): . . . . ;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni: . . . .(d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . .
  (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera . . . . ;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  Sig. . . . .

  Via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

NOTE:

a) cognome e nome: le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste;

ovvero

– presentate direttamente all'Ufficio protocollo - Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria, n. 65/1 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 - dalle ore 14.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, sabato chiuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
con residenza nel Comune di . . . . in via . . . . ,

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
(in sostituzione delle normali certificazioni)

. . . .
. . . .
. . . .

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso . . . .

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
. . . .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a ....,
nato/a a .... il ....,
con residenza nel Comune di .... in via ....;

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
(di cui è a diretta conoscenza)

....
....
....

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso ....

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
....

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. «D»).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 289/2004 di data 20 agosto 2004 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti, vacanti nell'attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. «D»).

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, adottato con decreto commissariale n. 318/2001 di data 18 dicembre 2001.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

Requisiti generali d'ammissione (articolo 2 del Regolamento organico)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i candidati, che intendono partecipare ai concorsi pubblici, devono possedere - alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione - i sottoelencati requisiti:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.
Il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;

d) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del primo contratto collettivo;

e) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Requisiti specifici d'ammissione (articolo 32, del Regolamento organico)

- Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi;
- iscrizione all'Albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove d'esame (articolo 37 del testo regolamentare allegato al decreto n. 318/2001)

L'Amministrazione in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 50, si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione predisposta direttamente dall'Istituto o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, al fine di riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 50.

- *Prova scritta:* (articoli 3 e 37 del testo regolamentare allegato al decreto n. 318/2001)

  Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

  a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale degli infermieri:
     – infermieristica generale e clinica;
  b) l'area etico deontologica:
     – la responsabilità deontologica e il codice deontologico degli infermieri;
  c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
     – legislazione sanitaria nazionale e regionale;
     – norme e decreti sul profilo professionale;
  d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
     – codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
     – cenni sulla 626/1994;

e) legislazione ed ordinamento professionale;

f) principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali;

g) metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali.

- *Prova pratica:* analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale. Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: predisposizione di piani assistenziali; esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi infermieristici miranti anche a valutare le competenze relazionali.

- *Prova orale:* colloquio sugli argomenti proposti per la prova scritta.
Nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese/tedesco/sloveno.
La lingua straniera, scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

– tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale di ricevimento e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando;

– oppure direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria, n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

   – di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;

   – di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso di cui trattasi;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione del tipo di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le possibili cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) per uso amministrativo.
È d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso, per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare, nella domanda, i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1) l'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale ammontante a euro 3,87 che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:

   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste.

Tutta la documentazione relativa ai titoli che i candidati stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

2) una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido;

3) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso devono essere elencate:

   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), sia idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera sia specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione;

   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da enti pubblici;

   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica;

4) la documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni);

5) le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa;

6) un elenco, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nel caso in cui l'Amministrazione sia già in possesso della documentazione a cui il candidato fa riferimento, questi dovrà indicare con precisione in quale pratica, oppure in quale fascicolo si trova.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Le certificazioni ed i documenti allegati - per essere presi in considerazione - dovranno essere rilasciati dall'Autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione delle prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con:

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma

- da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

– una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma - da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata:

– in presenza dell'impiegato addetto;

– oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare, contestualmente alla domanda, una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, che sarà notificato agl'interessati entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Commissione esaminatrice

È nominata dal Commissario straordinario dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dal più volte citato Regolamento organico.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Valutazione titoli e prove di esame

Per quanto concerne la valutazione dei titoli e delle prove di esame, come indicato negli articoli 8 ed 11 del più volte citato Regolamento organico la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d'esame cono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera: punti 15;

- titoli accademici e di studio: punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 7.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

– sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;

– oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

I titoli di preferenza ai sensi della normativa citata sono i seguenti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7 gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'infanzia di Trieste;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

3) dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2, del decreto legislativo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come «lavoratore socialmente utile».

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva o preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione, viste le disposizioni del decreto legislativo 368/2001, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

2) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente il termine suddetto, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla stipulazione del contratto.

I candidati dichiarati vincitori avranno facoltà di chiedere all'Istituto entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3 della legge 241/1990.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. Comparto sanità di data 1 settembre 1995, tutt'ora vigente, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, entro i termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

È d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo d'efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. Comparto sanità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevi le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento organico dell'Istituto.

Per ottenere informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno:

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste in via dell'Istria, n. 65/1;
- telefonare al numero 040/3785.281 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso);
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/BANDI.htm.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
Via dell'Istria, n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt... . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. «D»).

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . via . . . . n. . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SÌ NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . . ;
- di essere di stato civile . . . . ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: . . . .;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .
  conseguito il . . . . presso . . . . (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . .;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  – iscrizione all'Albo professionale di . . . .(se richiesta);
  – libera docenza o specializzazione nella disciplina . . . .(se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): . . . . ;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni: . . . .(d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . .
  (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera . . . . ;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  Sig. . . . .

  Via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono . . . .

  c.a.p. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

NOTE:

a) cognome e nome: le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate:

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste;

ovvero

– presentare direttamente all'Ufficio protocollo - Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria, n. 65/1 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 - dalle ore 14.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, sabato chiuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
con residenza nel Comune di . . . . in via . . . . ,

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
(in sostituzione delle normali certificazioni)

. . . .
. . . .
. . . .

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso . . . .

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
. . . .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a . . . . ,
nato/a a . . . . il . . . . ,
con residenza nel Comune di . . . . in via . . . . ;

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
(di cui è a diretta conoscenza)

. . . .
. . . .
. . . .

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso . . . .

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
. . . .

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente biologo presso il Servizio di genetica medica.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 290 di data 20 agosto 2004 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, vacante nell'attuale dotazione organica, di dirigente biologo presso il Servizio di genetica medica.

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, modificato per effetto del recepimento del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, con decreto n. 558/1998 del 29 giugno 1998, seguendo le indicazioni del Ministero della sanità.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

Requisiti generali d'ammissione

Tutti i sottoelencati requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   - il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
   - il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Ordine dei medici di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

Requisiti specifici d'ammissione (articolo 36 del Regolamento organico)

1) Diploma di laurea in scienze biologiche;

2) diploma di specializzazione in genetica medica;

3) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del precitato decreto n. 558/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo, già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento organico dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine, preso atto anche di quanto disposto dall'articolo 8, punto b) del decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000.

Le discipline equipollenti sono elencate nella normativa regolamentare concernente i requisiti d'accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

Le discipline affini sono, invece, individuate dal provvedimento ministeriale D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove d'esame (articolo 38 del Regolamento organico)

a) *Prova scritta:* svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica:* esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30º giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno susseguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di ricevimento e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando;

- oppure direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria, n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

   - di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;

   - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati maschi;

g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) per uso amministrativo.
È d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.
Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purché correttamente espresse, come di seguito specificato.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1) l'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale di 3,87 euro (pari a lire 7.500) che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
   - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
   - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste;
2) i candidati, di cui all'articolo 52 del Regolamento organico, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso;
3) i candidati, di cui all'articolo 54 del precitato Regolamento organico, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti;
4) tutta la documentazione relativa ai titoli che stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
5) una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purché valido;
6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso vanno elencate:
   - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purché non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione:
   - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici;
   - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica. Per la valutazione si terrà conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.;

7) la documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni);

8) le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa;

9) un elenco - in triplice copia, in carta semplice, firmato e datato - dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato dovrà verificare che l'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina, chiesta per partecipare al concorso, specifichi chiaramente la durata legale del corso e che la stessa è stata ottenuta ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende Ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per la valutazione dei titoli ci si atterrà a quanto disposto nell'articolo 11 del più volte citato Regolamento organico.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Il servizio svolto continuativamente presso le Case di cura autorizzate dovrà essere esplicitato nella documentazione esibita.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione della prova pratica.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale.

La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata:

- o in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Commissione esaminatrice (articolo 37 del Regolamento organico)

È nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Regolamento organico dell'Istituto.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; mentre per la prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è d'obbligo ottenere una valutazione di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data delle medesime sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, formalizzando altresì quella specifica dei riservatari.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

I titoli di preferenza ai sensi della normativa citata sono i seguenti:

1) gli insigniti di mediaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'infanzia di Trieste;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

3) dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dlel'articolo 12,comma 1 e 2, del decreto legislativo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come «lavoratore socialmente utile».

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione, viste le disposizioni del decreto legislativo 368/2001, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

2) il certificato generale del casellario giudiziale;

3) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla sua stipulazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente C.C.N.L. di data 8 giugno 2000, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

È d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria di data 8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento organico dell'Istituto.

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno:

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste in via dell'Istria, n. 65/1;
- telefonare al numero 040/3785.281;
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/BANDI/htm.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
Via dell'Istria, n. 65/1
34137 Trieste

Il/La sottoscritt... (a) . . . .

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo presso il Servizio di genetica medica.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità di atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1) di essere nat... a . . . . il . . . . ;

2) di risiedere a . . . . , in via/piazza . . . . n. . . . . . ;

3) di essere in possesso della cittadinanza (b) . . . .;

4) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (c) . . . . ;
ovvero: di non essere iscritt... per il seguente motivo . . . . ;

5) di non aver riportato condanne penali/di avere riportato le seguenti condanne penali (d) . . . .;

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .
conseguito il . . . . presso . . . .;

7) di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso: . . . . ;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (e): . . . . ;

9) di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni (f): . . . . ;

10) di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto nella nomina - in caso di parità di punteggio - per il seguente motivo: . . . .
(allegare documentazione probatoria);

11) di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di . . . .
nonché del tempo aggiuntivo di (g) . . . .

Informa, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. . . . .

Via/piazza . . . . n. . . . .

telefono (anche cellulare) n. . . . .

e-mail . . . . fax . . . .

c.a.p. . . . . Comune . . . . Provincia . . . .

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati surriportati, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale, nella consapevolezza che la loro indicazione è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

NOTE:

a) cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il Comune d'iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la dizione che non interessa;

e) precisare l'assolvimento, se del caso, degli obblighi militari, indicando l'incarico conferito ed il corpo d'assegnazione. I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detti obblighi;

f) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche Amministrazioni, l'Ente, la posizione funzionale rivestita, il periodo di servizio e la sua causa di risoluzione. Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo solamente se il candidato le sottoscriverà in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da schema allegato;

g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo - Istituto per l'infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30 - 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a ....,
nato/a a .... il ....,
con residenza nel Comune di .... in via ....;

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

che/di ....
....
....

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso ....

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ....,
nato/a a .... il ....,
con residenza nel Comune di .... in via ....,

– nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

– ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
(in sostituzione delle normali certificazioni)

....
....
....

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso ....

In fede.

Trieste, ...

IL DICHIARANTE:
....

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE»

TRIESTE

Pubblicazione graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina anestesia e rianimazione.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina anestesia e rianimazione, approvata con delbierazione n. 230 di data 7 luglio 2004:

Nominativo	*Punti*
1) Piller dott.ssa Fulvia	86,00
2) Bernabè dott.ssa Francesca	84,00

Trieste, 26 agosto 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI ED ASSUNZIONI:
Gianfranco Foschi

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE.
  Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991 GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)